

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

600° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 15
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 47
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 56
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 63
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 68
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 118
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 127
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 135

**Commissioni riunite**

10 <sup>a</sup> (Industria) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 147
----------------------------	-----------------

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i> 173
Informazione e segreto di Stato.....	» 174
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 175
Schengen.....	» 181
Riforma amministrativa .....	» 182

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

251<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 30 maggio 2000, il Presidente del Senato, ha trasmesso copia di atti concernenti il procedimento penale n. 95/078381 RGNR nei confronti del signor Boso, senatore all'epoca dei fatti, inviati dal Presidente del Tribunale di Roma con nota del 24 maggio 2000, pervenuta il 26 maggio successivo.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

**Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Aitaldi**

Il PRESIDENTE ricorda che il 12 maggio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso l'esito degli accertamenti richiesti dalla Giunta al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte.

La Giunta ascolta nuovamente, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Carmelo CONTE, al quale rivolgono domande i senatori PELELLA e PASTORE.

Congedato il dottor Conte, si apre la discussione, con l'intervento del senatore GRECO.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**CAPONI**

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(751) Lino DIANA ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso*

*(3814) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico*

*(4515) SEMENZATO. – Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 751 e 3814, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4515 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4515, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 751 e 3814 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il senatore ZILIO, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, illustra il lavoro svolto dal comitato ristretto, in termini di audizioni (delle regioni, dell'Anci, dell'Enel e del Ministero dell'industria) nonché per la redazione di un'ipotesi di testo unificato. Successivamente, è stato presentato il disegno di legge n. 4515, i cui contenuti potranno essere utilmente recepiti nel testo unificato mediante appositi emendamenti; i relatori non ritengono perciò di protrarre oltre i lavori del comitato ristretto, esprimendo preferenza per un celere prosieguo dell'*iter* nelle Commissioni riunite. Va infine ricordato che nello scorso triennio vari enti locali hanno proceduto a disciplinare la materia, ad esempio con le leggi regionali veneta e valdostana e con i progetti di riduzione di flusso dei comuni di Firenze, Ca-

tania, Frosinone e Bassano del Grappa: l'utile movente di tali iniziative non può però far dimenticare la necessità di un atto normativo nazionale di indirizzo e coordinamento in materia.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, senatore BORTOLOTTI, dichiara che l'esigenza di combattere l'inquinamento luminoso si sposa con quella di evitare sperperi nelle fonti energetiche: il trenta per cento del flusso elettrico dei punti luce viene infatti sprecato per l'illuminazione della volta celeste, in violazione delle previsioni del Piano energetico nazionale; ciò comporta la spesa di centinaia di miliardi di lire nonché l'immissione in atmosfera di un quantitativo addizionale di anidride carbonica, il che rende ulteriormente necessaria l'adozione di dispositivi che riducano la dispersione luminosa.

Il testo unico redatto dal comitato ristretto elenca le finalità del disegno di legge, nonché i compiti dello Stato e quelli delle regioni e delle province autonome: tra questi ultimi rientra l'informazione alla popolazione. È successivamente disciplinata la competenza provinciale e quella dei comuni: entro dodici mesi questi ultimi dovranno adeguare i piani regolatori, oltre a prevedere un meccanismo autorizzatorio per l'installazione degli impianti di illuminazione. Le competenze degli osservatori astronomici si incentrano sul monitoraggio e sulla richiesta di intervento alle autorità territoriali competenti, mentre un'apposita norma disciplina l'esecuzione dei nuovi impianti; sono poi previste disposizioni recanti la copertura finanziaria, le sanzioni e la normativa riguardante gli impianti esistenti.

Non facendosi osservazioni, il presidente CAPONI avverte che l'esame del disegno di legge n. 4515 si intende congiunto a quello dei disegni di legge nn. 751 e 3814. Sulla proposta di assumere il testo presentato dal comitato ristretto come base della successiva presentazione di emendamenti, il Presidente invita i Gruppi a pronunciarsi in una successiva seduta, stante la richiesta di approfondimenti pervenutagli dal senatore Travaglia.

Il senatore Lino DIANA ricorda che il testo proposto dal comitato ristretto riproduce sostanzialmente il disegno di legge n. 751, tra i cui firmatari vi erano senatori di tutti i Gruppi e per il quale è stata già svolta la relazione e la discussione generale; pertanto non concorda con la necessità di approfondimenti addotta da taluno, trattandosi di un testo che è già stato presentato consecutivamente per due legislature prima dell'attuale.

Il presidente CAPONI insiste sulla necessità di consentire ai Gruppi un approfondimento del testo del comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
SULL'INQUINAMENTO LUMINOSO  
ED IL RISPARMIO ENERGETICO**

Art. 1.

1. La presente legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.

2. Ai fini della presente legge viene considerato «inquinamento luminoso» ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa é funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

Art. 2.

1. Allo Stato compete:

*a)* la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento generale dell'attività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

*b)* la funzione di diffusione delle problematiche oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL-S.p.A.), la Società astronomica italiana (S.A.It.), l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL);

*c)* il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione della presente legge.

2. Le funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri o Enti. La funzione di cui alla lettera *c)* del comma 1 é svolta di concerto con la S.A.It. che riferisce al Ministero dell'ambiente ogni tre anni.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.

b) erogano i contributi in favore di soggetti pubblici e privati che adottino i criteri stabiliti dalla presente legge anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi regionali vigenti in materia.

c) concorrono alla diffusione delle problematiche oggetto della presente legge, in collaborazione con enti ed associazioni che, per la loro specifica natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione del tema dell'inquinamento luminoso.

d) promuovono iniziative di informazione ed aggiornamento tecnico-professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche competenti nel campo dell'illuminazione.

Art. 4.

1. Le province:

a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge;

b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 10, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Art. 5.

1. I comuni:

a) si dotano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e quelle già esistenti secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge fermo restando il dettato di cui al punto d) ed al comma 1 dell'articolo 7.

b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispon-



denza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto ed alle norme di cui agli articoli 7 e 10, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;

c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi in relazione al contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

d) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo;

e) integrano il regolamento edilizio con le norme per progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso.

#### Art. 6.

1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, o le relative sezioni staccate:

a) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di cui all'articolo 10, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri dettati;

b) indicano gli impianti di illuminazione non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché esse vengano modificate o sostituite, o comunque uniformate ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla notifica della constatata inadempienza;

c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione delle presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi.

2. Sono tutelati, oltre gli osservatori astronomici e astrofisici professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgano lavori di ricerca scientifica e/o di divulgazione.

3. L'elenco degli stessi viene tenuto ed aggiornato dalla Società astronomica italiana di concerto con l'Unione astrofili italiani (UAI).

4. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società astronomica italiana indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le misure delle fasce di rispetto ritenute necessarie. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, determina la misura delle fasce di rispetto e provvede ad inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 3.

#### Art. 7.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma: «antiquamento luminoso e a ridotto consumo energetico». Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo i criteri di cui al presente capo.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 è vietata la diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui al presente capo.

3. Sono considerati «antiquamento luminoso e a ridotto consumo energetico» solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90° ed oltre. Gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.

4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, devono essere munite da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna per impianti di modesta entità (fino a cinque centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso.

5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio

onde ridurre i fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.

6. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto disposto dall'articolo 10; le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura: «ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo», e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.

7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

8. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori indicati dal presente articolo devono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge é autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 2000, 500 milioni per il 2001 e 500 milioni per il 2002.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica e per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire cinquanta milioni.

4. I contributi previsti dai commi 2 e 3 sono concessi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici tutelati;

b) comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 numero 394 e successive modificazioni;

c) comuni di cui all'articolo 11.

#### Art. 9.

1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non

rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.

3. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo di energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, cinque anni dalla scadenza del periodo indicato comunque entro e non oltre un quinquennio, alla normativa vigente.

4. Il provvedimento di cui al comma 4 é adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

#### Art. 10.

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti alla presente legge e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria, dalla sede gli osservatori astronomici di cui all'allegata tabella 1, devono essere sostituite o modificate in modo da adeguarsi ai criteri della presente legge

2. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.

3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. É concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna (fino a un massimo di cinque punti luminosi), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di

insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.

4. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

5. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.

6. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori indicati, devono essere applicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

#### Art. 11.

1. È concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 10 di adottare integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.

#### Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA 1  
(articolo 6)

GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E PROFESSIONALI DA TUTELARE CON LE RELATIVE FASCE

Fascia di 5 km di raggio

Osservatorio di Farra d'Isonzo (GO)  
Osservatorio Montereale Valcellina (PN)  
Stazione Astronomica di Remanzacco (UD)  
Osservatorio Astronomico di Vignui (BL)  
Osservatorio Astronomico Don Paolo Chiavacci (TV)  
Osservatorio Astronomico Serafino Zani (BS)  
Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori (VA)  
Osservatorio Astronomico Comunale di Grosseto  
Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA)  
Osservatorio Astronomico Agrifoglio (PA)  
Osservatorio Astronomico Comunale del Monte Armidda (NU)

Fasce di 10 km di raggio

Osservatorio Astronomico di Alpette (TO)  
Osservatorio Astronomico Col Druscié (BL)  
Osservatorio Astronomico di Sormano (CO)  
Osservatorio Astronomico Pian dei Termini (PT)  
Osservatorio Astronomico di Frasso Sabino – Ara (RI)  
Osservatorio Astronomico di Colle Leone (TE)  
Osservatorio Astronomico Ferrari-Merlo di Lerma (AL)  
Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia

Fasce di 15 km di raggio

Osservatorio Astronomico di Teramo

Fasce di 25 km di raggio

Osservatorio Astronomico di Asiago (VI)  
Osservatorio Astronomico di Torino Sezione staccata  
Osservatorio Astronomico di Merate (CO)  
Osservatorio Astronomico di Loiano (BO)  
Osservatorio Astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ)  
Osservatorio Astronomico di Serra La Nave (CT)  
Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore (AQ)  
Osservatorio Astronomico di Campo Catino (FR)

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**540ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bressa.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

*– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.

Prende la parola il senatore MANTICA, il quale richiama la grande importanza politica del provvedimento in esame in vista del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e invita il senatore Gubert a riconsiderare il suo atteggiamento valutando l'opportunità di concentrare l'esame essenzialmente sugli emendamenti più significativi, al fine di consentire una rapida definizione del testo; ricorda in proposito il sostegno manifestato dalla sua parte politica a gran parte degli emendamenti presentati dallo stesso senatore Gubert.

Il presidente e relatore VILLONE, nel condividere la proposta avanzata dal senatore Mantica, invita il senatore Gubert ad indicare le sole proposte più significative, rinviando all'esame in Assemblea la puntuale analisi dei rimanenti emendamenti.

Il senatore GUBERT, ricordato che la maggioranza non ha voluto dare seguito alla proposta avanzata dalle opposizioni di consentire un esame più celere e distinto delle disposizioni relative allo Statuto siciliano, ribadisce le ragioni che motivano la sua opposizione alla formulazione dell'articolo 4. Potrebbe peraltro valutare la possibilità di ritirare alcuni emendamenti qualora si manifestasse la disponibilità della maggioranza ad accogliere alcune delle proposte da lui presentate come, ad esempio, i subemendamenti 4.100/50 e 4.100/51.

Il presidente VILLONE, relatore, preso atto della indisponibilità del senatore Gubert ad accogliere la proposta avanzata dal senatore Mantica, propone alla Commissione di accantonare l'esame dei residui emendamenti riferiti all'articolo 4 per iniziare, intanto, l'esame degli emendamenti all'articolo 5, relativi allo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

Posta ai voti, è accolta dalla Commissione la proposta di accantonare i rimanenti emendamenti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è in corso di elaborazione una nuova formulazione della disciplina transitoria prevista dal comma 2 dell'articolo 5, da presentare in Assemblea al fine di risolvere i problemi relativi alle garanzie della minoranza slovena.

Esprimono parere favorevole su questa ipotesi il senatore SCHIFANI, il senatore ANDREOLLI, che sottolinea la necessità di trovare una soluzione al problema dopo qualche approfondimento, il senatore PINGGERA, il senatore MORO, che auspica un'intesa tra tutte le forze politiche, il senatore MANTICA che, pur dichiarando di condividere la norma approvata



dall'altro ramo del Parlamento, si dichiara tuttavia disponibile a rivedere la parte riguardante l'elezione del Presidente della Regione, e infine i senatori TAROLLI e DONDEYNAZ.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Accantonata la proposta di stralcio, di cui all'emendamento 5.5, il presidente VILLONE dichiara decaduti gli emendamenti 5.6, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.10 e 5.9, per l'assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, pone quindi ai voti l'emendamento 5.12 che risulta accolto, previ annunci di voto favorevole del senatore MAGNALBÒ e di voto contrario dei senatori GUBERT e TAROLLI.

Il senatore ANDREOLLI, in considerazione della ipotesi di riformulazione della norma transitoria, ritira gli emendamenti 5.3 e 5.4, che vengono fatti propri dal senatore Gubert.

Con il parere contrario del relatore (che sottolinea l'auspicio di una reiezione dei due emendamenti volta solo ad agevolare i lavori della Commissione), del rappresentante del Governo e l'annuncio di voto favorevole del senatore Gubert, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.3 e 5.4 sono respinti.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 5.11 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il 5.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti residui riferiti all'articolo 4.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 4.4.

Il senatore GUBERT e la senatrice PASQUALI esprimono il proprio voto favorevole sugli emendamenti 4.21 e 4.134 di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, i due emendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.17, che risolve una discriminazione della provincia di Trento nei confronti della provincia di Bolzano.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100.

Il relatore VILLONE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, il sottosegretario FRANCESCHINI rinnova il conforme avviso del Governo.

Il senatore GUBERT annuncia il proprio voto favorevole sui subemendamenti 4.100/50 e 4.100/51, volti entrambi all'applicazione delle leggi elettorali vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal nuovo articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, recato dal testo in esame.

Posti separatamente ai voti, i due subemendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT annuncia quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/14 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUBERT annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/15 in quanto il secondo periodo della lettera a) appare pleonastico.

Il subemendamento in questione, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUBERT, nel sottolineare il contenuto scarsamente democratico della norma contenuta nel terzo periodo della lettera a) con il quale si prevede la nomina di assessori non scelti dagli elettori, e la senatrice PASQUALI, che ricorda ancora una volta la sua contrarietà alla nomina di assessori esterni al Consiglio provinciale, annunciano il proprio voto favorevole sui subemendamenti 4.100/4 e 4.100/16, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, i due subemendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT ritira quindi il subemendamento 4.100/17.

La senatrice PASQUALI annuncia il suo voto favorevole sul subemendamento 4.100/2. Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/44 volto ad introdurre più forti vincoli per la nomina degli assessori esterni al fine di una maggiore tutela della comunità locale. Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore GUBERT annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/18, sottolineando che la norma contenuta nel primo periodo del capoverso b) contraddice altri principi contenuti nell'emendamento 4.100, e in particolare l'unicità del territorio regionale.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore GUBERT annuncia il suo voto favorevole sul subemendamento 4.100/46, che ha lo scopo di non aggravare la contrapposizione tra le due province di Trento e Bolzano. Il subemendamento viene quindi respinto.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/3: il subemendamento è quindi respinto.

Posto ai voti, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, è del pari respinto il subemendamento 4.100/45.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/19, in quanto la norma in questione rischia di compromettere un meccanismo già funzionante. Il subemendamento è quindi respinto dalla Commissione.

Sempre in ragione di una semplificazione procedurale il senatore GUBERT motiva il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/47, che viene poi respinto.

Il senatore GUBERT ritira quindi i subemendamenti 4.100/20, 4.100/21 e 4.100/23. Annuncia poi il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/22 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GUBERT ricorda la *ratio* dei subemendamenti 4.100/48 e 4.100/49 e annuncia il proprio voto favorevole su entrambi.

Posti separatamente ai voti, i due subemendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT, annunciando il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/24, sottolinea che nulla vieta che i membri del Consiglio siano trentacinque.

Il senatore ANDREOLLI fa presente che la norma modificata nel senso indicato dal senatore Gubert sarebbe inapplicabile. Posto ai voti, il subemendamento è quindi respinto.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/25, che viene quindi respinto.

Il PRESIDENTE invita il senatore BESOSTRI a ritirare il subemendamento 4.100/5 al fine di agevolare i lavori della Commissione.

Il senatore BESOSTRI, accogliendo l'invito del Presidente, ritira il subemendamento.

Il senatore GUBERT, dichiarando il voto favorevole sul subemendamento 4.100/26, sottolinea la necessità di sopprimere il quinto periodo

della lettera c) al fine di evitare la frammentazione politica delle coalizioni che sostengono il candidato Presidente, con conseguenti problemi di instabilità.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore GUBERT ritira i subemendamenti 4.100/27 e 4.100/28.

Il senatore GUBERT, nell'annunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/29, sottolinea la necessità di innalzare il numero delle preferenze da due a quattro per consentire agli elettori un più ampio ventaglio di scelte.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 4.100/6 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore GUBERT annuncia quindi il proprio voto favorevole sui subemendamenti 4.100/30 e 4.100/55, che hanno lo scopo di attenuare l'effetto di personalizzazione del voto presidenziale e di dare maggior peso alle coalizioni partitiche. Posti separatamente ai voti, i due subemendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/56 che è una specificazione testuale dei due subemendamenti precedenti. Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore GUBERT, nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/31, sottolinea che la norma è volta a stimolare il massimo impegno politico di voto al primo turno dato che al secondo turno vi è una minore partecipazione di votanti. Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore BESOSTRI, sempre al fine di agevolare i lavori della Commissione, ritira i subemendamenti 4.100/7 e 4.100/8, che il senatore GUBERT fa propri dichiarando il proprio voto favorevole su entrambi.

Posti separatamente ai voti, con la specificazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo che il rispettivo parere contrario è finalizzato ad agevolare i lavori della Commissione, i due subemendamenti sono respinti.

Il senatore GUBERT, dopo un'ampia rappresentazione dei problemi riguardanti i cittadini che vivono in zone abitate da maggioranze ladine, annuncia il proprio voto favorevole sui subemendamenti 4.100/33 e 4.100/32, volti a risolvere problemi di rappresentanza di queste popolazioni.

Posti separatamente ai voti, i due subemendamenti sono quindi respinti.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/34 che, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara preclusa la votazione del subemendamento 4.100/35.

Dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/37, il senatore GUBERT sottolinea che la norma è volta ad introdurre una soglia di sbarramento al cinque per cento dei voti validi. Il subemendamento viene quindi respinto.

Il senatore GUBERT, nel sottolineare che il subemendamento 4.100/52 ha lo scopo di rafforzare politicamente le liste collegate a sostegno del Presidente, dichiara in proposito il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il PRESIDENTE invita il senatore GUBERT ad agevolare i lavori della Commissione procedendo più rapidamente alle dichiarazioni di voto. A tale appello aderisce il senatore SCHIFANI, che fa notare al senatore Gubert come tale invito venga anche da una forza dell'opposizione.

Il senatore GUBERT ritiene di non poter accogliere gli appelli a lui rivolti in quanto molti degli interessi da lui sostenuti non coincidono neanche con quelli rappresentati da alcune forze dell'opposizione. Annuncia quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/36, in quanto la formula contenuta nell'emendamento 4.100 necessita di un chiarimento testuale. Il subemendamento, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA*

Il PRESIDENTE propone che l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata alle ore 20,45, sia anticipato al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**541ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.* – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

*– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti*

*(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base. Prosegue la votazione dei subemendamenti all'emendamento 4.100 del relatore, concernente la disciplina elettorale transitoria per la provincia di Trento.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole al subemendamento 4.100/38, volto a correggere il carattere maggioritario del sistema

di attribuzione dei seggi previsto dalla disposizione cui si riferisce. Coglie l'occasione per ribadire la propria contrarietà alla sottrazione delle scelte in materia elettorale all'autonomia provinciale. Posto ai voti, il subemendamento è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT motiva quindi il subemendamento 4.100/53, volto a ridurre l'entità del premio di maggioranza, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con riferimento al subemendamento 4.100/54, il senatore GUBERT ribadisce la sua contrarietà alle modalità di collegamento tra liste previste dall'emendamento 4.100. Il subemendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, dopo averne illustrato l'intento, annuncia il suo voto positivo sui subemendamenti 4.100/39 e 4.100/40, che risultano non approvati in esito a distinte votazioni.

Il senatore BESOSTRI dichiara di ritirare gli altri suoi subemendamenti, che sono fatti propri dal senatore GUBERT. Questi osserva che il subemendamento 4.100/9 intende promuovere una rappresentanza equilibrata dei sessi in seno agli organi rappresentativi: in proposito annuncia voto favorevole. Il subemendamento, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, motivata la propria contrarietà al meccanismo del ballottaggio, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/41, che è posto ai voti e risulta respinto.

Quanto al subemendamento 4.100/57, il senatore GUBERT osserva che questo tende ad abolire un meccanismo inopportuno, che produce un effetto involutivo nel sistema elettorale. Il subemendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il suo voto favorevole sul subemendamento 4.100/42 che consente l'accesso dei tre candidati più votati al secondo turno di ballottaggio. Posto ai voti, il subemendamento non è approvato dalla Commissione.

Il senatore GUBERT ritira il subemendamento 4.100/10 che aveva fatto proprio e dichiara il proprio voto favorevole sui subemendamenti 4.100/11 e 4.100/1 che, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore GUBERT, ritira i subemendamenti 4.100/12 e 4.100/13, già fatti propri, mentre dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.100/43, che non è approvato dalla Commissione.

Il relatore VILLONE ribadisce l'intento dell'emendamento 4.100, da lui formalmente presentato ma non elaborato, che recepisce un accordo su cui hanno convenuto le forze politiche più rappresentate nel consiglio provinciale di Trento.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento, che si fonda su un ampio consenso delle forze politiche della maggioranza che governa la provincia di Trento introducendo, in via transitoria, un sistema che assicura la stabilità dell'esecutivo provinciale attraverso la previsione dell'elezione diretta del presidente e di un premio di maggioranza. Su questa formulazione si è altresì registrato un preventivo consenso della maggioranza delle forze politiche rappresentate nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento. Pur apprezzando il miglioramento che questo introduce alla normativa transitoria contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame, osserva criticamente che esso è frutto di un faticoso e controverso accordo tra le forze politiche della maggioranza.

Il senatore SCHIFANI dichiara, a nome della sua parte politica, un voto di astensione rilevando che la formulazione della norma transitoria in esame non è frutto di una deliberazione degli organi rappresentativi della provincia, anche se su di essa si è registrato un ampio consenso tra le forze politiche.

Il senatore ANDREOLLI dichiara invece il proprio voto favorevole sull'emendamento, preannunciando che il contenuto del medesimo sarà, nei prossimi giorni, oggetto di una formale pronuncia del Consiglio provinciale di Trento, che renderà ancora più evidente l'ampio consenso che sostiene la formulazione della norma transitoria in esame.

Anche il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, apprezzando in particolare che sulla formulazione in esame si è registrato il consenso della maggioranza dei parlamentari della Camera dei deputati che dovrà esaminare ancora il disegno di legge in esame. Tale consenso renderà possibile una sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento, auspicata dalla sua parte politica. Coglie quindi l'occasione per invitare il Governo ad avviare, esaurita la prima deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione, gli opportuni contatti con il Governo austriaco in vista della definizione delle necessarie intese tra i due paesi.

Il senatore MORO dichiara il voto contrario della propria politica.



Posto ai voti, l'emendamento 4.100 è quindi approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.19 e 4.20.

La senatrice PASQUALI ritira gli emendamenti 4.135 4.136, mentre l'emendamento 4.5 viene dichiarato precluso, in ragione di precedenti votazioni.

Il senatore GUBERT ritira gli emendamenti 4.143 e 4.0.1, già fatti propri.

Si passa quindi agli emendamenti che prevedono lo stralcio di articoli del provvedimento in esame, precedentemente accantonati.

Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento 2.16, che con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore SCHIFANI ritira quindi gli emendamenti 2.11, 3.5, 4.144 e 5.5.

Il senatore GUBERT nell'annunciare il proprio voto favorevole alla proposta di stralcio contenuta nell'emendamento 4.160 ribadisce che tale istanza era motivata oltre che dal pericolo di ritardi procedurali, ormai superati nel momento in cui la Commissione definisce il provvedimento nel suo complesso, anche da questioni attinenti al contenuto stesso del disegno di legge. Soprattutto, esprime la propria critica verso l'articolo 4, che interviene sullo Statuto della Regione Trentino Alto Adige anche in materie non direttamente afferenti al sistema elettorale, con conseguente riduzione della autonomia di questa Regione. Del resto, il pericolo che in tal modo si potesse ledere l'impianto autonomistico regionale era già stato avvertito dalla stessa comunità locale e dalla minoranza politica trentina. Ricorda, peraltro, che l'accordo sull'articolo 4 del provvedimento, intervenuto tra i partiti del centro-sinistra e la *Südtiroler Volkspartei*, era comunque condizionato a un progetto di riforma più complessivo, diretto a compensare l'avvenuta compressione del potere regionale nella definizione della legge elettorale. Lamenta, pertanto, il fatto che tale impostazione, volta a non ridurre eccessivamente i poteri della Regione Trentino Alto Adige, non sia stata considerata adeguatamente nel corso della trattazione del provvedimento in Commissione.

La senatrice PASQUALI motiva il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.170, identico al 4.160, ritenendo che le ragioni dello stralcio non sono collegabili solo al rischio di ritardi procedurali ma anche a ragioni sostanziali. In particolare, esprime la propria insoddisfazione sulla formulazione dell'articolo 4, che non ha tenuto conto dei vari emenda-

menti presentati al fine di una maggiore tutela della minoranza italiana nel Trentino-Alto Adige.

Gli emendamenti 4.160 e 4.170, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti dalla Commissione. La Commissione si pronuncia quindi sugli articoli 3, 4 e 5, così come risultano modificati dall'esame svolto, che vengono approvati con distinte votazioni.

Si procede, infine, alle dichiarazioni di voto sul mandato da conferire al relatore per la discussione in Assemblea.

Il senatore SCHIFANI motiva l'astensione del suo Gruppo. In particolare, pur rilevando che alcuni aspetti del testo sono condivisibili in quanto provenienti da un'esigenza riformistica nascente dalle stesse Regioni interessate, esprime la propria contrarietà in quanto per il Trentino-Alto Adige non si è intervenuti con una riforma organica. Inoltre osserva che il disegno di legge nell'eccedere dalle finalità originarie riduce gli spazi di tutela della minoranza italiana. Prevede che l'orientamento di astensione potrà essere modificato in senso contrario o invece favorevole nel corso dell'*iter* del provvedimento in Assemblea, secondo l'andamento della discussione.

Interviene quindi il senatore GUBERT, che formula voto contrario al provvedimento soffermandosi su alcuni aspetti, a partire dal fatto che esso, relativo ad una riforma del sistema elettorale in tutte le Regioni a statuto speciale, non considera adeguatamente le differenze, che avrebbero consigliato di intervenire con provvedimenti distinti. Rileva, inoltre, che il provvedimento rischia di ledere l'autonomia del Trentino anche perché l'iniziativa parlamentare non risulta essere stata concordata dalle comunità locali e perché le stesse soluzioni adottate dal disegno di legge rischiano di riprodurre pericolose discriminazioni interne. Il Governo, pur avendo permesso con tale disegno di legge che il Trentino potesse predisporre autonomamente un proprio sistema elettorale, ha poi avallato l'approvazione di una norma transitoria che riduce di fatto questo potere, stabilendo una discutibile simmetria con leggi nazionali. Su questo punto rileva inoltre la mancanza di coerenza del provvedimento, dal momento che per la regione Valle d'Aosta analoga norma transitoria non è contemplata.

Il senatore ANDREOLLI dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame, che si è reso necessario per completare la riforma del sistema elettorale avviata per le Regioni a statuto ordinario con interventi costituzionali. Ritiene che il provvedimento non è comunque esente da imperfezioni, anche nell'attesa di una più vasta riforma federale dello Stato, di cui auspica una sollecita approvazione. Osserva che il provvedimento in esame non riduce l'autonomia delle Regioni interessate e che del resto tale intervento normativo, quanto al Trentino-Alto Adige, si pone nella scia di una naturale evoluzione delle leggi precedenti del 1948 e

del 1972. Inoltre considera sproporzionata la richiesta avanzata dal senatore Pinggera in ordine alla necessità di interpellare l'Austria sulle modifiche intervenute sullo Statuto del Trentino-Alto Adige, ricordando che in passato altre modifiche non hanno reso necessario tali interventi. Infine ricorda che si renderà opportuna una norma transitoria anche per il Friuli-Venezia.

La senatrice PASQUALI premette che potrebbe essere indotta a tener conto criticamente, in qualità di rappresentante della comunità italiana altoatesina, del solo articolo 4 ai fini dell'espressione del voto. Tuttavia tali ragioni vanno necessariamente mediate con l'esigenza di valutare razionalmente anche gli aspetti evolutivi connessi agli altri articoli. Di conseguenza, manifesta l'intenzione di astenersi, precisando tuttavia che non può esimersi dall'evidenziare che la soluzione data alle problematiche inerenti all'Alto Adige è alquanto inadeguata. L'autonomia regionale dovrebbe essere concepita in un'ottica dinamica, in modo tale da salvaguardare comunque i diritti della minoranza linguistica italiana presente nel territorio dell'Alto Adige.

Il senatore PINGGERA fa presente che il disegno di legge in questione consente all'ordinamento delle Regioni a statuto speciale di adeguarsi all'evoluzione intervenuta per quelle a statuto ordinario, eliminando quella condizione di inferiorità in cui paradossalmente si erano venute a trovare le prime successivamente all'entrata in vigore della riforma dell'elezione del Presidente della Regione a statuto ordinario. Evidenza altresì che il testo all'esame della Commissione recepisce esigenze relative alla valorizzazione e alla massima tutela del diritto elettorale. In considerazione di tale necessità è stato opportunamente differenziato il sistema elettorale della provincia di Bolzano rispetto a quello della provincia di Trento. In particolare per il Trentino si è tenuto conto delle esigenze di stabilità adottando le opportune misure per rafforzare la maggioranza politica della provincia. Positiva risulta anche l'estensione di opportune ed adeguate forme di tutela alla comunità ladina della provincia di Trento.

Il senatore BESOSTRI esprime un giudizio complessivamente positivo in ordine al testo in discussione. Precisa in particolare che il disegno di legge, pur inglobando in un medesimo contesto le discipline inerenti a tutte le Regioni a statuto speciale, tiene comunque conto delle differenze. Infatti, in riferimento alla Valle d'Aosta non è stato introdotto il meccanismo dell'elezione diretta del Presidente proprio in considerazione delle peculiarità regionali. Per la provincia di Trento e quella di Bolzano sono stati altresì adottati due diversi sistemi elettorali in grado di recepire le distinte esigenze emergenti dai rispettivi contesti territoriali. Pur rilevando qualche difetto di formulazione in ordine a determinati articoli, precisa tuttavia che le esigenze di urgenza derivanti dalla vicinanza temporale delle elezioni regionali siciliane rendono sicuramente opportuna l'approvazione del testo. Sottolinea, infine, che per la Valle d'Aosta ed il Friuli-Ve-

nezia Giulia sussistono taluni profili problematici derivanti dalla precedente stipula, in quest'ultimo caso, di un trattato, da parte dell'Italia, per la tutela della minoranza slovena.

Il senatore MORO esprime un giudizio sfavorevole in ordine al disegno di legge in questione, ravvisando aspetti di centralismo e di inadeguato accoglimento delle istanze autonomistiche locali, specie in ordine al Friuli-Venezia Giulia: annuncia, pertanto, il voto contrario del suo Gruppo.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che la scelta di approvare il disegno di legge senza stralci è stata sicuramente opportuna, in quanto ha consentito di completare la prima fase dei lavori parlamentari in tempi brevi. L'adeguamento dell'ordinamento delle regioni speciali al livello di evoluzione raggiunto da quelle a statuto ordinario è un'esigenza impellente a cui il legislatore costituzionale non poteva non dare un'adeguata soddisfazione. L'imminenza delle elezioni siciliane, peraltro, ha comportato la necessità di un celere svolgimento dei lavori parlamentari, con conseguente impossibilità di analizzare adeguatamente taluni emendamenti proposti dal senatore Gubert.

Il presidente VILLONE, dopo aver espresso un giudizio positivo sul testo esaminato, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 4368, con le modifiche accolte nel corso dei lavori e la proposta di assorbimento per gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

### Art. 2

*Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.*

**2.16**

TAROLLI

*Stralciare l'articolo.*

**2.11**

SCHIFANI, PASTORE

### Art. 3

*Stralciare l'articolo.*

**3.5**

SCHIFANI, PASTORE

### Art. 4

*Stralciare l'articolo.*

**4.144**

SCHIFANI, PASTORE

**4.160** (identico all'em. 4.144)

GUBERT

**4.170** (identico all'em. 4.144)

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 3.*

**4.4**

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

**4.21** (identico all'em. 4.4)

GUBERT

**4.134** (identico all'em. 4.4)

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 3 e al comma 4 sopprimere le parole: «Nella provincia autonoma di Bolzano».*

**4.17**

GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nella Provincia autonoma di Trento, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto Special per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.»

**4.100/50**

GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nella Regione Trentino-Alto Adige, fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal presente articolo, continuano ad applicarsi le leggi elettorali vigenti.»

**4.100/51**

GUBERT

*Al capoverso a), primo periodo, sopprimere le parole: «del Presidente della Provincia e» e le seguenti: «come sostituito dal comma 1), lettera z) del presente articolo».*

**4.100/14**

GUBERT

*Al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.*

**4.100/15**

GUBERT

*Al capoverso a), sopprimere il terzo periodo.*

**4.100/4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

**4.100/16** (identico all'em. 4.100/4)

GUBERT

*Al capoverso a), sopprimere il quarto periodo.*

**4.100/17**

GUBERT

*Al capoverso a), nel quarto periodo, sopprimere le parole: «anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale».*

**4.100/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Essi inoltre devono avere i requisiti per essere elettori del Consiglio Provinciale».*

**4.100/44**

GUBERT

*Al capoverso b), sopprimere il primo periodo.*

**4.100/18**

GUBERT

*Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: «al territorio provinciale e».*

**4.100/46**

GUBERT

*Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: «e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno».*

**4.100/3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere la parola: «ininterrotto».*

**4.100/45**

GUBERT

*Al capoverso b), sopprimere il secondo periodo.*

**4.100/19**

GUBERT

*Al capoverso b), nel secondo periodo, sostituire le cifre: «1000» con, : «500» e «1500» con l'altra: «750».*

**4.100/47**

GUBERT

*Al capoverso b), sopprimere il terzo periodo.*

**4.100/20**

GUBERT

*Al capoverso b), sopprimere il quarto periodo.*

**4.100/21**

GUBERT

*Al capoverso c), sopprimere il primo periodo.*

**4.100/22**

GUBERT

*Al capoverso c), sopprimere il secondo periodo.*

**4.100/23**

GUBERT



*Al capoverso c), nel secondo periodo, dopo le parole: «il cognome e il nome», inserire le seguenti: «e l'eventuale soprannome».*

**4.100/48**

GUBERT

*Al capoverso c), alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito, anche se vedove.»*

**4.100/49**

GUBERT

*Al capoverso c), nel terzo periodo, sostituire la parola: «trentaquattro», con l'altra: «trentacinque».*

**4.100/24**

GUBERT

*Al capoverso c), sopprimere il quarto periodo.*

**4.100/25**

GUBERT

*Al capoverso c), nel quarto periodo, dopo le parole: «Presidente della Provincia», sostituire la congiunzione: «e», con le congiunzioni: «e/o».*

**4.100/5**

BESOSTRI

*Al capoverso c), sopprimere il quinto periodo.*

**4.100/26**

GUBERT

*Al capoverso c), sopprimere il sesto periodo.*

**4.100/27**

GUBERT

*Al capoverso c), sopprimere il settimo periodo.*

**4.100/28**

GUBERT

*Al capoverso c), nell'ottavo periodo, sostituire la parola: «due», con l'altra: «quattro».*

**4.100/29**

GUBERT

*Al capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di espressione di voto per il solo candidato alla carica di Presidente l'elettore può comunque esprimere due preferenze per candidati di liste collegate anche se non appartenenti alla stessa lista. L'espressione di voto di preferenza per candidati della stessa lista equivale ad espressione di voto per la lista di appartenenza.»*

**4.100/6**

BESOSTRI

*Sopprimere il capoverso d).*

**4.100/30**

GUBERT

*Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato della lista o del gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto la più alta percentuale di voti validi».

*Di conseguenza sopprimere il numero 8).*

**4.100/55**

GUBERT

*Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con una lista o gruppo di liste che abbiano ottenuto almeno il cinquanta per cento più uno dei voti validi.»

*Di conseguenza sopprimere il numero 8).*

**4.100/56**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 5), sostituire le parole: «almeno il cinquanta per cento più uno», con le seguenti: «la maggiore cifra individuale».*

**4.100/31**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché abbiano partecipato alla consultazione elettorale almeno il 75 per cento degli aventi diritto al voto ed i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente della Provincia siano almeno pari al 33 per cento degli aventi diritto al voto.»*

**4.100/7**

BESOSTRI

*Al capoverso d), numero 6), sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e sostituire le parole: «precede nell'ordine di lista», con le seguenti: «appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati nella lista.»*

**4.100/8**

BESOSTRI

*Al capoverso d), numero 6), dopo le parole: «preferenze complessive», inserire le seguenti: «e che abbia all'atto della presentazione della lista reso dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino.»*

**4.100/33**

GUBERT

*Al capoverso d), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) Attribuisce uno dei seggi con la medesima procedura di cui al punto precedente, per ciascuno dei seguenti ambiti: Comuni del Comprensorio di Primiero, Comuni del Comprensorio della Val di Fiemme, Comuni del Comprensorio della Valle di Sole, Comuni della zona della Valle di Cembra del Comprensorio della Valle dell'Adige.»*

**4.100/32**

GUBERT

*Al capoverso d), sopprimere il numero 7).*

**4.100/34**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 7) aggiungere, ovunque ricorrano le parole: «numero 6)», le parole: «6-bis)».*

**4.100/35**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: «o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia», e aggiungere le seguenti: «che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi.»*

**4.100/37**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: «o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia.»*

**4.100/52**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 7), dopo le parole: «sono distribuiti fra le altre liste», inserire le seguenti: «collegate e in subordine a altre liste o».*

**4.100/36**

GUBERT

*Al capoverso d), sopprimere il numero 8).*

**4.100/38**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 8), sostituire la parola: «ventuno», con l'altra: «venti».*

**4.100/53**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 8), nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o ai gruppi di liste collegate».*

**4.100/54**

GUBERT

*Al capoverso d), sopprimere il numero 9).*

**4.100/39**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 10), sopprimere il primo e secondo periodo.*

**4.100/40**

GUBERT

*Al capoverso d), numero 10), sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e le parole: «precede nell'ordine di lista», con le seguenti: «appartiene al genere di minor numero di proclamabili eletti.»*

**4.100/9**

BESOSTRI

*Sopprimere il capoverso e).*

**4.100/41**

GUBERT

*Al capoverso e), sopprimere il secondo periodo.*

**4.100/57**

GUBERT

*Al capoverso e), nel secondo periodo, sostituire la parola: «due», con l'altra: «tre».*

**4.100/42**

GUBERT

*Al capoverso e), nel terzo periodo, sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e aggiungere dopo la parola: «età», le parole: «e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, al candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati alla carica di Presidente della Provincia.»*

**4.100/10**

BESOSTRI

*Al capoverso e), nel terzo periodo, dopo le parole: «partecipa al ballottaggio», inserire le seguenti: «il capolista della lista o di una delle liste collegate al candidato alla Presidenza della Provincia permanentemente impedito, deceduto o rinunciatario, che ha riportato la più alta cifra elettorale ai sensi della precedente lettera d) numero 3) nel caso che vi sia convergente dichiarazione di tutti i delegati alla presentazione della lista o delle liste collegate da rendere entro 24 ore dal verificarsi dell'evento impeditivo alla presentazione dell'originario candidato alla carica di Presidente della Provincia. In difetto di accordo partecipa al ballottaggio».*

**4.100/11**

BESOSTRI

*Al capoverso e), nel settimo periodo, dopo le parole: «con ulteriori liste», inserire le seguenti: «o gruppi di liste». Dopo lo stesso periodo, inserire il seguente: «Qualora per il primo turno di votazione sia stato effettuato il collegamento con un gruppo di liste, gli eventuali collegamenti ulteriori a tali liste si intendono riferiti al gruppo di liste.»*

**4.100/1**

TAROLLI

*Al capoverso e), nel decimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del candidato o dei candidati alla carica di Presidente, cui la lista o le liste erano collegate».*

**4.100/12**

BESOSTRI

*Al capoverso e), numero 1), nel secondo periodo, sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e aggiungere, in fine, le seguenti: «e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati al primo turno alla carica di Presidente della Provincia.»*

**4.100/13**

BESOSTRI

*Al capoverso e), sopprimere il numero 2).*

**4.100/43**

GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono

attribuite le funzioni di Vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato

alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, all'interno della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata al numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);



9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata al numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi

al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il Presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2) e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinate alla lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10) è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

*f*) si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.».

*Al comma 3, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste circoscrizionali».*

*Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le liste regionali».*

**4.19**

GUBERT

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste regionali».*

*Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Le liste circoscrizionali e»*

**4.20**

GUBERT

*Sopprimere il comma 4.*

**4.135**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino all'entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»

**4.136**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 4, sostituire le parole: «Nella Provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento».*

**4.5**

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

*Nel titolo, dopo la parola: «Trentino», inserire la seguente: «Sudtirol» e conseguentemente inserirla ogniqualvolta ricorre l'espressione: «Trentino-Alto Adige».*

**4.143**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

1. Nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige l'espressione "Trentino-Alto Adige" è sostituita dall'espressione "Trentino-Sudtirol-Alto Adige" ogniqualvolta ricorra.»

**4.0.1**

BESOSTRI

**Art. 5**

*Stralciare l'articolo.*

**5.5**

SCHIFANI, PASTORE

*Sopprimere la lettera d).*

**5.6**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «la forma di governo della regione e, specificatamente.».*

**5.1**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la parola: «specificatamente.».*

**5.2**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori.».*

**5.7**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».*

**5.8**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».*

**5.10**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 34», nel secondo comma, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto».*

**5.9**

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**5.12**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta e degli assessori, di cui all'articolo 36 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

**5.3**

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**5.4**

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

*Sopprimere il comma 2.*

**5.11**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

1. Nella Costituzione le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione". Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono modificati conseguentemente dai consigli regionali con il procedimento di revisione statutaria».

**5.0.1**

ROTELLI

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**586<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(2168) SPERONI.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

**(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sul testo predisposto dal Comitato ristretto. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore PETTINATO, il quale chiarisce che il testo all'esame della Commissione è quello varato dal Comitato ristretto istituito dalla Commissione esteri per i disegni di legge n.2168 e 4367 nella seduta dell'8 febbraio 2000. Mette quindi in rilievo le caratteristiche della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 sotto l'egida del Consiglio d'Europa. La Convenzione mira a promuovere i diritti dei fanciulli – intesi come coloro che hanno età inferiore ai diciotto anni – secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione – nelle procedure in materia familiare dinanzi ad un'autorità giudiziaria, o anche un'autorità amministrativa avente competenza equivalente, come dispone l'articolo 2, lettera a). Tali procedure sono, in particolare, quelle relative all'esercizio delle responsabilità parentali, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli. Lo strumento principale indicato dalla Convenzione per il raggiungimento di questi obiettivi è costituito da una maggiore partecipazione del fanciullo alle procedure giurisdizionali attraverso: il diritto di ricevere ogni informazione pertinente circa la procedura in corso; il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; il diritto ad essere

informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il diritto di chiedere di essere assistito da una persona di propria scelta per essere aiutato ad esprimere la propria opinione e di designare un proprio rappresentante con il compito precipuo di fornire spiegazioni al fanciullo e determinarne l'opinione, informandone l'autorità giudiziaria procedente; il diritto alla designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno la responsabilità genitoriale della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto di interesse con lo stesso; il diritto ad essere ascoltati dall'autorità giudiziaria procedente che tenga in debito conto l'opinione espressa dal fanciullo.

La Convenzione inoltre prevede che gli Stati sono liberi di disporre che – relativamente all'esercizio di alcuni diritti previsti nella medesima – si richieda il previo accertamento del «discernimento sufficiente» in capo al fanciullo; incoraggia l'introduzione negli Stati aderenti di strumenti di mediazione e di ogni altro metodo di soluzione dei conflitti intrafamiliari, al fine di evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria; prevede l'istituzione di un Comitato permanente, con compiti di interpretazione e di controllo dell'attuazione della Convenzione e di consulenza ed assistenza agli organi nazionali incaricati di assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.

Si tratta, aggiunge il relatore, di diritti la cui portata – che appare comunque in linea con il precetto di protezione dell'infanzia e della gioventù, dettato dall'articolo 31, secondo comma della Costituzione – risulta particolarmente penetrante, attribuendo posizioni giuridiche molto incisive agli interessati, anche se non si può fare a meno di osservare che per qualche verso la Convenzione appare modellata – soprattutto laddove incoraggia l'introduzione nell'ordinamento statale di strumenti di mediazione, ovvero usa il termine di «procedura familiare» – su ordinamenti che si ispirano a concezioni diverse da quelle a fondamento del nostro sistema giuridico e che presuppongono istituti in esso ancora non presenti.

Il relatore, dopo aver poi dato atto che l'applicazione della Convenzione non dovrebbe creare problemi di adattamento particolarmente complessi nel diritto interno, atteso che molti degli istituti e delle procedure già vigenti nell'ordinamento italiano corrispondono ad una parte dei principi fondamentali in essa contenuti, dà conto dell'articolato varato dal Comitato ristretto, che interviene sul codice civile, modificando gli articoli 155, in tema di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, 264, secondo comma, in materia di impugnazione da parte del riconosciuto, 273, sulla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, 285, secondo comma, sulla richiesta di legittimazione del figlio naturale, 348, terzo comma sulla scelta del tutore nonché 247, in materia di azione di disconoscimento. Vengono altresì modificate ulteriori disposizioni contenute in leggi speciali. L'articolo 3 del testo licenziato dal Comitato ristretto modifica gli articoli 4, comma 8 e 6, comma 9 della legge n. 898 del 1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, nonché gli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 64 del 1994 recante, tra l'altro, la



ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento nonché della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti relativi al diritto del minore, di età ricompresa fra i dodici e i diciotto anni, ad essere informato ed esprimere la propria opinione nelle procedure che lo interessano davanti ad un'autorità giudiziaria contenute all'articolo 3 della Convenzione, nonché relativamente al diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale, previsto dal successivo articolo 4, il relatore, sottolineando come si tratti di principi che vengono configurati come veri e propri diritti, si chiede quale potrebbe essere lo strumento più efficace per realizzarne la piena attuazione.

Tra l'altro, sottolinea, l'articolo 3, comma 2, del testo proposto dal Comitato ristretto, viene a sostituire il comma 9 dell'articolo 6, della legge n. 898 del 1970, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, nel senso di rendere obbligatoria l'audizione dei figli minori di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, e, se il giudice lo ritiene necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, dei figli minori di anni dodici. Tale impostazione appare estremamente divaricata rispetto all'attuale disciplina, la quale prevede, al contrario, che il giudice proceda all'audizione dei figli minori solo se strettamente necessaria.

Nel testo licenziato dal Comitato ristretto si rinviene comunque l'intento di adeguare gli istituti civilistici già citati seguendo la metodologia di una trasposizione automatica delle espressioni letterali contenute nella Convenzione ogni qualvolta essi riguardano i minori: ciò crea un certo effetto di appesantimento sulla redazione del testo che avrebbe potuto, probabilmente, essere evitata inserendo una disposizione di carattere generale; occorrerebbe, poi, approfondire gli aspetti relativi al previsto istituto della mediazione.

Inoltre, il testo licenziato dal Comitato ristretto omette di disporre in merito al diritto del minore di essere assistito da una persona e del connesso diritto di indicarla, di cui all'articolo 4 della Convenzione stessa. Poiché si tratta di un vero e proprio diritto occorrerebbe preoccuparsi di disciplinarlo. Si chiede, infine, quali siano gli strumenti per assicurare che questa disposizione e le altre recanti diritti così qualificati dalla Convenzione siano adempiute dagli Stati membri.

Infine, la preoccupazione di lasciare comunque una clausola di salvaguardia per interventi di adattamento ulteriore rispetto a quelli già indicati nel testo all'esame ha consigliato di introdurre, con l'articolo 5, una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PINTO, rilevato come dall'esposizione del relatore si desuma la complessità della operazione di adattamento del diritto nazionale alla Convenzione, e osserva – tra l'altro – come l'espressione «fanciulli» si presti male ad essere estesa alla larga fascia di età in cui sono ricompresi soggetti fra i dodici e i diciotto anni; esprime, poi, l'avviso che occorra approfondire la questione degli strumenti necessari per assicurare l'adempimento degli obblighi imposti dalla Convenzione.

Il senatore RUSSO nota che occorrerebbe – per quanto riguarda l'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto – meglio precisare la portata delle modificazioni che esso apporta all'articolo 4, comma 8 della legge sullo scioglimento del matrimonio, ciò anche avuto riguardo alle norme procedurali ivi richiamate. Rinnova, quindi le perplessità già espresse dal relatore in merito alla modifica introdotta – dal medesimo articolo 3 del testo del Comitato ristretto – relativamente al comma 8 dell'articolo 4 della legge sullo scioglimento del matrimonio, modifica che, nel rendere obbligatoria l'audizione del minore potrebbe, in ipotesi, non risultare compatibile con altra disposizione della Convenzione – articolo 2, lettera d) – la quale fa riferimento all'esigenza di non nuocere al benessere del minore. Segnala, altresì, la necessità di meglio precisare il testo la formulazione proposta per l'articolo 284 del codice civile dall'articolo 3, comma 6, del testo del Comitato ristretto, il quale andrebbe modificato tenendo presente che il procedimento ivi descritto non riguarda i figli legittimi o legittimati, bensì il legittimando e dunque appare problematica la modifica introdotta al secondo comma dell'articolo in questione, la quale imporrebbe di ascoltare i figli legittimi o legittimati di età superiore ai dodici anni – notando che già la norma vigente impone tale obbligo per i figli di età superiore a sedici anni – e rilevando altresì che, forse per un fraintendimento nell'interpretazione del numero 4) del primo comma del medesimo articolo 284, lo stesso numero 4) non è stato modificato inserendo una disposizione che preveda l'obbligo di ascoltare il legittimando minore con le modalità generali previste dalla Convenzione. Inoltre il senatore Russo ritiene opportuna una utilizzazione della parola «figlio» ovvero «figli» in linea con la scelta sistematica, adottata nel testo del codice civile, a seconda del contesto normativo in cui tale termine debba essere utilizzato. Altre considerazioni riguardano il riferimento all'articolo 247 del codice civile, di cui all'articolo 4, comma 2, del testo del Comitato ristretto, che dovrebbe essere riformulato sostituendo le parole «commi 1 e 2» con le altre «commi 2 e 3», nonché l'espressione «rappresentante speciale per il minore» che andrebbe valutata tenendo presente che nel nostro sistema già esiste la figura del «curatore speciale per il minore», avuto riguardo all'articolo 80 del codice di procedura civile. Con riferimento all'articolo 3 del testo licenziato dal Comitato ristretto, particolar-

mente i commi 8, 9 e 10, il senatore Russo ritiene opportuna una ulteriore riflessione.

Il senatore CALLEGARO esprime forti perplessità in merito alla opportunità di dare seguito alla Convenzione in esame, in quanto il diritto nazionale interno gli appare più garantista nei confronti dei minori di quanto non si desuma dalla Convenzione medesima: in tale prospettiva non può non apprezzare la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 6, della Convenzione stessa, la quale consente allo Stato che ratifica di applicare comunque le norme nazionali più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti del fanciullo. Esprime, infine, perplessità sul concetto di discernimento sufficiente utilizzato dalla Convenzione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **587ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2168) SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996**

**(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996**

(Parere alla 3ª Commissione sul testo predisposto dal Comitato ristretto. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta anti-meridiana odierna.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che alla luce dei contenuti della Convenzione in titolo sarebbe stata necessaria l'assegnazione dei di-

segni di legge in esame in sede referente alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Alternativamente un'altra ipotesi avrebbe potuto essere quella di un intervento normativo che, a differenza del testo predisposto dal Comitato ristretto della 3ª Commissione permanente, si limitasse ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla medesima Convenzione senza essere accompagnato da un articolato complesso di modifiche al codice civile, alla legge n. 898 del 1970 (recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge n. 64 del 1994 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento). Non si possono infatti non manifestare forti perplessità nei confronti, ad esempio, della modifica proposta con l'articolo 3, comma 2, del testo predisposto dal Comitato ristretto che sovverte un principio radicato nel diritto di famiglia italiano come quello per il quale, nell'ambito della procedura di scioglimento del matrimonio, il minore di anni 14 viene sentito solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. Si tratta di una modifica del tutto non condivisibile e che viene a intervenire su un corpo di regole, elaborato nel corso degli anni anche grazie all'opera della giurisprudenza, che vede l'ordinamento italiano assicurare un livello di garanzie senz'altro superiore a quelle delineate nella Convenzione. A suo avviso tale livello deve essere difeso e se, per tornare al caso specifico sopra considerato, la Convenzione dovesse imporre un esito come quello prefigurato nel citato articolo 3, comma 2, del testo predisposto dal Comitato ristretto, sarebbe allora indispensabile una riflessione di carattere più generale sulla stessa opportunità di autorizzare la ratifica e dare esecuzione alla Convenzione medesima.

Conclude richiamando criticamente l'attenzione anche sulla previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 3 del testo in esame che modifica il terzo comma dell'articolo 348 del codice civile stabilendo che il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve obbligatoriamente sentire i minori di anni 12 e, se necessario, anche in considerazione della loro capacità di discernimento, quelli di età inferiore.

Il senatore FASSONE, pur sottolineando che l'ordinamento italiano già prevede nelle materie oggetto della Convenzione in titolo un livello di garanzie particolarmente elevato, rileva come tale Convenzione, analogamente ad altre in ambiti diversi, svolga l'importante funzione di assicurare uno *standard* di diritti o di impegno comune a tutti gli Stati che alla Convenzione hanno aderito. Inoltre gli strumenti convenzionali, contribuendo alla progressiva omogeneizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati interessati, assumono particolare rilievo ed importanza soprattutto in ambito europeo.

Le osservazioni svolte dal senatore Antonino Caruso, a suo avviso, non hanno un fondamento reale nella impostazione ispiratrice del testo predisposto dal Comitato ristretto della 3ª Commissione permanente. Infatti le modifiche previste si muovono, salvo un'unica eccezione, esclusivamente nella prospettiva di assicurare il diritto del minore a essere infor-

mato e a essere consultato nell'ambito di una serie di procedure a conclusione delle quali possono essere adottati provvedimenti i cui effetti coinvolgeranno il minore medesimo. A questo proposito, va però richiamata l'attenzione su un problema di tecnica normativa. Il testo in esame interviene puntualmente su una serie di situazioni, omettendo però di prenderne in considerazione altre – si pensi ad esempio a quelle previste negli articoli 250, quarto comma, e 252 del codice civile – e determinando così il rischio di disarmonie nell'ambito del sistema vigente. Al riguardo si chiede se non sarebbe preferibile che l'intervento normativo si limitasse piuttosto a introdurre una disposizione di carattere generale volta a riconoscere in ogni caso il diritto del fanciullo di essere informato e di esprimere la sua opinione in tutte le procedure che si svolgono davanti a un'autorità giudiziaria e che lo interessano.

Perplessità di merito suscita, invece, la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto, che modifica il secondo comma dell'articolo 264 del codice civile prevedendo la possibilità che, su istanza anche del figlio che abbia compiuto il 12° anno di età, il giudice possa autorizzare l'impugnazione del riconoscimento. Si tratta di una disposizione che modifica quella attualmente vigente abbassando il limite di età dai 16 ai 12 anni e che non si limita a garantire il diritto del fanciullo di essere informato e consultato, ma gli riconosce la possibilità di una manifestazione di volontà cui vengono ricollegati precisi effetti giuridici. Sul punto sarebbe, a suo parere, senz'altro opportuna una ulteriore e più approfondita riflessione.

Il senatore MARITATI, nel rilevare anch'egli che la legislazione italiana vigente assicura un elevato livello di garanzie a favore dei minori, non condivide le perplessità manifestate dal senatore Antonino Caruso in merito alla scelta di riconoscere a favore di questi un vero e proprio diritto di essere consultati, diversamente da quanto avviene attualmente. Al riguardo sottolinea come i minorenni di oggi siano più maturi di quanto non fossero i loro coetanei di venti anni fa e non ritiene che il fatto che essi vengano sentiti da un giudice potrebbe comportare il rischio di turbamenti e rendere sconsigliabile un'evoluzione del sistema normativo in tal senso.

Il senatore GRECO, pur condividendo alcune delle considerazioni svolte dal senatore Callegaro nella seduta antimeridiana odierna, ritiene che la Convenzione in titolo debba essere ratificata nella prospettiva essenziale di favorire, in progresso di tempo, una sempre maggiore omogeneizzazione tra gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati europei. Sottolinea altresì come una maggiore e più concreta attenzione dovrebbe poi essere rivolta soprattutto alle problematiche concernenti le risorse che effettivamente verranno rese disponibili per tradurre in pratica le innovazioni normative in esame.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PETTINATO ribadisce come l'obiettivo di fondo cui è ispirata la Convenzione in titolo si concretizza nel riconoscimento di una vera e propria soggettività giuridica del minore. Si tratta di un'impostazione che appare meritevole di attenta considerazione, anche se certamente non possono non manifestarsi alcune perplessità sia per quanto riguarda l'introduzione di formule normative particolarmente rigide, sia per quel concerne più in generale la tecnica di redazione delle disposizioni in questione.

Il testo predisposto dal Comitato ristretto della 3ª Commissione permanente non ha invece sviluppato le indicazioni, pur contenute nella Convenzione, volte a favorire lo sviluppo di strumenti di mediazione e di altri metodi di risoluzione dei conflitti in ambito familiare, una prospettiva questa che egli ritiene invece particolarmente interessante anche per i risultati positivi che analoghi interventi hanno conseguito in altre esperienze giuridiche. Al riguardo chiede al sottosegretario Maggi se il Governo sarebbe favorevole all'approvazione di una norma di delega da parte del Parlamento avente ad oggetto proprio la definizione di un intervento normativo di questo genere.

Rimane naturalmente fuori dall'ambito del provvedimento quello che, a suo avviso, è comunque un aspetto centrale del tema in discussione e cioè l'introduzione di un giudice specializzato in materia familiare.

Si riserva infine di presentare nella prossima seduta il testo di una bozza di parere che sottoporrà all'esame della Commissione.

Il sottosegretario MAGGI ritiene che il dibattito abbia fornito elementi senz'altro utili all'approfondimento della materia in esame e rileva come non possa non riconoscersi nella Convenzione, così come nel testo predisposto dal Comitato ristretto della 3ª Commissione permanente, la scelta di fondo di favorire e valorizzare nella misura maggiore possibile la partecipazione del minore nei procedimenti che lo interessano.

In attesa della bozza di parere che è stata preannunciata dal relatore, dichiara comunque la disponibilità del Governo a prendere in considerazione l'eventualità di una delega legislativa in materia di mediazione familiare, nei limiti peraltro in cui ciò risultasse concretamente praticabile alla luce degli attuali vincoli di bilancio.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PINTO comunica che, in occasione del sopralluogo effettuato nella giornata di martedì presso il carcere di Rebibbia da una delegazione della Commissione – cui si sono uniti anche altri parlamentari –, si è tenuto un incontro con i detenuti nel corso del quale è stato formulato l'auspicio dell'approvazione da parte del Parlamento di un provvedimento di indulto. Si tratta di un tema di grande rilievo e sul quale, come noto, sia

alla Camera che al Senato sono state appena promosse alcune iniziative legislative. Ha ritenuto pertanto opportuno convocare per mercoledì prossimo l'Ufficio di Presidenza della Commissione affinché nella sede istituzionalmente propria possa essere trattato il tema di un'eventuale inserimento all'ordine del giorno delle iniziative legislative in materia.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**295<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(4588) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000***

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, che ricorda come il presidente del Consiglio Prodi e il presidente russo Eltsin, in occasione della firma del «piano d'azione» sottoscritto a Roma il 10 febbraio 1998, dichiararono l'intenzione di concludere uno specifico accordo per l'assistenza italiana al programma di distruzione delle armi chimiche della Federazione russa. È noto infatti che l'arsenale chimico russo, ereditato dall'ex Unione Sovietica, ammonta a ben 40.000 tonnellate di armi chimiche, che dovrebbero essere distrutte entro il 2007, in attuazione della Convenzione di Parigi del 1993. Per raggiungere tale obiettivo, la Federazione russa dovrebbe sopportare costi altissimi, per la costruzione di sette impianti con le relative infrastrutture.

Date le condizioni critiche della finanza pubblica di quel paese, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e numerosi Stati dell'Europa occidentale hanno deciso di contribuire finanziariamente alla distruzione dello *stock* delle armi chimiche. Il contributo italiano, pari a 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, sarà impiegato per la progettazione e la costruzione di infrastrutture necessarie alla fornitura di gas, acqua ed energia elettrica per uno dei sette impianti, che sarà individuato in un momento successivo alla ratifica dell'accordo. Inoltre è prevista la fornitura di apparecchi sanitari e di monitoraggio dell'ambiente.



Le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo saranno il Ministero della difesa per la Federazione russa, e per l'Italia il Ministero degli affari esteri. Si è altresì convenuto che tutti i lavori saranno realizzati da un'impresa italiana, con il prevalente impiego di manodopera locale, e sono state opportunamente previste l'esenzione dai dazi doganali e misure di facilitazione per i tecnici che dovranno trasferirsi frequentemente nel territorio russo.

In conclusione il relatore Porcari ritiene che, nonostante un certo imbarazzo collegato alle violazioni dei diritti umani in Cecenia su cui il Consiglio d'Europa ha espresso una posizione di intransigenza, sia comunque opportuno ratificare con la massima sollecitudine l'accordo in esame. Infatti è interesse prioritario dell'Italia e dell'Occidente che si elimini quanto prima anche il terrificante arsenale chimico della Federazione russa e, più in generale, che i rapporti con quel grande paese siano improntati a un dialogo costruttivo.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede ulteriori informazioni sulle sostanze chimiche che dovranno essere distrutte, nonché sui connessi rischi ambientali. Domanda poi in qual modo sarà scelta l'impresa italiana cui affidare i lavori finanziati con il contributo italiano.

Il sottosegretario RANIERI dichiara di condividere le conclusioni del Relatore e, in particolare, sottolinea l'interesse di tutti gli Stati parte della Convenzione di Parigi ad aiutare la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche. Se realmente si desidera che tale programma sia efficace e avvenga in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente, si deve far ricorso a tecnologie estremamente costose, che quel paese non è attualmente in grado di finanziare con le sue sole risorse. Ben diversa è la situazione degli Stati Uniti, i quali disponevano di una quantità di armi chimiche leggermente inferiore – circa 35.000 tonnellate – ma in poco tempo ne hanno già distrutto 5.000 tonnellate.

L'impresa italiana cui saranno affidati i lavori sarà scelta dalle autorità russe, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, tra quelle che abbiano avuto una precedente esperienza di lavoro sul mercato russo.

Per quel che riguarda la questione cecena, l'Assemblea del Consiglio d'Europa ne discuterà dal 26 al 29 giugno e, in tale occasione, la presidenza italiana dovrà riferire sui risultati del monitoraggio sul rispetto dei diritti umani.

Il relatore PORCARI dà atto al Governo del suo impegno per conseguire un obiettivo altamente apprezzabile, nonché della tempestività con cui il disegno di legge che autorizza la ratifica dell'accordo è stato presentato al Parlamento. Esprime invece perplessità sull'articolo dell'accordo che attribuisce alle autorità russe la scelta dell'impresa italiana che fungerà da capo commessa, poiché in tal modo potrebbe non essere garantita la trasparenza necessaria a evitare imbarazzanti incidenti di percorso.

La senatrice DE ZULUETA dichiara che voterà a favore del disegno di legge, pur condividendo le perplessità del Relatore sulle modalità di scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. Invita pertanto il Governo ad assumere opportune iniziative per garantire rigore ed efficacia nella spesa delle somme stanziare.

Il senatore PIANETTA annuncia il suo voto favorevole, rilevando che l'articolo 4 dell'accordo prevede che l'impresa sia scelta dalla parte russa in accordo con la parte italiana: esistono quindi i presupposti per intervenire con decisione al fine di garantire rapidità, ma anche trasparenza nell'esecuzione dei lavori.

Il sottosegretario RANIERI assicura che le disposizioni dell'accordo consentono di esercitare adeguati controlli; si è dovuto però affidare alla parte committente la scelta dell'impresa, per tenere conto delle sue legittime preoccupazioni.

Il presidente MIGONE esprime un giudizio positivo sull'accordo in esame, auspicando che possa essere attuato con rigore e trasparenza.

Avverte poi che le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> hanno espresso parere favorevole e si passerà quindi al conferimento del mandato.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

**(4558) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995**

(Esame)

Il relatore, senatore MAGLIOCCHETTI, sottolinea con stupore il ritardo di cinque anni con cui inizia l'iter parlamentare dell'accordo in esame, sottoscritto il 22 maggio 1995 al fine di aggiornare l'accordo italo-canadese di sicurezza sociale firmato nel 1977. Restano fermi tutti i benefici già previsti da tale accordo, che è stato migliorato in alcuni punti significativi, e rimane valido anche il principio dell'applicazione ai lavoratori della legislazione in vigore nel paese in cui prestano la loro opera, salvo le deroghe previste per particolari categorie di persone protette dalle leggi del paese di provenienza.

Tra le principali novità del nuovo regime pattizio ricorda la possibilità dell'automatica estensione dell'accordo a nuove categorie di lavoratori, in conseguenza della modificazione delle leggi vigenti nei due paesi. Ricorda poi che si è prevista una deroga al criterio territoriale a favore dei lavoratori inviati dalle imprese nazionali nell'altro Stato contraente, mantenendo l'applicazione della legge nazionale per tutto il periodo di servizio all'estero. È stato altresì esteso il ricorso al principio della totalizzazione dei periodi contributivi riconosciuti nei due paesi contraenti, che varrà ora

per tutte le prestazioni pensionistiche e anche per i periodi maturati in Stati terzi con i quali l'Italia e il Canada hanno concluso separati accordi di sicurezza sociale.

Il relatore Magliocchetti sottolinea infine che le province del Canada potranno concludere con l'Italia specifiche intese in materia di sicurezza sociale, in conformità con le disposizioni fondamentali dell'accordo in esame.

Il presidente MIGONE si associa ai rilievi del Relatore sul grave ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se è tuttora in vigore la prassi basata sul silenzio-assenso nel concerto interministeriale sui disegni di legge relativi agli accordi internazionali, prassi che il Governo presieduto da Lamberto Dini introdusse raccogliendo un invito della Commissione. Osserva infine che numerosi accordi internazionali potrebbero essere ratificati senza il ricorso al disegno di legge, che oggi avviene anche per intese quasi irrilevanti.

Il sottosegretario RANIERI ritiene opportuno ratificare senza ulteriori perdite di tempo l'accordo italo-canadese, il cui contenuto è stato sufficientemente illustrato dal Relatore. Si riserva di rispondere alla domanda del Presidente, nonché di studiare ulteriori misure volte a eliminare i ritardi nella ratifica degli accordi internazionali.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea che il vero concerto interministeriale dovrebbe avvenire, in modo serio e approfondito, prima della sottoscrizione degli accordi internazionali. Quando questo atto che impegna lo Stato è già compiuto, si deve procedere speditamente alla ratifica salvo ripensamenti nel merito, che imporrebbero però l'apertura di un negoziato per modificare il testo dell'accordo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che, nell'ambito delle riforme istituzionali, si potrebbe prevedere anche il silenzio-assenso del Parlamento, che implica un'informazione immediata sugli accordi sottoscritti e una sorta di potere di *recall* da parte delle Camere.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere quest'ultima proposta del senatore Vertone Grimaldi, che consentirebbe di non modificare l'articolo 80 della Costituzione, attribuendo al Governo, in prima istanza, ed eventualmente al successivo intervento del Parlamento la responsabilità di decidere se un accordo internazionale rientra tra quelli di natura politica.

Avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole mentre la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta, a condizione che la cifra «995 milioni» relativa agli oneri per il 2002 sia sostituita con l'altra «2.845 milioni». Poiché non è del tutto chiara la *ratio* di tale parere, propone che un eventuale emendamento sia presentato in Assemblea, dopo gli opportuni approfondimenti.

Concorda la Commissione.

Il presidente MIGONE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

*(4580) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, che dà conto del contenuto dell'accordo in esame, del tutto analogo a quello di altri accordi in materia di autotrasporto di viaggiatori e merci. Nel caso di specie si dovrebbe piuttosto valutare l'opportunità politica di ratificare un accordo di tal tipo con un paese come la Macedonia, che numerosi osservatori includono tra i cosiddetti «Stati etnico-mafiosi» che sono nati negli ultimi anni nella penisola balcanica. Tale riflessione andrebbe inserita in un'analisi approfondita dei traffici legali e illegali che avvengono tra le due sponde dell'Adriatico.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva il linguaggio molto impreciso che si riscontra in questo e in altri accordi internazionali, che sono probabilmente redatti sulla base di un generico modello non sufficientemente adattato alle singole realtà nazionali.

Il sottosegretario RANIERI dichiara che il Governo non considera affatto la Macedonia uno Stato etnico-mafioso, ma, pur non ignorando i suoi numerosi problemi, le riconosce una dignità di interlocutore ed apprezza la convivenza pacifica su cui si è retto finora il difficile equilibrio tra la maggioranza macedone e la minoranza albanese. Auspica dunque una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere di nulla osta a condizione che l'onere finanziario per il 2000, valutato in lire 6,5 milioni, sia più congruamente valutato in lire 13 milioni. Il Relatore ha pertanto presentato l'emendamento 3.1, che recepisce tale parere.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Mette poi in votazione la proposta di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(4571) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998*

(Esame)

Il relatore CORRAO osserva che l'accordo di collaborazione culturale tra Italia e Argentina è uno dei più ampi mai sottoscritti dal Governo, come del resto si può comprendere tenendo conto dei profondissimi legami esistenti tra i due popoli. Inoltre si è scelto opportunamente di inserire nell'accordo anche disposizioni riguardanti le coproduzioni cinematografiche, evitando di farne oggetto di una specifica intesa, come è avvenuto in altri casi.

Tra gli aspetti positivi del testo in esame, ricorda gli incentivi per la traduzione delle opere letterarie, gli interventi per il restauro dei beni culturali e archeologici, la collaborazione nel settore radiotelevisivo e soprattutto la previsione di accordi universitari per istituire cattedre di letteratura dei due paesi, corsi di lingua e letterati. A tal riguardo esprime la convinzione che questi interventi consentano una diffusione della lingua e della letteratura italiana maggiore e qualitativamente superiore rispetto a quella che si ottiene mediante le scuole italiane all'estero.

Desti invece perplessità la mancanza di una precisa strategia, nonché di un coordinamento tra i numerosi ministeri e le altre amministrazioni pubbliche cui spetta l'attuazione dell'accordo. Inoltre non vi è nessuna menzione, neppure nel preambolo, del rispetto dei diritti umani, che pure costituisce un argomento sensibile per un paese come l'Argentina, che nel recente passato ha vissuto la drammatica esperienza dei *desaparecidos*.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene opportuno valorizzare la collaborazione nel settore radiotelevisivo, anche in considerazione delle dimensioni geografiche dell'Argentina, che lasciano temere la concentrazione di quasi tutti gli interventi nella capitale, a fronte di una grande domanda di cultura italiana che si coglie in tutto il paese. Sarebbe inoltre opportuno collegare le coproduzioni cinematografiche alla realizzazione di programmi televisivi, anche per migliorare la qualità delle trasmissioni nei paesi sudamericani, che è a suo avviso mediamente bassa.

Il presidente MIGONE avverte che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4580

### Art. 3.

*Al comma 1, sostituire la cifra: «6,5 milioni» con l'altra: «13 milioni».*

**3.1**

IL RELATORE

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**224ª Seduta***Presidenza del presidente*  
**DI BENEDETTO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 8,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02107 evidenziando che il programma Euro Fighter 2000 trova origine e motivazione nell'esigenza operativa di sostituire, a partire dal 2002, gli attuali velivoli intercettori con un nuovo mezzo di concezione avanzata, pena il completo decadimento del sistema di Difesa Aerea nazionale.

A tale scopo, già dagli inizi degli anni 80, si cominciò a considerare in varie sedi la possibilità di realizzare un aereo da combattimento europeo. Tali contatti sfociarono prima in un progetto (1983) e quindi in uno studio di fattibilità (1984). Nel 1988 fu firmato il *Memorandum* d'intesa per la fase di sviluppo e sperimentazione del nuovo velivolo. Al progetto furono inizialmente interessate Italia, Germania, Spagna e Francia. Successivamente, nel 1985, alla Francia subentrò la Gran Bretagna.

Il numero iniziale dei velivoli fu stabilito in 765 esemplari, dei quali 250 per la Gran Bretagna, 250 per la Germania, 165 per l'Italia e 100 per la Spagna, con la seguente suddivisione del lavoro tra le aziende capo-commessa dei singoli Paesi: Germania 33% (fusoliera centrale e impennaggio verticale); Regno Unito 33% (fusoliera anteriore ed ala destra); Italia 21% (fusoliera posteriore ed ala sinistra); Spagna 13% (fusoliera posteriore ed ala destra). Le stesse percentuali furono previste anche per lo sviluppo del motore nell'ambito del consorzio *Eurojet*, composto dalle industrie nazionali dei Paesi partecipanti.

Nel 1992, la Germania fu sul punto di uscire dal progetto sia per l'eccessivo costo della propria partecipazione, sia per la sua inadeguatezza rispetto al quadro geo-strategico venutosi a determinare con il dissolversi dell'Unione Sovietica. Nello stesso anno, tuttavia, nella considerazione che il programma costituiva un importante obiettivo per acquisire capacità militare, con un valido rapporto costo-efficacia, e per consentire alle industrie europee di rimanere all'avanguardia nella tecnologia aerospaziale, furono intraprese iniziative per riesaminare il requisito operativo del velivolo e per rimodulare il costo complessivo del programma, portando così la Germania a confermare la propria partecipazione al progetto.

In tale occasione fu anche attuata una rimodulazione delle esigenze quantitative, passando dagli iniziali 765 a 667 velivoli (Germania 200, Gran Bretagna 250, Italia 121 con una opzione per altri 9 e Spagna 87). In termini economici il costo iniziale del programma, stimato pari a 21.944 miliardi di lire (181 miliardi di lire per velivolo) fu ridotto a 15.759 miliardi di lire (104,9 miliardi per velivolo).

Per quanto riguarda l'Italia, l'eventuale fallimento del progetto avrebbe comportato incidenze negative sia per l'occupazione, con la perdita di 10.000 posti di lavoro, senza contare gli effetti indotti, sia per la dispersione delle risorse spese fino a quel momento nei relativi programmi di ricerca e sviluppo.

Con riferimento specifico ai quesiti posti dall'interrogante, egli rappresenta che il costo unitario di produzione è formato dal costo medio del velivolo pronto al volo incrementato dai costi non ricorrenti, ripartiti su tutti i velivoli prodotti e costituiti sostanzialmente dagli investimenti necessari all'allestimento delle attrezzature industriali di produzione. Tale costo è pertanto determinato dalla somma della quota relativa all'industrializzazione e produzione divisa per 121 esemplari. Come già accennato, il costo risulta dell'ordine dei 100 miliardi di lire per velivolo.

Per quanto riguarda il costo del velivolo JSF (*Joint Strike Fighter*), esso è stimato in circa 55 miliardi, per la versione convenzionale, ed in circa 70 miliardi, per quella a decollo verticale. Come appare evidente, il costo del velivolo statunitense è effettivamente molto più contenuto di quello del velivolo europeo. Incide su ciò il fatto che l'industria aeronautica degli Stati Uniti consente la realizzazione di economie di scala ancora impensabili per un consorzio di costruttori, quali quelli europei. Inoltre bisogna considerare che i costi si riducono con il numero dei velivoli programmati, che, nel caso del mezzo statunitense, per le sole esigenze nazionali, sono previsti in 3.000 esemplari, a cui quasi certamente si agguinceranno commesse di altri Paesi. Infine, e soprattutto, occorre evidenziare che la comparazione tra i due mezzi, quello europeo e quello statunitense, non può limitarsi ai costi ma deve prendere anche in considerazione gli aspetti qualitativi della destinazione d'impiego e delle capacità tattico-strategiche dei due velivoli.

Con riferimento all'articolo apparso sul «Sole 24 ore» del 15 luglio 1998, osserva che è proprio in coerenza con le dichiarazioni rese dal Ministro della Difesa *pro-tempore*, che s'intende sviluppare l'industria aereo-



nautica nazionale in chiave europea, in modo da ridurre la pressoché totale dipendenza dall'estero per materiali e tecnologie avanzate e da creare condizioni favorevoli anche sul piano occupazionale. Inoltre, il ruolo di coprotagonista che l'Italia va sempre più assumendo nelle operazioni militari internazionali richiede anche una crescita delle capacità delle industrie della Difesa, coerente con quel ruolo.

In tale quadro, un'ipotetica rinuncia a proseguire nella partecipazione nazionale al programma EF2000 mal si concilierebbe con la credibilità ed il ruolo che l'Italia sta rivestendo in tutti gli ambiti internazionali e più in particolare nel contesto europeo ed atlantico e che richiede, oltre ad un impegno coerente ed efficace, anche scelte chiare e stabili nei confronti degli altri *partners*.

Il senatore RUSSO SPENA replica per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02102 evidenziando che la situazione lamentata era da attribuire al sovraccarico di chiamate di numeri telefonici corrispondenti a quelli del centralino della direzione generale della leva che, dovendo soddisfare le esigenze complessive di tutta la direzione, poteva far riscontrare difficoltà di collegamento. Proprio per ovviare a tali inconvenienti la direzione generale della Leva ha nel frattempo costituito l'Ufficio relazioni con il pubblico, al quale è possibile rivolgersi, nelle ore di ufficio dei giorni lavorativi, componendo il numero verde 800.010.010. Tale ufficio ha, infatti, lo scopo primario di consentire ad un ampio bacino di utenza l'accesso diretto alle informazioni, senza incorrere nei disagi cui l'interrogante si riferisce. In ultimo, per completezza di informazione, rappresenta che, dal 1° gennaio 2000, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il Servizio Civile è subentrata alla direzione generale della Leva nella gestione degli obiettori di coscienza. Presso il citato ufficio è attualmente operativa una apposita struttura, cui è demandato il compito di curare le relazioni con il pubblico, raggiungibile telefonicamente attraverso i numeri 06-4922.4282 e 06-4922.4289.

Il senatore BEVILACQUA replica per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02256 rilevando, anche a nome del Ministro degli affari esteri, che le preoccupazioni sollevate a suo tempo dall'interrogante, circa una grave degenerazione della situazione in Albania, trovano oggi una diversa situazione nel Paese, nonostante episodi di violenza che pur si registrano e che spesso devono essere ricondotti ad attività criminali.

Evidenzia che certamente l'avvicinarsi della scadenza elettorale, con le consultazioni amministrative previste in autunno, e l'avvio - di fatto - della campagna elettorale, con i contrapposti schieramenti dei partiti di Governo (che fanno capo al Partito socialista) e dei partiti di opposizione

(che fanno capo al Partito democratico) ha contribuito a riaccendere il clima politico in Albania. Nella circostanza vi è da attendersi che l'opposizione accentui sempre più le sue critiche, non solo nei riguardi dell'operato del Governo, ma anche nei confronti della Comunità internazionale e dell'OSCE, che coordinerà e seguirà da vicino lo svolgimento del processo elettorale.

Sottolinea che è importante che le elezioni possano svolgersi in un quadro di legittimità democratica e possano essere giudicate dai competenti organismi dell'OSCE «*free and fair*», onde evitare strumentalizzazioni di parte.

Ricorda che da parte italiana, il Governo si sta adoperando – anche nel contesto dell'Unione Europea – per sensibilizzare le autorità albanesi sull'importanza di costituire una Commissione elettorale centrale realmente indipendente. Le conclusioni del prossimo Consiglio degli affari generali dell'Unione Europea dovrebbero recare un apposito paragrafo sull'argomento.

Rileva, inoltre, che gli ultimi sviluppi politici in Albania – in particolare il comizio tenuto dall'opposizione a Valona, «roccaforte» del partito socialista, che non ha dato luogo alle temute manifestazioni di piazza – evidenziano un miglioramento del clima politico quanto a moderazione democratica. Infatti, il Governo ha consentito lo svolgimento del comizio e l'opposizione non ha alimentato le proteste.

In tale contesto il monitoraggio della presenza italiana in Albania – per quanto riguarda le imprese, i connazionali e gli interessi italiani in genere – è compiuto costantemente dall'Unità di crisi del ministero degli affari esteri. In particolare, viene tenuto un piano aggiornato sulla presenza degli operatori italiani in Albania e di tutti i nostri connazionali che si trovano comunque in quel Paese. L'unità di crisi dispone di dettagliati piani di intervento che vengono aggiornati costantemente e rispondono a requisiti di operatività per l'evacuazione di connazionali dalle aree di crisi in caso di pericolo.

In ordine alle ripercussioni e possibili rischi che potrebbero investire il contingente militare italiano impegnato nel processo di ricostruzione dell'Albania nel quadro degli accordi bilaterali, innanzitutto, ricorda il miglioramento della situazione generale e comunque fa presente che *in loco* operano alle dipendenze del «Comando operativo di vertice interforze», il 28° Gruppo navale, che assicura lo svolgimento di un servizio di sorveglianza nelle acque territoriali albanesi, per prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione illegale.

Fa presente che è, inoltre, in atto l'operazione «ALBIT» (Albania – Italia), in Valona con il compito di provvedere alla sicurezza del personale impegnato nella ristrutturazione della Scuola di volo albanese, della pista di volo di Pish-Poro e del personale del Ministero dell'Interno che opera a Valona.

Il personale del contingente militare italiano nell'ambito degli accordi bilaterali dispone di norme di comportamento e di misure di autodifesa commisurate al rischio valutato in dette situazioni.

Il senatore MANCA replica per dichiararsi soddisfatto.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza dei senatori Dolazza e Cecato, dichiara decadute le interrogazioni nn. 3-01445 e 3-02215.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## **FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**358ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**GUERZONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente GUERZONI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7, già illustrati nella precedente seduta.

Il relatore BONAVITA invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, concernenti misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione, facendo presente che la Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge su tale materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.7, egli giudica inidonea la copertura prevista, e ritiene altresì già sufficiente la disciplina tributaria agevolativa vigente per la ristrutturazione degli immobili.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere espresso sugli emendamenti relativi all'imposta di successione ed esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.7.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER ed il senatore CASTELLANI hanno ritirato, rispettivamente, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.3 il senatore D'ALÌ chiede che la Commissione si esprima sull'emendamento 7.0.2, sottolineando altresì che le proposte di modifica al disegno di legge in esame alla Camera dei deputati in materia di successione, illustrate ieri dal Ministro delle finanze, non appaiono sufficienti a raggiungere il risultato voluto dalla propria parte politica che è quello di abolire completamente l'imposta di successione.

Prendendo atto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, egli specifica che la norma di copertura quantifica in 80 miliardi annui l'onere previsto.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 viene respinto.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.7, il senatore ROSSI fa presente al relatore ed al rappresentante del Governo che l'emendamento non riguarda i beni immobili sottoposti a vincolo architettonico ed ambientale, bensì le opere d'arte, inserite in immobili storici, per le quali si propone l'abbattimento dell'aliquota IVA sui restauri.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma e dichiara di condividere pienamente l'emendamento 7.0.7 che, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame di emendamenti riferiti all'articolo 8.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il Presidente GUERZONI dichiara inammissibili gli emendamenti 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, relativamente al secondo comma, e 8.15.

Il Presidente dichiara inoltre improponibili gli emendamenti 8.10, relativamente al primo comma, 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 (di identico contenuto), in quanto modificano in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

Dopo che il senatore CASTELLANI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 8.1, il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 8.2, volto ad esentare dal pagamento dell'imposta di bollo le comunicazioni relative a titoli di partecipazione al capitale di banche di credito cooperativo e banche popolari, per un complessivo valore nominale pari a 1000 Euro. In ossequio al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, egli specifica che gli oneri valutati in 3 miliardi annui decorrono dall'anno 2000.

Il relatore BONAVITA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.4. Egli esprime poi parere favorevole sull'emendamento 8.1, a condizione che sia specificato che la disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2001.

Il sottosegretario D'AMICO, in analogia con quanto proposto relativamente ad un emendamento concernente le agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli per famiglie con figli affetti da *handicap*, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ritiene opportuno approfondire la questione delle agevolazioni in parola in Assemblea, dopo la reiezione «tecnica» dell'emendamento 8.1. Dichiarata infatti la disponibilità del Governo ad avanzare una proposta di sintesi da sottoporre all'Assemblea.

Il relatore BONAVITA ritiene preferibile approvare l'emendamento 8.1.

Sull'emendamento 8.2 il RELATORE esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario D'AMICO, ritiene che la parte dispositiva dell'emendamento possa essere riformulata con una dizione più precisa dal punto di vista tecnico, riproponendo sostanzialmente l'emendamento 8.3, proposto dal relatore, e dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Il senatore PASQUINI riformula l'emendamento nel senso proposto dal sottosegretario (8.2 nuovo testo).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **359ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 8, il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1, a condizione che la disposizione abbia decorrenza dal 1° gennaio 2001, e che sia conseguentemente modificata anche la disposizione di copertura degli oneri.

Sull'emendamento 8.2 (nuovo testo) il Sottosegretario specifica che l'onere stimato in 3 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000, risulta sicuramente sovrastimato anche rispetto alla portata della nuova formulazione; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 8.4.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 8.1 e lo riformula nel senso proposto dal Sottosegretario (8.1 nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 (nuovo testo) viene approvato.

Viene poi accolto l'emendamento 8.2 (nuovo testo), a cui avevano apposto la propria firma i senatori Ventucci e D'Alì.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 8.4.

Su richiesta dei senatori ROSSI e CIMMINO, il Presidente GUERZONI ribadisce le motivazioni delle dichiarazioni di improponibilità di emendamenti volti a modificare in maniera frammentaria disposizioni recate da atti non aventi forza di legge, in ossequio alla circolare del 1997, del Presidente del Senato, sulla istruttoria legislativa.

Il senatore CIMMINO, pur prendendo atto della dichiarazione del Presidente Guerzoni, sottolinea che l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale per le cessioni di beni ai viaggiatori a bordo degli aeromobili appare particolarmente complesso, valutato alla luce del divieto di utilizzare a bordo apparecchiature elettroniche.

Anche il senatore VENTUCCI concorda sulla necessità di individuare gli strumenti normativi più adeguati per risolvere la spinosa questione.

Il Presidente GUERZONI, ribadendo la dichiarazione di improponibilità, ritiene possibile formulare uno strumento di indirizzo che impegni il Governo ad emanare la normativa secondaria secondo le modalità volute dagli emendamenti.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO si riservano di esprimere il parere sull'ordine del giorno, allorquando esso sarà formalizzato.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 8.

Il Presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.11, 8.0.12 e 8.0.13.

Si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti aggiuntivi.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, di identico contenuto, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.9 e 8.0.10.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, di identico contenuto; esprime invece parere contrario sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.9 e 8.0.10.

Il Presidente GUERZONI fa presente che gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 8.0.3, recano un riferimento normativo errato.

Prendendo atto di tale rilievo, i senatori CASTELLANI e VENTUCCI ritirano gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5. Successivamente i senatori D'ALÌ, ROSSI, CIMMINO, VENTUCCI e COSTA aggiungono la firma all'emendamento 8.0.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, di identico contenuto; viene invece respinto l'emendamento 8.0.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.10, ai quali aveva aggiunto la firma il senatore D'Alì.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 9.

Il Presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.6 e 9.0.7.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 9.0.5 finalizzato ad agevolare l'utilizzo del GPL per autotrazione da parte degli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico, al fine di incentivare l'utilizzo di tale carburante il cui alto costo di esercizio ne ha finora impedito la diffusione.

Il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.0.8.



Il relatore BONAVITA si rimette al parere del Governo sull'emendamento 9.0.5.

Il sottosegretario D'AMICO ricorda che il prelievo tributario sul GPL è differenziato in relazione all'utilizzo di tale combustibile, per autotrazione o per riscaldamento. L'incentivo proposto dall'emendamento, con finalità ambientali, appare in linea con le indicazioni delle autorità comunitarie. Egli esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 9.0.5, a condizione che la disposizione abbia decorrenza 1° gennaio 2001 e che, conseguentemente, anche la norma di copertura degli oneri sia riformulata.

Il senatore VENTUCCI ritira l'emendamento 9.0.5 e ne riformula il contenuto (9.0.5 nuovo testo).

Su tale emendamento aggiungono la firma i senatori Cimmino e Rossi.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.5 (nuovo testo) viene approvato.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 9.0.8.

Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo 10 da parte del relatore, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, il Presidente GUERZONI pone in votazione il mantenimento del testo.

La Commissione respinge il mantenimento del testo.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Il Presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 10.0.3, 10.0.5 (commi 1 e 2) e 10.0.6.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, con i quali si propone, con modalità alternative, di eliminare ogni differenza di prelievo fiscale sul gas metano utilizzato per usi domestici oggi presente nei vari territori del Paese. Sia la strada di equiparare verso l'alto le accise, ovvero di parametrare le stesse verso le aliquote più basse hanno lo scopo di introdurre una sostanziale equità fiscale.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 10.0.4, facendo presente che la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili dei terreni golenali è motivata dal fatto che in alcuni casi le opere pubbliche di salvaguardia

degli argini fluviali rendano praticamente inutilizzabile da parte dei rispettivi proprietari consistenti parti di terreno con conseguente riduzione del valore dello stesso.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 10.0.5, per la parte dichiarata ammissibile, facendo presente che il comma 3 dell'emendamento concerne la materia del trattamento tributario di emolumenti pagati a coloro che operano nel campo degli sport considerati dilettantistici. La sua proposta emendativa è finalizzata ad introdurre le aliquote progressive anche per i consistenti emolumenti percepiti da alcune categorie che operano in tali settori sportivi definiti dilettantistici.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 10.0.7, finalizzato ad evitare il pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici nel caso di furto o rapina, e comunque in caso di totale estraneità delle aziende per la perdita del prodotto.

Si danno quindi per illustrati tutti i successivi emendamenti (da 10.0.8 a 10.0.14) che, con formulazione diversa, affrontano la tematica della esenzione dall'accisa sui prodotti alcolici nel caso di furto o rapina.

Sull'emendamento 10.0.1, sul quale il RELATORE ed il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario, interviene il senatore ROSSI facendo presente che lo stesso ministro Del Turco ha annunciato una serie di misure volte ad equiparare il trattamento fiscale sui combustibili utilizzati su tutto il territorio nazionale.

Il relatore BONAVITA motiva il parere contrario con la necessità di non penalizzare i territori del Mezzogiorno, verso i quali l'aliquota agevolata aveva la finalità di incentivare la metanizzazione.

Il senatore ROSSI contesta tale interpretazione, facendo presente che l'accisa agevolata è prevista anche nei territori non metanizzati.

Dopo le dichiarazioni di voto contrarie del senatore D'ALÌ e del senatore CIMMINO, posto ai voti, l'emendamento 10.0.1 viene respinto.

Sull'emendamento 10.0.2, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO, il senatore ROSSI fa polemicamente notare che la contrarietà espressa non tiene conto del contenuto sostanzialmente agevolativo dell'emendamento.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.0.2.

Il sottosegretario D'AMICO puntualizza che le dichiarazioni del ministro Del Turco concernono l'IVA sui combustibili per riscaldamento.

Egli ribadisce peraltro il proprio parere contrario sull'emendamento 10.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.2 viene respinto.

Sull'emendamento 10.0.4, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore BONAVITA, il sottosegretario D'AMICO motiva il parere contrario facendo presente che la formulazione dell'emendamento proposto appare indirizzata esclusivamente a terreni appartenenti al Demanio. D'altro canto, egli ritiene che l'autonomia impositiva degli enti locali possa, in alcuni casi, tener presenti particolari situazioni.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ ribadisce la natura equitativa dell'emendamento, che egli potrebbe anche riformulare con riferimento esclusivo ai terreni golenali privati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.4 viene respinto.

Il RELATORE propone al senatore Pasquini di accantonare l'emendamento 10.0.5, al fine di esaminarlo congiuntamente agli emendamenti concernenti il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche, precedentemente accantonati.

Con l'assenso del presentatore, l'emendamento 10.0.5 (per la parte ammissibile) viene accantonato.

Sugli emendamenti concernenti l'accisa sui prodotti alcolici in caso di furto o rapina, il RELATORE propone ai presentatori di ritirare gli emendamenti per convergere sull'emendamento 10.0.11, la cui formulazione egli ritiene tecnicamente più precisa. Egli peraltro ritiene opportuno integrare ulteriormente tale emendamento.

Il senatore VENTUCCI sottolinea l'esigenza di eliminare ogni dubbio interpretativo sulla portata dell'emendamento in votazione. In particolare, non condivide la previsione di una sospensione del pagamento dell'accisa in attesa del decreto di archiviazione o di sentenza irrevocabile.

Dopo che il relatore BONAVITA ha convenuto sulla necessità di approfondire la tematica, il sottosegretario D'AMICO, nel dichiarare la piena disponibilità del Governo ad affrontare la questione, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti al fine di esaminarne approfonditamente anche i risvolti di procedura penale.

Il presidente GUERZONI, dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti da 10.0.7 a 10.0.14.

Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo 11 da parte del relatore, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole, il Presidente GUERZONI pone in votazione il mantenimento del testo.

La Commissione respinge il mantenimento del testo.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.

Il presidente GUERZONI in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.13, 11.0.15, 11.0.17, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22 e 11.0.24.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 11.0.14, volto a ridurre il costo del gasolio utilizzato dalle navi da pesca al fine di eliminare il differenziale esistente tra il costo del combustibile in Italia e quello praticato negli altri paesi dell'Unione europea.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 11.0.18, sottolineando la confusione ingeneratasi per l'accavallarsi di una disciplina non coerente in materia di obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il trasporto di vini e prodotti vinosi.

Dopo che il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.14, il sottosegretario D'AMICO invita il RELATORE a ritirare l'emendamento 11.0.18, facendo presente che comunque la disciplina accessoria del documento di trasporto per i prodotti vinosi deve tener conto del fatto che si tratta di un prodotto sottoposto ad accisa.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e CIMMINO, l'emendamento 11.0.14 viene respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e CIMMINO, l'emendamento 11.0.18 viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 12, si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.

Il RELATORE aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.0.1 che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti viene approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore BONAVITA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.1 soppressivo dell'articolo, in considerazione del fatto che le disposizioni da esso recate sono inserite nel decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 14.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e contrario sugli emendamenti 14.2 e 14.3. Sull'emendamento 14.4, che prevede la proroga del termine per la notifica dei ruoli relativi alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti, egli ritiene che l'emendamento potrebbe utilmente essere trasformato in articolo aggiuntivo, per evitare la preclusione conseguente all'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo.

Il relatore BONAVITA aggiunge la firma e preannuncia la riformulazione dell'emendamento nel senso proposto dal Sottosegretario.

I senatori ALBERTINI e ROSSI, prendendo atto della dichiarazione del Relatore circa la vigenza delle disposizioni recate dall'articolo 14 chiedono di poter riformulare gli emendamenti 14.2 e 14.3, al fine di evitare la dichiarazione di preclusione.

Il presidente GUERZONI fa presente che la eventuale approvazione dell'emendamento 14.1 rende definitivamente preclusi gli emendamenti già presentati.

Il relatore BONAVITA rinuncia a riformulare l'emendamento 14.4.

Posto ai voti l'emendamento 14.1 viene approvato. Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame e quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336****Art. 7.**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I prodotti editoriali, i prodotti per attività ludiche e ricreative e le dotazioni informatiche non più commercializzati, che vengono ceduti gratuitamente, agli istituti di prevenzione e pena, nonché alle istituzioni scolastiche o agli enti religiosi o alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale, del volontariato e dell'assistenza, sono considerati distrutti agli effetti dell'IVA e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera *d*) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**7.1**

MINARDO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «informatiche» aggiungere le seguenti: «, computerizzate, telematiche nonché di telefonia fissa e mobile».*

**7.2**

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «gratuitamente» aggiungere le seguenti: «agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle associazioni e fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle ONLUS e alle *pro-loco*».*

**7.3**

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «nonchè agli enti religiosi, alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale del volontariato e dell'assistenza».*

7.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e bibliotecarie».*

7.5

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e a quelle assistenziali».*

7.6

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «ovvero limitatamente alle pubblicazioni, agli autori delle medesime».*

7.7

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie».*

7.8

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «o enti di ricerca».*

7.9

GUBERT

*Sopprimere il comma 2.*

All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**7.10**

MINARDO, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**7.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero



del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**7.0.2**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**7.0.3**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

**7.0.4**

TAROLLI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

**7.0.5**

ROSSI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

**7.0.6**

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis.**

*(Aliquota IVA ridotta per interventi di restauro)*

1. I lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti Sovrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici e che riguardino opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra od altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento».

**7.0.7**

ROSSI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo", sono sostituite dalle seguenti: "in quanto di durata inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo"».

**7.0.8**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento"».

**7.0.9**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Razionalizzazione del sistema di tassazione dell'IVA nel settore agricolo)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle certificazioni dei prodotti DOP, IGP, AS di cui ai Regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 1992, nonché alla certificazione e agli attestati di controllo dei prodotti biologici di cui al regolamento CEE n. 2092 del 1991, è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 15 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare

entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

3. Nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, il numero 19) è sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ad esclusione dei concimi minerali azotati semplici e composti; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura";

b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110) è soppresso, conseguentemente, alla Tabella B dello stesso provvedimento, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) prodotti fitosanitari nonché concimi minerali azotati semplici e composti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748;"».

**7.0.10**

PIERONI

## **Art. 8.**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" con: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel."; conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "ed automobilistica".

4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

**8.1**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" con: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore die-

sel."; conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "ed automobilistica".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

**8.1** (Nuovo testo)

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione dei titoli di partecipazione al capitale di banche di credito cooperativo e banche popolari, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dal comma 2-bis, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**8.2**

PASQUINI, COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Alla nota 3-ter, del comma 2-bis, dell'articolo 13, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.".

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dal comma 4-bis, valutato in lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**8.2** (Nuovo testo)

PASQUINI, VENTUCCI, D'ALÌ

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla nota 3-ter, del comma 2-bis, dell'articolo 13, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".».

**8.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea».

**8.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro

delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995».

**8.5** PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le dichiarazioni di prosecuzione delle attività a carico dei titolari di licenze commerciali ed autorizzazioni, previste dalle circolari nn. 559/C 61212982 del 22 gennaio 1996 del Ministero dell'interno e 13/E del 19 gennaio 1998 del Ministero delle finanze e presentate ai comuni ed alle questure devono essere redatte in carta semplice».

**8.6** ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, lettera c), le parole: "una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento all'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite con le seguenti: "un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 30 per cento della durata complessiva dell'intrattenimento dichiarata agli organi di controllo e, in caso di intrattenimento breve, di durata inferiore ad almeno un'ora"».

**8.7** COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, lettera c), le parole: "una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento all'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite con le seguenti: "un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno un'ora".

**8.8** COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 9, comma 1, della Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e suc-

cessive modificazioni, dopo le parole: "di assicurazioni sociali obbligatorie" inserire le parole: ", di previdenza integrativa"».

**8.9**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera *ss*) è aggiunta la seguente:

"*tt*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro della Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili";

"4-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, al comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92 del Consiglio;"».

**8.10**

ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera *ss*), è aggiunta la seguente:

"*tt*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

**8.11**

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera *ss*), è aggiunta la seguente:

"*tt*) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

**8.12**

NAPOLI



*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, all'articolo 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

"s-bis) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

**8.13**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss), aggiungere la seguente:

"tt) le cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effettuate nell'ambito degli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili"».

**8.14**

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri".».

**8.15**

PREDA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "e in materia tavolare" sono soppresse».

**8.0.1**

GUBERT, ROSSI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopprimere le parole: "e in materia tavolare"».

**8.0.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento" con le seguenti: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 70 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**8.0.3**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ, CIMMINO, ROSSI,  
VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8

per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**8.0.4**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**8.0.5**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

**8.0.6**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

**8.0.7**

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Nella tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole "i trasferimenti coattivi 8 per cento", sono sostituite dalle seguenti "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per cento».

**8.0.8**

MARINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Razionalizzazione in materia di tassa di circolazione)*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 3 prima delle parole: "sono soggette" inserire la parola: "non". Conseguentemente il secondo e terzo periodo dello stesso comma sono abrogati.

2. Le minori entrate a carico delle Regioni pari a lire 6 miliardi per il 2000, 6 miliardi per il 2001 e 6 miliardi per il 2002 sono compensate da maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**8.0.9**

GRILLO, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), alla lettera "c" è sostituito con quanto segue:

"al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale compatibile, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione è inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze».

**8.0.10**

PASTORE, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Atti, documenti, ricevute e quietanze relative al rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi, nonché al pagamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive ed al rimborso degli stessi"».

**8.0.11**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, sostituire le parole: "... dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio..." con le parole: "... della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio..."».

**8.0.12**

COLLINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, è così modificata:

"la definizione dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" è sostituita da "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio"».

**8.0.13**

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA

**Art. 9.**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Norme interpretative della disciplina dell'IRAP)*

1. L'articolo 11, comma 1, lettera *c*), punto 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che non ammette in deduzione, ai fini dell'IRAP, le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*) del testo unico sulle imposte sui redditi deve intendersi riferito alla parte di indennità e rimborso forfettari di spesa di cui alla legge n. 80 del 1986 eccedente il limite giornaliero non imponibile».

**9.0.1**

GUBERT

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL  
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al punto 15) della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**9.0.2**

CIMMINO, COSTA

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL  
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**9.0.3**

GIOVANELLI

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Razionalizzazione in materia di accisa sul GPL  
utilizzato per il trasporto pubblico)*

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 milioni per il 2000 e in lire 300 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**9.0.4**

DE LUCA Athos



*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**9.0.5**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**9.0.5** (Nuovo testo)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CIMMINO, ROSSI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Conseguentemente alla tabella C della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 150 milioni;  
2001: - 150 milioni;  
2002: - 150 milioni».

**9.0.6**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al numero 15) della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Conseguentemente alla tabella C della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 150 milioni;  
2001: - 150 milioni;  
2002: - 150 milioni».

**9.0.7**

CIMMINO

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *i-ter* è aggiunto il seguente capoverso:

"1) le spese sostenute dal contribuente per le prestazioni relative alla predisposizione ed alla trasmissione della dichiarazione dei redditi purchè rese da uno dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**9.0.8**

CASTELLANI Pierluigi

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i consumi nei territori già metanizzati di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento di cui alla Tariffa T2, fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo.».

**10.0.1**

ROSSI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1 e per uso riscaldamento di cui alla Tariffa T2, fino a 250 metri cubi annui, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo.».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento.

**10.0.2**

ROSSI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

1. A decorrere dal 1° marzo 2000 le accise sui prodotti petroliferi stabilite dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono ridotte del 2,5 per cento.

2. L'imposta di consumo per il gas metano per combustione per usi civici è ridotta del 10 per cento.

3. Non si applica l'IVA sulle quote tariffarie dovute all'imposta di consumo.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**10.0.3**

MANFREDI, COSTA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "terreni golenali,".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**10.0.4**

PICCONI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni relative ad alcuni trattamenti fiscali agevolati)*

1. Al punto 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico".

2. Alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, che svolgono attività di erogazione di servizi alla persona, sono estese le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette previste dalla legge 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente", inserire le seguenti: ", con il massimo di lire 50.000.000 annui"».

**10.0.5**

PASQUINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49" aggiungere le seguenti: "gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza"».

**10.0.6**

ALBERTINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sui prodotti alcolici)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso della fattispecie di cui agli articoli 624 (furto) e 628 (rapina) del codice penale oggetto di procedimenti penali, l'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile in base alle norme del codice di procedura penale. Nel caso in cui dall'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale emerga l'estraneità agli stessi del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione fino a totale copertura dell'onere dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**10.0.7**

ROSSI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nel caso delle fattispecie di cui agli articoli 624 e 628 del codice penale oggetto di procedimenti penali, l'esigibilità dell'accisa gra-

vante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto il decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile in base alle norme del codice di procedura penale. Nel caso in cui dall'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale emerga l'estraneità agli stessi del soggetto garante per il tributo, viene disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso"».

**10.0.8**

COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Norma interpretativa dell'articolo 4, comma 1,  
del decreto legislativo n. 504 del 1995)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il termine perdita di cui al comma 1, include anche le ipotesi di perdita della disponibilità del prodotto derivante da furto o rapina, fintanto che su tali fatti siano in corso procedimenti penali.

1-ter. L'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648, del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa".».

**10.0.9**

PREDA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Dopo il comma 1 della lettera *d*) dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'accisa non è riscossa nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati a titolo di dolo o colpa grave. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza

irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente modifica si applica anche ai procedimenti in corso".».

**10.0.10**

COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

**10.0.11**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

**10.0.12**

RUSSO



*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "fuori dal territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nonchè qualora l'irregolarità derivi da fatto di terzi non imputabile ai soggetti obbligati di cui all'articolo 6, comma 2, a titolo di dolo o colpa grave. Qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino al decreto di archiviazione o alla sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto garante per il tributo, è disposto lo sgravio dell'accisa. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

**10.0.13**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "a terzi", aggiungere le seguenti: "ivi compresi quelli inerenti il furto o rapina dei prodotti"; dopo la parola: "grave" inserire le seguenti: "o, comunque, avvenuti contro la volontà del depositario e nonostante le misure precauzionali da quest'ultimo adottate"».

**10.0.14**

CASTELLANI Pierluigi

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;"».

**11.0.1**

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 8-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;"».

**11.0.2**

NAPOLI Roberto

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288 le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio".

2. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali, prevista dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti d'ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

#### 11.0.4

GAMBINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. L'Aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparato a quella relativa ai concerti e agli spettacolo teatrali (prevista in particolare, dalla Tabella A, parte III, come modificata da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133)».

#### 11.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 aggiungere il seguente comma:

"6. Per i trattamenti danzanti eseguiti in discoteche e locali da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50 per cento dell'apertura complessiva al pubblico dell'esercizio, la quota imponibile, al fine della determinazione del calcolo dell'imposta non deve essere superiore al 35 per cento dell'importo lordo del prezzo del titolo d'ingresso, qualora sia comprensivo della prima consumazione obbligatoria. E pertanto, l'IVA andrà applicata in ragione delle percentuali sopra indicate, distinguendo fra l'aliquota per la prestazione di servizi e quella per la somministrazione".

2. All'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 20 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

**11.0.6.**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza;"

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"

2) al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

**11.0.7**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza;"

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette";

2) al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

**11.0.8**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in discoteche e locali da ballo";

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

**11.0.9**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in discoteche e locali da ballo";

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

**11.0.10**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Il punto 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio"».

**11.0.11**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in particolare l'uso diretto dei fluidi geotermici a basse temperature, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono applicate anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2002, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

**11.0.13**

SENESE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca è riconosciuto per l'anno 2000 alle imprese che esercitano la pesca professionale un credito d'imposta mensile nella misura di lire cinquanta per ogni litro di gasolio per contribuire a perequare il differenziale esistente fra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio degli altri paesi dell'Unione europea.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che sarà portato in detrazione sul modello F24 utilizzato per il pagamento mensile dei contributi previdenziali e delle imposte dirette ed indirette, è autoliquidato dall'armatore sulla base dei litri di gasolio imbarcati nel mese per attività di pesca accompagnati da fattura quietanzata con il visto imbarcare. Il codice da riportare sul modello F24 per evidenziare il credito d'imposta è assegnato dal Ministero delle finanze; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile sia agli effetti IRPEF/IRPEG che IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 26.500 milioni si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento».

**11.0.14**

BARRILE, D'ALÌ, CIMMINO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. I soggetti esercenti attività di pesca professionale in acque lagunari, salmastre e marittime, con l'impiego di navi assegnate alle categorie III e IV o la pesca in acque interne, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento relativi ai natanti ed attrezzature da pesca fino al limite del 25 per cento del costo complessivo di tali beni risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 9 miliardi, si provvede a carico dei residui dei fondi 1999 di cui alla legge n. 302 del 1989».

**11.0.15**

BARRILE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 20 comma 6 dello stesso decreto legislativo, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta in misura pari al 5 per cento. Tale imposta costituirà credito d'imposta rispetto a quella dovuta in caso di utilizzo del Fondo stesso, anche per copertura di perdite. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre 2000. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

**11.0.17**

DEBENEDETTI



*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. L'articolo 23 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999 è sostituito dal seguente:

"La circolazione in ambito di vini e prodotti vinosi contenuti in recipienti di volume inferiore o pari a trenta litri non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627"».

**11.0.18**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. I versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte, contributi e premi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate annuali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché i versamenti effettuati dai sostituti di imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, possono essere effettuati entro il ventesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza se la dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato abilitato».

**11.0.19**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Norme di modifica in materia di oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo sono soppresse le parole: "oli lubrificanti e gli altri".

2. All'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Per ogni chilogrammo di olio usato destinato alla lavorazione per la produzione di oli lubrificanti rigenerati è corrisposta un'indennità pari a lire 630 moltiplicata per la resa media in oli lubrificanti, periodicamente dichiarata ed accertata".

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di controllo e di accertamento delle quantità di olio usato lavorato negli impianti di rigenerazione, nonché la periodicità e le modalità di erogazione delle indennità di cui al comma 2».

**11.0.20**

STANISZIA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. La lettera *d*) dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 viene sostituita da:

*d*) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato. L'accisa non è esigibile nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi di cui al precedente articolo 6, comma 2, qualora costoro dimostrino che l'irregolarità è dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, ove non imputabile ai soggetti obbligati a titolo di dolo o colpa grave. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, qualora si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa, dei dazi doganali, e relativi interessi, nonché di ogni altro diritto e imposta competente all'erario in conseguenza dello svincolo dal regime sospensivo, resta sospesa di diritto, sino a che non sia intervenuto il decreto di archiviazione o la sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. La presente modifica produce i suoi effetti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per i procedimenti in corso. Fino alla conclusione del procedimento penale l'Amministrazione finanziaria non provvederà al rimborso di quanto già eventualmente riscosso".».

**11.0.21**

PREDA

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Norme per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi nei comuni della provincia di Ragusa, nei comuni di Milazzo, Gela, Augusta, Prioli, Melilli, Siracusa, San Filippo della Mela)*

1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno dei territori dei Comuni siciliani sopracitati, sono applicate le seguenti modalità:

a) le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono abolite per gli autoveicoli natanti di proprietà dei cittadini domiciliati e residenti nei comuni della provincia di Ragusa nei comuni di Milazzo, Gela, Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, San Filippo del Mela, che inoltrano apposita domanda alla C.C. II. AA. della provincia di competenza.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le misure di cui alla lettera A comma 1) del presente articolo.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**11.0.22**

MINARDO, GERMANÀ, CENTARO, SCHIFANI

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Misure in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni)*

1. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: "e fino ad un massimo del 50

per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"».

**11.0.24**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

## **Art. 12.**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

1. L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 23 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

"Art. 91. - *1.* Le iscrizioni tavolari possono essere domandate, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro o ipotecaria a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

2. Le iscrizioni tavolari dipendenti da atti non soggetti a registrazione sono domandate ad avvenuto pagamento della imposta ipotecaria"».

**12.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, BONAVITA

## **Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.1**

STANISCIÀ, BONAVITA

*Al comma 1, le parole: «dei relativi interessi e delle sanzioni nella misura ridotta della metà» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte del 30 per cento».*

**14.2**

ALBERTINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, saranno inviati tramite servizio di notificazione comunale. Il contribuente dovrà pagare entro il 60° giorno a quello successivo alla notifica. Qualora vi siano errori nella comunicazione degli importi dovuti, i termini di pagamento vengono sospesi, previa apposita richiesta del contribuente».

**14.3**

MINARDO, D'ALÌ

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Nel secondo periodo del comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"».

**14.4**

STANISCIÀ

## **ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**421ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BISCARDI, in sostituzione del relatore designato, senatore Donise, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Egli ricorda anzitutto che l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aveva previsto la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e la fornitura anche in comodato dei libri di testo nella scuola secondaria superiore per l'anno 1999 (a tal fine stanziando l'importo di 200 miliardi) e che tale disposizione normativa aveva trovato applicazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999. Tale decreto indicava peraltro in 30 milioni il tetto del reddito annuo, necessario per accedere ai suddetti benefici.

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 53, comma 1, e 70, comma 3) ha riproposto, prosegue il relatore, lo stesso stanziamento anche per il 2000: di conseguenza si rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, il cui schema è ora all'esame della Commissione.

Egli si sofferma quindi sull'unico articolo di cui consta lo schema di decreto, che reca alcune significative modifiche al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 1999: al comma 1, la lettera *a*) prevede infatti la possibilità che i comuni si avvalgano della collaborazione delle scuole nell'erogazione dei benefici previsti; la lettera *b*) riduce le detrazioni degli oneri derivanti dalla composizione del nucleo familiare (escludendo quelle di coniuge e figli); la lettera *c*) modifica le somme indicate nelle tabelle di ripartizione (A1: fornitura di libri per la scuola dell'obbligo, A2: fornitura di libri anche in comodato per la scuola secondaria superiore) in relazione alle nuove rilevazioni ISTAT e alla possibile variazione delle disponibilità annuali iscritte in bilancio; la lettera *d*) anticipa al 15 luglio il termine (già previsto al 30 settembre) per la trasmissione dei piani regionali di riparto; la lettera *e*) prevede come norma a regime la possibilità che il Ministero dell'interno, su richiesta delle regioni, rimetta direttamente ai comuni le somme assegnate nei piani di riparto.

Al comma 2, si conferma per il 2000 lo stanziamento di 200 miliardi e si prevede che, in caso di inadempienza delle regioni, il Ministero dell'interno provveda secondo il piano elaborato per il 1999.

Il comma 3 indica lo stanziamento di bilancio presente per il 2000 e richiama la previsione di future disponibilità di bilancio.

Nel ricordare che resta immutato il regime di gratuità generalizzata per i libri di testo delle scuole elementari e che il problema di una unificazione dei criteri di erogazione dovrà essere necessariamente affrontato nei provvedimenti attuativi del nuovo ordinamento della scuola di base, il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole. Sottolinea altresì la significativa incidenza sociale del provvedimento e sollecita tanto il Governo quanto le regioni ad interventi rapidi affinché nel 2000 non abbiano a ripetersi i ritardi che, in alcune aree del Paese, si sono registrati nel corso del 1999. Al riguardo, esprime in particolare compiacimento per la disposizione contenuta nello schema di decreto che prevede un potere surrogatorio del Governo in caso di inadempienza a livello locale.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI ribadisce le critiche già espresse nel corso del dibattito parlamentare sulle norme da cui lo schema di decreto trae origine, in particolare con riferimento all'istituto del comodato per i libri di testo nella scuola secondaria superiore. Non solo infatti, a suo giudizio, sarebbe preferibile un possesso permanente dei libri da parte degli alunni, ma appare altresì indispensabile adeguare la normativa in oggetto alla legge n. 9 dello scorso anno, che ha innalzato al primo anno della scuola secondaria superiore l'obbligo scolastico: tale disposizione rende infatti

iniqua la fornitura solo in comodato dei libri agli alunni del primo anno delle superiori, che pure stanno adempiendo all'obbligo.

Egli esprime poi rammarico per la mancata presentazione, da parte del Governo, di un accurato rendiconto delle spese sostenute con i fondi a disposizione dello scorso anno: solo sulla base di una dettagliata analisi delle somme effettivamente spese e delle modalità di erogazione dei fondi disponibili sarebbe infatti a suo avviso sensato valutare l'opportunità di una conferma degli stanziamenti per l'anno in corso.

A tali considerazioni si associa il senatore LORENZI, il quale ricorda di avere già avuto modo di esprimersi in senso contrario all'istituto del comodato. Egli dichiara altresì di preferire un meccanismo diverso, che assicuri la gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo, indipendentemente dal reddito delle rispettive famiglie, e parametri invece la fornitura gratuita al reddito solo con riferimento agli alunni del ciclo successivo all'obbligo.

Dopo aver auspicato che il provvedimento in titolo si adegui alla riforma dei cicli scolastici, recentemente approvata dal Parlamento, quanto meno con riguardo alla terminologia usata, conclude esprimendosi comunque in suo favore, dal momento che il monitoraggio opportunamente richiesto dal senatore Ascutti non potrà comunque a suo avviso essere significativo prima di un fisiologico lasso di tempo.

Il senatore RESCAGLIO avanza a sua volta alcune perplessità sull'istituto del comodato, rilevando tuttavia che si tratta di una disposizione imposta dalla limitatezza dei fondi a disposizione. Egli si associa altresì alla richiesta di una analisi dettagliata degli interventi adottati nel corso del 1999, onde poter avere contezza dei risultati conseguiti. Sottolinea infine i tre aspetti del provvedimento da lui giudicati di maggior rilievo: la possibilità per i comuni di avvalersi della collaborazione delle scuole nell'erogazione dei benefici previsti; l'anticipazione dal 30 settembre al 15 luglio del termine per la trasmissione dei piani regionali di riparto; l'esclusione del coniuge e dei figli dalla composizione del nucleo familiare ai fini delle detrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320.

Conclusivamente, manifesta l'orientamento favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano al provvedimento in titolo.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere la richiesta del senatore Ascutti di un rendiconto dei risultati conseguiti nel 1999, soprattutto con riferimento alla pratica del comodato, che suscita le maggiori perplessità. In assenza di tale rendiconto, appare infatti arduo valutare se confermare o meno gli stanziamenti anche per l'anno in corso.

Nel ritenere altresì indispensabile l'adeguamento della normativa in esame alla legge che ha innalzato di un anno l'obbligo scolastico, nonché alla recente riforma dei cicli scolastici, preannuncia infine l'orientamento contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.



Il senatore BERGONZI giudica invece positivamente il provvedimento, ricordando che nel 1999 i fondi disponibili sono stati utilizzati in tutte le regioni, le province e i comuni d'Italia, con le modalità previste dalla legge. Egli conviene peraltro che sarebbe preferibile assicurare la gratuità dei libri di testo agli alunni di tutte le classi dell'obbligo: non può tuttavia non rilevare che la norma, già nella stesura attuale, assicura comunque un netto miglioramento rispetto al passato applicandosi ad oltre 500.000 famiglie in più. Se un rilievo va espresso, prosegue, esso è peraltro da riferirsi all'esiguità dei fondi a disposizione, ma si tratta di questione che dovrà essere più opportunamente affrontata in sede di esame della prossima manovra finanziaria. Qualora fosse infatti possibile stanziare somme più cospicue, si potrebbe senz'altro prendere in considerazione l'ipotesi di superare l'istituto del comodato (di per sé indubbiamente discutibile) e prevedere una fornitura gratuita generalizzata.

In conclusione, egli ribadisce il proprio giudizio positivo, auspicando tuttavia una ulteriore modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 1999 al fine di chiarire la competenza dei comuni ad attestare il possesso dei requisiti per l'attivazione dei benefici (anziché quella delle scuole adombrata dall'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto).

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale tiene a precisare che, in passato, la fornitura gratuita dei libri di testo riguardava solo gli alunni delle scuole elementari e che l'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 rappresenta sotto questo profilo uno storico passo avanti, la cui paternità egli rivendica con orgoglio alla maggioranza di centro-sinistra. La norma prevede peraltro – prosegue – che i benefici ricadano su chi ne fa richiesta, sulla base di una documentazione relativa al reddito verificata in sede comunale. In tale situazione, una rendicontazione degli interventi realizzati risulterebbe a suo avviso di scarsa utilità, atteso che l'attivazione dei benefici avviene a domanda.

replica altresì il sottosegretario CARLI il quale, premesso di non rappresentare il Dicastero competente per materia, sottolinea a sua volta il significato politico dell'estensione, recata dalla normativa in oggetto, della gratuità dei libri di testo a consistenti fasce di alunni in precedenza non contemplate. Egli condivide altresì la sollecitazione a non riprodurre nell'anno in corso le occasioni di ritardo nei pagamenti registrate nel 1999 e manifesta l'opinione che un effettivo bilancio dei risultati conseguiti attraverso la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo non potrà essere approntato prima di almeno tre anni di vigenza delle norme.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto contrario, deplorando che il relatore Biscardi abbia considerato inutile l'eventualità di una ren-

dicontazione degli interventi realizzati nel 1999, dal momento che si tratta di benefici concessi a carico della fiscalità generale e sui quali occorre pertanto la massima trasparenza. Né d'altronde appare possibile valutare la congruità degli stanziamenti disposti, in assenza di qualunque dato relativo all'effettivo impegno delle somme stanziare l'anno precedente. In tali condizioni, avrebbe preferito che il Governo e la maggioranza avessero riconosciuto la propria incapacità ad elaborare i dati richiesti, anziché giudicarli inopinatamente di scarsa utilità.

Il senatore LORENZI dichiara invece il suo voto favorevole, dando atto al relatore che i fondi per allargare la base dei beneficiari della fornitura gratuita dei libri di testo sono stati stanziati, nel 1998, dalla maggioranza di centro-sinistra. Non può tuttavia sottacere il fatto che ciò sia avvenuto su pressione dell'opposizione, che in più occasioni ha posto con decisione la questione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti ed accolta.

**Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2000 (n. 665)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PAPPALARDO, in sostituzione della relatrice designata, senatrice Bruno Ganeri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Egli osserva anzitutto che il piano di riparto non presenta novità di rilievo rispetto all'anno passato, quando peraltro la Commissione non si espresse sul relativo schema per decorrenza dei termini. Il piano riguarda, sulla base di criteri simili a quelli adottati negli anni precedenti, una nutrita serie di istituzioni: il Museo della scienza e della tecnica di Milano, per il quale si conferma il contributo del 1999 di lire 2.850.000.000; l'UNLA, per il quale si incrementa il contributo del 1999 di lire 150.000.000; l'Opera Nazionale Montessori, per la quale viene confermato il contributo del 1999 di lire 300.000.000; gli IRRSAE, per i quali – in considerazione dell'utilizzo del 23 per cento dell'avanzo di amministrazione – viene erogata una somma complessiva di lire 11.240.000.000 (di poco inferiore a quella del 1999); l'Istituto nazionale di valutazione (ex CEDE) e l'Istituto nazionale di documentazione (ex BDP), cui vanno rispettivamente lire 1.200.000.000; gli enti operanti nell'ambito dell'istruzione artistica, per i quali si conferma il contributo di lire 20.000.000; gli enti operanti nell'ambito dell'istruzione elementare, per i quali il contributo resta fissato a lire 345.000.000; le associazioni professionali per discipline, per le quali il contributo scende da 460 a 310 milioni.

In particolare, il relatore manifesta perplessità sulla ripartizione delle somme destinate agli IRRSAE, in ordine ai quali auspica l'applicazione di criteri più trasparenti, che tengano conto fra l'altro della popolazione scolastica. A titolo di esempio, si interroga sui motivi che hanno indotto ad attribuire agli IRRSAE della Lombardia e dell'Emilia Romagna una percentuale consistente del totale dei fondi a disposizione.

Egli si dichiara inoltre poco convinto della scelta di rinviare ad un successivo riparto il dettaglio delle somme da attribuire alle associazioni professionali per discipline, sulla base di progetti che saranno presentati dalle associazioni stesse: stante la scarsa rilevanza della cifra impegnata, egli non ritiene tuttavia cruciale la questione e propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, con un'osservazione dedicata ai criteri di riparto relativi agli IRRSAE.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI conviene con i dubbi del relatore sui criteri adottati per la ripartizione dei fondi destinati agli IRRSAE. Al riguardo, egli osserva che il totale delle somme stanziato non solo appare inadeguato allo svolgimento di effettivi compiti di ricerca, ma appare altresì ripartito senza alcun riferimento a parametri oggettivi, come ad esempio il numero delle classi operanti in ciascuna regione.

Nonostante tale perplessità, condividendo invece gli stanziamenti destinati agli altri istituti posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, preannuncia conclusivamente il proprio voto favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore MASULLO si associa a sua volta ai rilievi mossi dal relatore sulla ripartizione relativa agli IRRSAE, peraltro oggetto di critica anche negli anni passati, nel corso dell'esame dei precedenti piani di riparto. Egli stesso, ricorda, auspicò diversi anni fa una ricognizione delle attività condotte dagli IRRSAE, che tuttavia non ha mai avuto luogo, a ulteriore testimonianza della pervicace volontà del Governo di non rendere trasparenti le modalità di finanziamento di tali istituti. Se peraltro nel più recente passato si è ritenuto di rinviare l'assunzione di una più decisa presa di posizione stante la fase di transizione vissuta dagli IRRSAE stessi, tale iniziativa appare non più rinviabile ed in tal senso egli sollecita vivamente la Commissione.

Si esprime invece in senso favorevole rispetto alla restante parte del piano di riparto in esame.

Anche il senatore RESCAGLIO auspica una riflessione sui compiti degli IRRSAE. Avanza quindi due richieste di chiarimento, con riferimento rispettivamente all'Istituto nazionale di documentazione e all'UNLA.

Il senatore LORENZI, con riferimento alla ripartizione dei fondi destinati agli IRRSAE e, in particolare, alle perplessità avanzate sulla destinazione di una congrua parte di essi all'Istituto operante nella regione Lombardia, osserva che tale regione registra un elevato numero di abitanti, pari circa al 15 per cento dell'intera popolazione italiana. Egli rileva peraltro che tutti gli istituti operanti nelle regioni del Nord hanno registrato un decremento delle somme stanziare in loro favore: al riguardo, si chiede se ciò sia dovuto alla presa d'atto di una loro minore capacità operativa, ad esigenze di riequilibrio, ovvero ancora al conseguimento di una maggiore efficienza che consente di raggiungere i medesimi obiettivi con una minore spesa.

Tutto ciò premesso, egli preannuncia comunque il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore PAPPALARDO, il quale ribadisce le proprie riserve – unanimemente condivise nel dibattito – sul funzionamento degli IRRSAE ed auspica una riflessione specifica della Commissione sull'attività di tali istituti. Conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole, con un'osservazione relativa appunto al riparto dei fondi destinati agli IRRSAE.

Replica altresì il sottosegretario CARLI, premettendo nuovamente di non rappresentare il Dicastero competente per materia. Conviene peraltro sull'opportunità di una riflessione sul funzionamento degli IRRSAE, anche e soprattutto nella prospettiva della riforma del Ministero della pubblica istruzione.

Il PRESIDENTE indice la votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Il senatore ASCIUTTI, in considerazione dell'andamento del dibattito, delle perplessità manifestate anche da esponenti della maggioranza, nonché dell'assenza di una risposta da parte del Ministero competente, con particolare riferimento alle perplessità suscitate dal riparto relativo agli IRRSAE, modifica l'orientamento positivo precedentemente manifestato e preannuncia il proprio voto contrario.

Anche il senatore LORENZI, in considerazione dei rilievi critici emersi nella discussione e della mancata risposta, da parte del Governo, alla richiesta di un analitico bilancio regione per regione del funzionamento degli IRRSAE, deplorando altresì la penalizzazione registrata dagli istituti operanti nelle regioni settentrionali, modifica il giudizio positivo precedentemente espresso e preannuncia la propria astensione.

Il relatore PAPPALARDO, annunciando il proprio voto favorevole, nega l'esistenza di qualunque disegno preordinato volto a danneggiare le regioni settentrionali: ricorda infatti che gli stanziamenti di tutti gli

IRRSAE risultano inferiori rispetto all'anno scorso, in considerazione del prelevamento di una quota (pari al 23 per cento) dall'avanzo di amministrazione disponibile, rilevato per ciascun istituto.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore MASULLO dichiara la propria astensione, volta a richiamare concretamente l'attenzione del Governo sul ruolo e sull'attività degli IRRSAE.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti ed accolta a maggioranza.

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002 (n. 668)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sullo schema di decreto il senatore MONTICONE, il quale segnala in primo luogo che i contributi da assegnare alle istituzioni culturali per ciascun anno del triennio 2000-2002 ammontano complessivamente a 20 miliardi, con un aumento di circa 1,8 miliardi rispetto a quanto previsto dalla precedente Tabella, relativa al triennio 1997-1999. Hanno presentato domanda di inserimento nella nuova Tabella ora all'esame della Commissione 200 istituti culturali, dei quali 123 erano già inseriti nella precedente. Al riguardo il relatore segnala che il Governo, accogliendo una richiesta da tempo avanzata dalla Commissione, ha trasmesso alle Camere, insieme allo schema di Tabella, anche una ampia ed esauriente documentazione, con schede illustrative concernenti tutte le istituzioni che hanno presentato la domanda. Dei 200 istituti richiedenti, la apposita Commissione ministeriale ne ha dichiarati inammissibili 14 perchè mancanti del requisito della personalità giuridica, 5 perchè operanti sotto la vigilanza di altra amministrazione statale e altri 22 perchè non pienamente soddisfacenti i parametri fissati nella circolare n. 97 del 1999 che regola la materia. Le domande della Domus mazziniana di Pisa e della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» di Gardone Riviera, benchè pervenute fuori termine, sono state accolte perchè si tratta di Istituti creati e finanziati per legge. Sono stati invece inseriti nella Tabella 37 nuovi istituti. Nel decreto si prevede di utilizzare totalmente la somma stanziata di 20 miliardi, dei quali 17.940.000.000 per gli istituti che vengono confermati, mentre 3.060.000.000 per le nuove inclusioni. Dei 37 istituti di nuova immissione, 4 otterrebbero un finanziamento di un centinaio di milioni e la maggior parte riceverebbero 50 milioni, con l'eccezione di tre che ne riceverebbero 60 e uno 65. Il Ministero ha pertanto scelto la strada di continuare a distribuire quote modeste a un vasto numero di richiedenti, scelta che questa Commissione – osserva il relatore

– ha ripetutamente giudicato non pienamente opportuna. Rimangono aperti i problemi additati nel parere del 1997 per quanto concerne gli istituti di cui si conferma il finanziamento nella identica quantità; per i 37 nuovi ammessi il relatore nota conclusivamente che almeno una decina fra quelli con una quota fra i 50 e i 60 milioni potrebbero essere cancellati, redistribuendo fra gli altri le relative somme, ovvero inserendo nella Tabella istituzioni rimaste escluse benchè meritevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**457ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SMURAGLIA**

*indi del Vice Presidente*

**DUVA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia CORLEONE e per il lavoro e la previdenza sociale GUERRINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione 3-03132 del senatore Lauro concernente la situazione di tredici dipendenti dell'Ente Poste, precisando preliminarmente che sull'argomento sono state chieste notizie alla competente Direzione provinciale del lavoro di Foggia ed al Ministero delle Comunicazioni e che quest'ultimo ha, innanzitutto, sottolineato l'autonomia nella gestione aziendale a seguito della trasformazione dell'Ente stesso in società per azioni.

Il problema sollevato nell'interrogazione va inquadrato nell'ambito delle iniziative poste in essere per arginare il fenomeno, largamente diffuso, delle richieste di esonero dalla mansione del recapito da parte dei dipendenti, per inidoneità fisica.

La società in argomento, nel settembre del 1998, ha diramato una circolare, della quale sono state informate preventivamente le organizzazioni sindacali, che stabilisce la procedura intesa ad accertare l'effettiva inidoneità al recapito. In particolare è prevista la possibilità per gli interessati di chiedere di essere utilizzati in mansioni diverse dal recapito, ma rientranti nella propria area di appartenenza, da esercitarsi in altre zone del territorio caratterizzate da urgenti esigenze organizzative, ovvero, ove ciò non sia possibile, di essere impiegati in mansioni di area inferiore.

A seguito di tali disposizioni la società ha provveduto ad avviare verifiche, attraverso le strutture sanitarie a ciò deputate, nei confronti del personale già dichiarato inidoneo allo svolgimento di alcune mansioni.

La situazione dei tredici dipendenti della filiale di Foggia che hanno chiesto di essere esonerati dalle mansioni di recapito, risulta essere la seguente: due dipendenti rientrano in casi quali infortuni, malattie professionali, e mantengono la posizione già occupata; un dipendente ha avanzato richiesta di pensione di inabilità ed è stato rinviato a visita medica collegiale; tre dipendenti hanno rifiutato il tentativo di conciliazione e sono in attesa delle conseguenti decisioni; sette dipendenti sono stati sottoposti a visita collegiale che ne ha accertato l'inidoneità e sono stati rinviati alla visita da parte del «medico competente». Tra questi ultimi, tre non si sono presentati alla visita e nei loro confronti è stato iniziato un procedimento disciplinare, uno è stato dichiarato idoneo ad effettuare un recapito condizionato, con limitazione di orario e di itinerario, tre sono stati dichiarati temporaneamente inidonei al recapito, per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, e continueranno a svolgere mansioni interne per essere sottoposti, allo scadere del suddetto periodo, ad un nuovo accertamento.

Il senatore LAURO rileva che dalla risposta fornita alla sua interrogazione si può desumere una certa inerzia dell'autorità vigilante nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali; d'altra parte, anche se il rappresentante del Governo ha risposto al quesito specificamente posto, che riprende anche le valutazioni del segretario generale della SLP-CISL, riportate testualmente nell'interrogazione, sarebbe stato tuttavia opportuno dedicare una certa attenzione anche al problema più generale del futuro dell'Ente poste che sta ampliando la propria sfera di attività, al di fuori del proprio ambito istituzionale, soprattutto in direzione del settore bancario e dei servizi, comportandosi come una società privata, anche se continua a fruire di sostegni di vario tipo da parte dello Stato e a conservare una posizione di sostanziale monopolio nel comparto dei servizi postali, per i quali un autentico processo di liberalizzazione stenta visibilmente a decollare. Si pone infine il problema dei dipendenti dell'Ente Poste originari delle regioni meridionali ed in servizio nel Settentrione, che hanno chiesto di rientrare nelle zone di provenienza, senza ricevere alcuna risposta: il senatore Lauro osserva, a tale proposito, che il ricorso al telelavoro da parte dell'Ente Poste potrebbe consentire di pervenire ad una dislocazione più razionale del personale, e ad esso più gradita, e preannuncia l'adozione di specifiche iniziative legislative in tal senso. Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto della risposta fornita.

Il sottosegretario GUERRINI, con riferimento alle osservazioni del senatore Lauro, osserva che gran parte di esse esulano dal contenuto dell'atto ispettivo da lui sottoscritto, al quale invece la risposta del Governo si è attenuta scrupolosamente, e pertanto dichiara di non comprendere per quale motivo il dichiarante si sia dichiarato solo parzialmente soddisfatto.



Passa quindi a rispondere all'interrogazione 3-03432 del senatore Manzi concernente la situazione della Società officine Savigliano di Torino. Come ricordato dal senatore Manzi, la società in oggetto nel periodo dal 16 marzo 1999 al 15 marzo 2000 è stata interessata al trattamento di integrazione salariale straordinaria concessa sulla base della causale di riorganizzazione aziendale.

La stessa azienda in data 23 dicembre 1999 ha avviato una procedura di mobilità nei confronti di 103 lavoratori a fronte dei 213 in forza. Successivamente vi sono stati numerosi incontri fra l'azienda ed i sindacati, finalizzati alla ricerca di una alternativa alla procedura di mobilità, che non hanno prodotto però alcun esito. Parimenti non è stata trovata alcuna soluzione soddisfacente durante le trattative avviate presso le sedi istituzionali, da ultimo presso il Ministero dell'industria il 7 marzo, dove, alla presenza di rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del sindacato, della Regione, del Comune ed aziendali sono state ulteriormente esaminate le varie vicende aziendali, senza tuttavia poter raggiungere alcun accordo.

Pertanto, il 9 marzo scorso presso la Regione Piemonte si è verbalizzato che è stata esaurita la procedura di mobilità.

L'azienda, poiché si è concluso il ricorso all'integrazione salariale straordinaria, ha fatto rientrare al lavoro sessanta dipendenti, ed ha proceduto unilateralmente a collocare in mobilità quaranta lavoratori dal 15 marzo 2000.

Il senatore MANZI sottolinea preliminarmente la necessità di ottenere dal Governo risposte tempestive su problemi urgenti, per far sì che l'attività ispettiva risulti veramente efficace, anche per quel che riguarda il rapporto dei singoli parlamentari con i problemi dei rispettivi collegi. Nel merito della risposta del rappresentante del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto a suo avviso sarebbe stata possibile un'azione più incisiva delle parti pubbliche interessate, in particolare per indurre l'ENEL a rivedere le scelte che l'hanno indotto ad operare un drastico taglio delle commesse nel settore elettromagnetico, con le conseguenze testè illustrate sul piano dell'occupazione.

Il Presidente avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3157-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti,**  
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Prima di dare la parola al relatore, senatore Duva, per lo svolgimento della relazione preliminare, il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato successivamente modifi-

cato in modo molto circoscritto dalla Camera dei deputati, che lo ha licenziato con il voto unanime di tutti i Gruppi politici: vi sono pertanto le premesse perché *l'iter* del provvedimento – opportunamente assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante – proceda speditamente e si pervenga in tempi brevi all'approvazione definitiva di misure molto attese dagli operatori e dalle amministrazioni interessate e che potrebbero concorrere in modo rilevante a ridurre le gravi tensioni che si registrano nelle carceri. Auspica pertanto un impegno in tal senso di tutti i Gruppi, della maggioranza e dell'opposizione.

Il senatore LAURO osserva che la sua parte politica, prescindendo dalla valutazione del merito del provvedimento, ritiene necessario operare nel senso della remissione all'Assemblea di tutti i disegni di legge attualmente assegnati in sede deliberante alle Commissioni permanenti, intendendo con ciò stigmatizzare l'atteggiamento arrogante assunto dai Gruppi della maggioranza nel corso della discussione dei disegni di legge in materia di *par condicio*. Coerentemente con tale impostazione, il Gruppo di Forza Italia si riserva di presentare una richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge n. 3157-B, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento del Senato, pur assicurando il proprio impegno affinché il disegno di legge stesso possa proseguire il suo cammino senza ritardi in sede referente.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro ad una ulteriore riflessione sull'opportunità di un trasferimento del disegno di legge in discussione alla sede referente, tenendo conto della portata delle disposizioni in esso contenute; gli ricorda altresì che non mancano eccezioni alla linea di condotta da lui testé rievocava, dato che per alcuni provvedimenti, iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni permanenti, il Gruppo di Forza Italia ha consentito la prosecuzione e la conclusione della discussione in sede deliberante.

Il senatore Roberto NAPOLI, richiamandosi anche ad alcune previsioni e valutazioni sull'organizzazione dei lavori parlamentari nei prossimi mesi compiute dai Presidenti dei Gruppi parlamentari della maggioranza insieme al Presidente del Consiglio, osserva che, al fine di ridurre gli impegni dell'Assemblea attraverso il ricorso all'assegnazione in sede deliberante, sarebbe possibile – e comunque auspicabile – individuare, di concerto tra i Gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione, una serie di provvedimenti il cui *iter* potrebbe concludersi definitivamente in Commissione.

In particolare, poiché autorevoli esponenti dell'opposizione hanno espresso il loro assenso sui contenuti del disegno di legge in titolo, sarebbe a suo parere opportuno che i senatori appartenenti al Gruppo di Forza Italia riflettessero ulteriormente circa le modalità di prosecuzione della discussione, rivolgendo maggiore attenzione al merito delle misure che la Commissione si accinge ad esaminare.

Il senatore ZANOLETTI ritiene che la posizione assunta dal senatore Lauro sia ampiamente giustificata dall'atto di forza compiuto a suo tempo dai Gruppi politici della maggioranza nel corso della discussione dei provvedimenti sulla *par condicio*. Si è verificato, in quell'occasione, un inasprimento dei rapporti tra le forze politiche che rende poco credibili, in un momento di grave difficoltà per la maggioranza, gli appelli a considerare il merito di singoli provvedimenti o ad addivenire ad improbabili accordi di carattere generale per la trattazione di alcuni disegni di legge in sede deliberante. D'altra parte, va anche tenuto presente il consenso che tutte le forze politiche hanno manifestato nei confronti delle misure contenute nel disegno di legge in titolo, comunque meritevole di costituire oggetto di una riflessione nei termini proposti dal Presidente all'inizio della discussione.

Introduce quindi l'esame del provvedimento in titolo il senatore DUVA, ricordando preliminarmente come la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su alcune modifiche, di portata invero limitata, apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo licenziato dal Senato nell'aprile dello scorso anno.

La prima di tali modifiche è diretta a escludere il Ministro del lavoro dal novero dei Ministri concertanti per il decreto di periodica determinazione delle aliquote contributive agevolate di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*; ciò, evidentemente, nell'intento di rendere più snella la relativa procedura.

All'articolo 4 è stato invece opportunamente inserito il Ministro delle finanze fra le autorità concertanti per il decreto di annuale individuazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3; al riguardo, ricorda di aver presentato, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, un emendamento diretto a correggere il testo nello stesso senso, emendamento in quella fase non accolto anche per il parere negativo su di esso espresso dal rappresentante *pro tempore* del Governo. Sempre all'articolo 4, viene inoltre previsto, con una scelta certamente apprezzabile, che lo schema di decreto in questione sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

All'articolo 5, viene inoltre opportunamente esplicitato che le convenzioni che dovranno essere stipulate dalle amministrazioni penitenziarie con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali che abbiano interesse a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro non debbano avere oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre all'articolo 5, è stato introdotto un comma aggiuntivo diretto a prevedere la presentazione di una relazione annuale del Ministro della giustizia sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale, contenente anche una specifica valutazione in ordine all'idoneità degli spazi destinati a tali finalità. Tale relazione potrà rappresentare un utile momento di verifica circa il grado di attuazione della nuova normativa, specie se si considera che la

carezza di spazi idonei è stata finora determinante nel limitare la partecipazione dei detenuti alle attività lavorative.

L'articolo 6, infine, aggiorna l'orizzonte temporale delle norme relative alla copertura finanziaria in relazione al protrarsi dei tempi dell'*iter* parlamentare di approvazione.

In conclusione, auspica che la normativa possa essere definitivamente approvata in tempi ravvicinati, sottolineando come essa rappresenti un momento significativo, ancorché di portata limitata, nell'evoluzione di un sistema penitenziario in linea con i valori e le esigenze di una società avanzata. Al riguardo, ricorda come, in occasione dell'esame in prima lettura da parte del Senato, si sia registrata un'ampia convergenza tra le forze politiche, e come l'esame da parte della Camera dei deputati si sia concluso con un'approvazione all'unanimità.

Il sottosegretario CORLEONE sottolinea in primo luogo la rilevanza sociale del provvedimento, nel quale per la prima volta viene affrontato il problema del lavoro dei detenuti non come un fatto residuale ma come una componente essenziale di un percorso di reinserimento nella società. La nuova normativa acquista un significato tanto più rilevante alla luce della preoccupante situazione di tensione determinatasi negli istituti penitenziari, specie all'indomani dei fatti di Sassari, con l'intensificazione di iniziative di protesta, che fortunatamente continuano a mantenersi comunque entro limiti fisiologici. In tale contesto, il varo della nuova normativa potrebbe rappresentare un importante contributo per disinnescare i rischi di una degenerazione del quadro complessivo, e in prospettiva per favorire il ritorno ad un clima più sereno. Va inoltre sottolineato come la previsione di una relazione annuale del Ministro della giustizia sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative possa costituire un'occasione per far sì che le problematiche del mondo carcerario siano affrontate con la necessaria continuità in Parlamento e nel dibattito politico, anche a prescindere dal manifestarsi di situazioni di emergenza.

In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione delle nuove disposizioni, rivolge a tutte le forze politiche l'invito a valutare attentamente l'opportunità del mantenimento dell'assegnazione alla sede deliberante.

Il senatore PICCIONI ricorda come la sua parte politica si sia chiaramente espressa nel senso di opporsi in via generale al ricorso alla sede deliberante. Si riserva tuttavia di verificare se vi sia la possibilità di discostarsi da tale criterio per il provvedimento in titolo, in considerazione della sua valenza sociale.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, fissando sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti – che dovranno essere riferiti alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati – a martedì 6 giugno alle ore 13.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore DUVA, rilevando preliminarmente come il compito del Governo nell'affrontare le tematiche inerenti alla protezione dei giovani sul lavoro sia stato reso tutt'altro che agevole dalla necessità di evitare di far gravare oneri impropri sulle imprese, con ripercussioni negative in termini occupazionali, e di armonizzare la legislazione nazionale con quella comunitaria. In tale contesto, si spiega come l'Esecutivo si sia trovato a dover effettuare in tempi relativamente brevi una serie di interventi normativi, secondo un percorso non sempre lineare.

Il provvedimento tende quindi a correggere, dopo ampie consultazioni con le parti sociali, talune incongruenze emerse in relazione al decreto legislativo n. 345 del 1999.

Nel complesso, l'impianto della normativa sottoposta al parere parlamentare appare soddisfacente, anche se potrà risultare opportuno apportarvi taluni miglioramenti.

Si tratta intanto di dare riscontro ad alcune delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Occorre inoltre pervenire ad una formulazione più chiara in ordine alla questione della possibilità di deroga al divieto di adibizione di adolescenti alle lavorazioni pericolose ed insalubri prevista per esigenze di formazione, considerato che il testo dello schema di decreto in esame si discosta in parte dalle indicazioni formulate nella circolare del Ministro del lavoro del 5 gennaio 2000, e sembra in tal modo suscettibile di esporre nuovamente le imprese al rischio di sanzioni.

Sarebbe inoltre opportuno riconsiderare la scelta del divieto generale di adibire gli adolescenti alle lavorazioni nel settore della gomma naturale e sintetica, visto che in tal modo risultano ingiustamente penalizzate quelle imprese del comparto nelle quali sono state adottate misure di sicurezza più severe di quelle esistenti ordinariamente. Sotto tale riguardo, ricorda che le parti sociali hanno adottato una posizione comune, della quale sarebbe opportuno si tenesse conto, a cominciare dalla formulazione del parere.

Infine, andrebbero sottoposte a revisione talune imperfezioni formali del testo all'esame, segnalate dal Servizio studi del Senato, ed in particolare l'indicazione, prevista dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, del termine del 22 maggio 2000 per la disapplicazione della nuova normativa sui limiti di ammissione al lavoro degli adolescenti, data che andrebbe sostituita con il termine, mobile, di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

In conclusione si riserva di presentare una proposta di parere per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4361*

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel corso della riunione svoltasi ieri, ha integrato il calendario dei lavori dell'Assemblea prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute di martedì 20 giugno, mercoledì 21 giugno e giovedì 22 giugno 2000, del disegno di legge n. 4361, sui contributi previdenziali dei lavoratori, incluso tra gli argomenti indicati dalle opposizioni. Trattandosi di materia di competenza della Commissione, ed essendo comunque necessario assicurare tempi adeguati per la trattazione del provvedimento in sede referente, il Presidente ne propone l'iscrizione al giorno delle sedute che verranno convocate nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**419ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GIOVANELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2149) DE CAROLIS e DUVA.** – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

**(2687) RIPAMONTI ed altri.** – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

**(3071) CÒ ed altri.** – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

**(4147) SPECCHIA ed altri.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

**(4188) BONATESTA.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

**(4315) SEMENZATO.** – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il senatore BORTOLOTTO si riserva di riformulare l'emendamento 7.0.1, riferendolo all'articolo 10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CARCARINO fa proprio l'emendamento 8.12 e rinuncia ad illustrarlo. Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 8.13.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 8.21, 8.22, 8.23 - che si riserva di riformulare - 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 e 8.29.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.32, 8.9, 8.10, 8.33, 8.11, 8.14, 8.18 e 8.20.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 8.34 e presenta l'emendamento 8.35, che illustra brevemente. Con riferimento poi all'emendamento 8.24, soppressivo del comma 1, lettera b), fa presente che in effetti occorrerà procedere al coordinamento del testo, specie con riferimento al testo approvato dell'articolo 5. Quanto all'emendamento 8.32, sembra che con tale proposta emendativa si intenda introdurre una norma prettamente urbanistica, mentre in questa sede sarebbe probabilmente preferibile limitarsi a precisare la sfera delle competenze regionali.

Avverte infine che i presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 8 hanno rinunciato ad illustrarli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne e le relative fasce di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto. A tal fine entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti ed i gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti e le relative distanze di rispetto. I comuni, entro dodici mesi dal ricevimento delle suddette rappresentazioni, notificano ai titolari le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento».

**7.0.1** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:*

**«Art. 8.**

*(Competenze delle regioni)*

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:

1) localizzare gli impianti e eli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

*b)* le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

*c)* le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;

*d)* lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;

*e)* le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;

*f)* le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;

*g)* i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE».

**«Art. 8-bis.**

*(Competenze delle province e dei comuni)*

1. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;

f) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla regione.

2. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;

c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;

d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c), ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione».

*Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:*

**«Art. 8.**

*(Competenze delle regioni)*

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:

1) localizzare gli impianti e eli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;

d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;

e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;

f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;

g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE».

**«Art. 8-bis.**

*(Competenze delle province e dei comuni)*

1. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;

f) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla regione.

2. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;

c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;

d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c), ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione».

**8.2** SERENA

*Sopprimere il comma 1.*

**8.3** SERENA

*Sopprimere il comma 1.*

**8.4** SPECCHIA, BONATESTA, COZZOLINO, MAGGI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e degli obiettivi di qualità».*

**8.21** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «individuazione regionale» con le seguenti: «approvazione».*

**8.22** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere il seguente periodo: «In particolare spetta alle Regioni la formulazione dell'assenso sulla localizzazione dei siti radiotelevisivi individuati dall'Autorità per le comunicazioni, nonché, in caso di contrarietà, la formulazione di assenso sulle successive localizzazioni alternative indicate dalla stessa Autorità».*

**8.23** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1 sopprimere la lettera b); conseguentemente alla lettera d) sopprimere le parole: «le modalità per».*

**8.5** MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8.24** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «sessanta».*

**8.6** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli impianti radioelettrici fissi» aggiungere le seguenti: «e degli impianti fissi per telefonia mobile».*

**8.7** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai fini della tutela dell'ambiente» inserire le seguenti: «, delle zone residenziali secondo i piani regolatori.».*

**8.32** (riformulazione dell'em. 2.14) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del paesaggio» sopprimere le seguenti: «nonchè della tutela della salute».*

**8.8** MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV» con le seguenti: «di tutti gli elettrodotti».*

**8.9** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «con tensione» a: «150 KV»*

**8.25** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «comma 2».*

**8.26** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e dell'obbligo di segnalarle con appositi cartelli».*

**8.10** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

**8.27** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti».*

**8.33** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) possibilità di fissare valori del limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di qualità, maggiormente cautelativi di quelli stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a)».

**8.11** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità».

**8.28** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità» con le seguenti: «la definizione di ulteriori obiettivi di qualità rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 2 della presente legge».*

**8.12** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA



*Al comma 1, lettera f) dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e».*

**8.35**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) la disciplina delle funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge».*

**8.13**

CARCARINO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-ter) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza, avvalendosi di istituzioni scientifiche pubbliche e private senza finalità di lucro, aventi comprovata esperienza nei settori della identificazione e quantificazione di tali rischi».*

**8.14**BORTOLOTTO, PASQUINI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos,  
PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 2.*

**8.15**

MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

*Sopprimere il comma 2.*

**8.16**

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

*Sopprimere il comma 2.*

**8.17**

SERENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e c),».*

*Conseguentemente, nel medesimo comma, sopprimere le parole: «dei siti di trasmissione».*

**8.18** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguente parole: «ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio».*

**8.34** IL RELATORE

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**8.29** MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

**8.19** COLLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I Comuni possono adottare, con proprio regolamento, provvedimenti tesi a minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio».

**8.20** BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le Regioni dovranno, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituire il comitato regionale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione e dagli assessori competenti e svolge i compiti previsti dall'articolo 6».

**8.30** LAURO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**74ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 29 ed il 30 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Ausl e il presidio ospedaliero di Teramo, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi**

(Discussione ed approvazione)

La senatrice Carla CASTELLANI illustra lo schema di relazione in titolo facendo presente che il sopralluogo della delegazione della Commissione è stato limitato al presidio ospedaliero di Teramo, mentre solo per via indiretta sono state acquisite notizie sugli altri presidi ospedalieri dell'azienda unità sanitaria locale di Teramo ubicati a Giulianova, Sant'Omero ed Atri.

La senatrice si sofferma in primo luogo sugli aspetti strutturali e logistici verificati direttamente dalla Commissione nel corso del sopralluogo, rilevando come la struttura sia apparsa nel complesso abbastanza soddisfacente, pur con le carenze proprie di un complesso realizzato agli inizi degli anni '70 e ormai progressivamente inadeguato all'evoluzione dei requisiti richiesti agli ospedali, ad esempio per quanto riguarda le sale operatorie e soprattutto gli ambienti dedicati all'anestesia e alla terapia antalgica; dove però l'ospedale presenta una carenza indubbiamente molto grave è nel pronto soccorso, dislocato in ambienti assolutamente inadatti e oltre tutto utilizzati per l'accesso all'ospedale.

La senatrice si sofferma quindi sugli aspetti gestionali, sulla base in particolare delle valutazioni emerse nel corso delle audizioni, rilevando come i limiti principali vadano individuati nel grave ritardo del processo di aziendalizzazione e nell'insufficiente sforzo da parte dell'azienda sanitaria per sviluppare la territorializzazione dell'assistenza.

Benché non siano mancati negli ultimi cinque anni significativi risultati in direzione di una gestione più efficiente dell'azienda, in particolare per quanto riguarda il trasferimento all'esterno di numerosi servizi, restano irrisolti problemi come la grave carenza di personale infermieristico o la contraddizione tra obiettivi di sviluppo delle alte specialità e il permanere di condizioni che hanno determinato alcuni degli operatori più qualificati a chiedere e ottenere di trasferirsi ad altra azienda.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAMERINI, dopo essersi congratulato con la senatrice Carla Castellani per l'accuratezza della sua relazione, osserva come da questa risulti che gli interventi chirurgici effettuati nel presidio di Teramo siano mediamente 1.000 all'anno per ciascuna delle sei sale operatorie. Egli chiede quindi di conoscere come siano organizzati i turni di utilizzazione delle sale operatorie nell'arco della giornata per ottenere questo risultato.

Il senatore Camerini chiede inoltre di conoscere se siano note l'incidenza media della *day surgery* e la durata media delle degenze. Infine egli chiede di conoscere a quali istituzioni fa riferimento l'azienda di Teramo per la formazione del personale infermieristico e se vi sia motivo di ritenere che la carenza di questo personale denunciata nella relazione rischi di aggravarsi in futuro ovvero sia superabile in prospettiva.

La relatrice Carla CASTELLANI fa presente che nel presidio ospedaliero di Teramo si effettuano numerose tipologie di interventi chirurgici, ad esempio nel settore dell'oculistica, che si caratterizzano per brevissimi tempi di intervento e di degenza; peraltro vi sono anche altre tipologie chirurgiche – ad esempio chirurgia toracica, chirurgica vascolare, neurochirurgia – che alzano la media della durata delle operazioni, creando dunque maggiori problematiche di turnazione nell'utilizzazione della sale chirurgiche.

Attualmente, soprattutto per l'insufficienza numerica del personale anestesiologicalo, le sale chirurgiche sono utilizzate dalle ore 8 alle 19, con problemi gestionali non indifferenti per quanto riguarda il turno pomeridiano. Proprio per risolvere questi problemi organizzativi, peraltro, sono in via di completamento altre quattro sale chirurgiche.

Per quanto riguarda la formazione del personale infermieristico la relatrice fa presente che vi era a Teramo una scuola provinciale di grande tradizione, che è stata però chiusa a seguito dell'istituzione dei diplomi universitari, cosicché attualmente Teramo fa riferimento all'università dell'Aquila. Ella osserva peraltro che le previsioni per il futuro sono tutt'altro che confortanti, dal momento che i posti disponibili nei corsi di diploma universitario, che già di per sé non appaiono adeguati rispetto alle previsioni del fabbisogno per il futuro, non vengono il più delle volte completamente ricoperti, segno di un evidente disinteresse dei giovani verso la professione infermieristica, non diversamente del resto da quanto, in campo medico, avviene per le scuole di specializzazione in anestesiology, un altro settore nel quale si registrano gravi carenze.

La senatrice BERNASCONI chiede in primo luogo chiarimenti alla relatrice sulla circostanza riportata dalla relazione della mancata partecipazione alle audizioni delle rappresentanze sindacali, che viene attribuita a «mancata informazione»: ella chiede cioè di sapere se tale mancata informazione sia stata un fatto episodico o se la relatrice abbia voluto affermare che vi sia una situazione di incomunicabilità tra l'azienda e le rappresentanze sindacali.

La senatrice Bernasconi chiede inoltre di conoscere quale sia la distanza fra i quattro presidi ospedalieri, se le attività svolte da questi quattro presidi appaiano integrate secondo una prospettiva strategica e, infine, quale sia il grado di integrazione strategica dell'attività dei reparti all'interno del singolo presidio.

La relatrice fa presente, per quanto riguarda la prima domanda della senatrice Bernasconi, che alle audizioni ha partecipato la sola ANAAO e che le altre organizzazioni sindacali hanno affermato di non essere state avvertite dalla direzione dell'azienda, che ha smentito tale circostanza. Quale che sia stato l'effettivo svolgimento dei fatti, comunque, sono state successivamente acquisite memorie della FESMED, della CGIL del comparto e della CGIL medici. Per quanto riguarda la questione dell'integrazione tra i quattro presidi ospedalieri, ella fa presente che, prima della riforma del 1992, Giulianova, Teramo, Atri e Sant'Omero costituivano distinte unità sanitarie locali. Rispetto ad allora non si è registrato alcun significativo progresso per quanto riguarda la pianificazione dell'assistenza, e si tratta in effetti di quattro ospedali generali, una circostanza che può essere solo molto parzialmente giustificata dalla distanza da Teramo delle altre tre località, fra i 35 e i 60 chilometri, e dalle obiettive difficoltà di trasporto determinate dalla natura del territorio e dalla rete stradale. Anche per quanto riguarda l'integrazione dei reparti, del resto, bisogna ammettere che la loro gestione rimane tutt'oggi autoreferenziale.

Il senatore MONTELEONE esprime una valutazione fortemente positiva della relazione della senatrice Carla Castellani che ha messo in evidenza le gravi carenze gestionali dell'azienda sanitaria di Teramo. In particolare egli è rimasto colpito dalla grave arretratezza, segnalata dalla relazione, del reparto di radiologia che possiede una sola apparecchiatura TAC, oltre tutto di prima generazione, e che manca di una risonanza magnetica.

La relatrice fa presente che le carenze del *management* spiegano solo in parte i ritardi nei processi di aziendalizzazione e territorializzazione; bisogna infatti ammettere che, non diversamente da quanto avviene in altre realtà, significativi fattori di freno sono rappresentati dall'atteggiamento conservatore di molti medici e della stessa utenza, essendo difficile far accettare all'opinione pubblica l'idea che sia preferibile essere curati in maniera migliore e più efficiente, anche se questo non avviene nella struttura più vicina alla propria residenza.

Dopo che il senatore DE ANNA ha rilevato come dalla accurata relazione della senatrice Carla Castellani emergano problematiche che possono essere considerate piuttosto tipiche, soprattutto per gli ospedali periferici, il senatore MIGNONE rileva come dalla relazione emerga una singolare contraddizione tra la puntualità della realizzazione e della diffusione della Carta dei servizi e l'obiettivo arretratezza in cui continua a versare la sanità teramana, testimoniata in particolare dall'alto tasso di ospedalizzazione e dalla corrispondente arretratezza della medicina territoriale. Occorre quindi un'attenta riflessione da parte della Commissione sulle modalità e gli strumenti che possono consentire una reale utilizzazione della Carta dei servizi da parte delle istituzioni e dei cittadini come strumento per indirizzare e sollecitare la soluzione dei problemi del sistema sanitario.

La senatrice DANIELE GALDI, nell'esprimere il più vivo apprezzamento per la relazione della senatrice Carla Castellani, propone che questa, così come le altre relazioni relative a questo settore di indagine, venga trasmessa all'assessore regionale competente dopo la sua approvazione.

Il senatore ZILIO si sofferma sulle gravi carenze del pronto soccorso, individuate dalla relazione. Egli fa presente che tale settore costituisce il punto debole di gran parte delle strutture ospedaliere, non solo nel centro-sud ma anche nelle realtà più sviluppate del settentrione, come dimostra il caso del policlinico di Milano. A suo parere quindi la problematica delle strutture di pronto soccorso dovrebbe essere oggetto di una particolare riflessione da parte della Commissione di inchiesta.

Il senatore BRUNI ritiene che dalla relazione della senatrice Castellani emerga l'immagine dei problemi dei ritardi che affliggono la quasi totalità delle strutture ospedaliere italiane, in particolare nel centro-sud, tanto che il presidio ospedaliero di Teramo non può certamente essere considerato come una realtà in particolare sofferenza. Peraltro egli ritiene, in conformità anche a quanto affermato ieri in audizione dal ministro Veronesi, che in futuro bisognerà evitare inutili sovradimensionamenti degli ospedali e sviluppare sempre di più il processo di territorializzazione dell'assistenza.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare la senatrice Carla Castellani e tutti gli oratori intervenuti nel corso del dibattito, propone di accogliere il suggerimento della senatrice Daniele Galdi circa l'opportunità di inviare le relazioni su questo specifico settore di indagine agli assessori regionali competenti.

La Commissione approva quindi all'unanimità la relazione della senatrice Castellani, allegata al presente resoconto, e la proposta di trasmetterla all'assessore alla sanità della regione Abruzzo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BOZZA NON CORRETTA**

**SETTORI DI INDAGINE:** *Funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e attuazione della Carta dei servizi*

**RELAZIONE**

**sul sopralluogo effettuato il 29 e 30 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ASL e il presidio ospedaliero di Teramo, predisposta dalla relatrice Carla Castellani.**

**1. Premessa**

Nel quadro della verifica sullo stato di funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato nei giorni 29 e 30 novembre 1999 un sopralluogo presso la ASL il presidio ospedaliero di Teramo. Hanno fatto parte della delegazione il presidente Antonio Tomassini e la senatrice Carla Castellani. Nei locali della sala riunioni della ASL la delegazione ha svolto audizioni integrative di personale medico e sanitario.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Raffaello Tutinelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione della dottoressa Melania De Nichilo e della dottoressa Maria Degli Esposti, collaboratori esterni della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Teramo hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

**2. Il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Teramo**

Il presidio ospedaliero di Teramo è collocato in una zona collinare della città, è facilmente raggiungibile e gode di un panorama di grande bellezza paesaggistica.

Il presidio comprende tre strutture:

la più grande (l'ospedale generale) è in funzione dai primi anni '70 ed ospita tre divisioni di chirurgia generale, due divisioni di medicina, on-

cologia, ostetricia e ginecologia, urologia, pneumologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica, pediatria, il gruppo operatorio, la rianimazione generale, la radiologia e la radiodiagnostica, il servizio di cardiologia, la medicina nucleare, il laboratorio analisi, la fisioterapia, il pronto soccorso e la sede operativa del 118;

una seconda struttura (ospedale cardiologico) è in funzione dagli inizi degli anni '80 ed ospita l'unità coronarica, la divisione di emodinamica, la divisione cardiocirurgica, il gruppo operatorio e la terapia intensiva cardiocirurgica, il centro trasfusionale, la dialisi, il reparto malattie infettive, la direzione sanitaria e gli ambulatori;

una terza struttura (ospedale Alessandrini) ex ospedale sanatoriale ed ex geriatrico, in gran parte ristrutturata e messa a norma, attualmente non è utilizzata.

Il presidio è dotato, nell'area di insidenza delle tre strutture logisticamente vicine, di ampio parcheggio (per operatori e visitatori e con posti riservati per portatori di handicap) gestito per conto dell'ospedale da una cooperativa che dovrebbe anche provvedere, con i proventi della quota parcheggio, alla manutenzione del verde circostante. Nell'ampio ingresso del presidio, la cartellonistica di indirizzo è insufficiente ed incompleta.

Il sopralluogo ha avuto inizio dal Pronto Soccorso il cui ingresso, abbastanza agevole, è in posizione laterale rispetto all'ingresso principale. Accanto al Pronto Soccorso generale ne esiste uno specifico per l'ortopedia in cui, di mattina, vengono eseguite anche le visite di controllo successive al primo intervento e ciò con notevole aumento del flusso di pazienti. Lo spazio di attesa del Pronto Soccorso generale ed ortopedico è notevolmente disagiato perché ubicato in uno stretto corridoio che, per di più, funge da passaggio essendo utilizzato da personale e visitatori anche come ingresso alla struttura ospedaliera; i posti a sedere sono insufficienti, come insufficiente è l'unico, piccolo servizio igienico dedicato, in condizioni igieniche scadenti, sprovvisto anche di ausili per portatori di handicap.

Il Pronto Soccorso generale è costituito da un'unica stanza relativamente grande, con rivestimento di mattonelle sulle pareti; la stanza è suddivisa in 4 box da un letto ciascuno, separati da tende in tessuto verde che scorrono su appositi supporti. Lo spazio di manovra in ogni box è insufficiente, le attrezzature e la strumentazione medico-chirurgica sono obsolete. Completano la dotazione del Pronto Soccorso una scrivania, un computer, un lettore per lastre, un armadio contenente medicinali e materiale d'uso, un piccolo lavabo per le mani. I rifiuti ospedalieri vengono gettati in appositi contenitori posti al centro della stanza. Non esiste *triage*, né sono predisposti letti di osservazione.

Accanto al Pronto soccorso generale è collocato il Pronto soccorso ortopedico dotato di due piccole sale: una per le visite ed una per i gessi; in quest'ultima è presente un archivio a vista per lastre effettuate, un armadietto contenente i presidi per le medicazioni ed i gessi, un frigorifero



in cattivo stato per la conservazione dei medicinali ed una vuota in condizioni igieniche scadenti.

Sono stati altresì visitati i locali per il personale: una cucinetta, un piccolo bagno, la stanza del medico di guardia, apparsi in condizioni molto scadenti anche dal punto di vista igienico.

Le prestazioni di pronto soccorso sono state 3.077 nel 1998 a cui si aggiungono circa 1.000 prestazioni di accettazione per ricoveri di elezione.

L'inadeguatezza degli spazi, le stesse condizioni strutturali ed il notevole afflusso di pazienti al momento della visita ispettiva, hanno dato l'impressione di un reparto meritevole di una più incisiva attenzione e per gli stessi pazienti e per gli operatori sanitari.

La delegazione si è quindi recata al 1° piano dove si trova il gruppo operatorio; è da notare che l'ascensore che porta le barelle non è interno ai locali dedicati, per cui i pazienti barellati attraversano un tratto di corridoio (di accesso ad altri reparti) per salire dal Pronto Soccorso o per essere trasportati ai vari reparti.

La prima stanza del gruppo operatorio è riservata agli anestesisti (complessivamente sono 17) ed è utilizzata come ambulatorio anestesilogico e di terapia antalgica, oltre che come studio degli anestesisti addetti alle sale operatorie e come sede di riunione scientifico-organizzative di interesse anestesilogico; la stanza è sprovvista di impianto di condizionamento. L'intero presidio soffre la carenza di spazi dedicati al personale sanitario.

Il gruppo operatorio consta di 6 sale operatorie nelle quali vengono svolti circa 6.000 interventi l'anno (al momento dell'ispezione erano in corso lavori per l'ampliamento del gruppo operatorio, lavori che prevedono la costruzione di 4 nuove sale operatorie). È sempre disponibile una sala per le urgenze.

La visita alle sale operatorie è stata effettuata dal Presidente della Commissione senatore Tomassini e dalla senatrice Carla Castellani con l'assistenza della dottoressa De Nichilo; è stata ispezionata solo una sala in quanto nelle altre erano in corso interventi chirurgici: lo stato igienico-organizzativo è apparso nel complesso buono, fatta eccezione per gli arredi ormai vecchi. La strumentazione, i dispositivi di sterilità, l'impianto di condizionamento, i dispositivi di sicurezza sono risultati sostanzialmente rispondenti alla normativa. È evidente però una carenza di spazi di supporto all'attività delle sale operatorie in quanto i corridoi di accesso fungono da deposito di materiale ed attrezzature sanitarie sia di uso corrente che dismessi.

La delegazione ha poi visitato, al 4° piano, il reparto di urologia (reparto universitario) che dispone di 16 posti letto per gli uomini ed 8 per le donne; le camere di degenza sono a 6 posti letto; i servizi igienici sono esterni: 2 per gli uomini (dotati di doccia) e 2 per le donne; le condizioni generali sono scadenti e mancano ausili per portatori di handicap.

Il reparto è dotato anche di due stanze ad 1 posto letto con servizio interno riservato ai pazienti più gravi; una delle stanze di degenza è destinata a *day hospital* ed è dotata di 3 posti letto separate da tende.

In ogni reparto si trovano cucinette in quanto il servizio di mensa è ad approvvigionamento misto, con una centrale di cottura esterna (appaltata) a cinque chilometri dal presidio ed una distribuzione del vitto mediante carrelli contenuta in caldo.

La vecchia cucina, dismessa di recente, si trova nel seminterrato e sarà destinata a magazzino di farmacia nella prevista ristrutturazione.

Oltre alla mensa, anche i servizi di lavanderia, di pulizia e di smaltimento rifiuti sono appaltati all'esterno.

È stato successivamente visitato il reparto di radiologia dislocato su 2 piani (piano terra e piano seminterrato), dotato di diverse sezioni operative di diagnostica radiologica ed ecografica. È apparso buono il livello organizzativo, meno buone le condizioni strutturali del reparto; alcune apparecchiature in dotazione sono superate, altre, come la TAC, decisamente obsolete.

La risonanza magnetica e l'acceleratore lineare, per quanto previsti, non sono stati ancora acquistati.

Il reparto sta lavorando per il progetto obiettivo, finanziato dalla regione Abruzzo, di *screening* per la diagnosi precoce del carcinoma alla mammella che riguarda le donne dai 49 ai 70 anni. Le liste di attesa dichiarate dal primario per le mammografie sono di circa 30 giorni. Nel giorno dell'ispezione non venivano effettuate mammografie per assenza del personale tecnico; generalmente gli orari di esame sono 8-14, 15-18,30.

La delegazione ha poi visitato il reparto di rianimazione; l'aspetto igienico-organizzativo è apparso buono, le attrezzature in discreto stato ma non di ultima generazione; il reparto è fornito di impianto di condizionamento e l'attività assistenziale è adeguata. I posti letto, al momento dell'ispezione, erano tutti occupati.

Il presidio di Teramo, dotato tra l'altro di un reparto neurochirurgico, è sede di prelievo di organi.

Il reparto operatorio ed il centro di rianimazione sono dotati di monitoraggio periodico sia ambientale che del personale; esiste inoltre la sorveglianza sanitaria per le infezioni ospedaliere, inclusa la ricerca per la legionella.

La delegazione si è poi recata nel nuovo padiglione dell'ospedale collegato al primo mediante un tunnel sotterraneo (alcuni punti della pavimentazione risultano rotti) con una segnaletica di indirizzo abbastanza chiara.

È stato visitato il reparto di emodinamica diagnostica, situato nel piano sotterraneo, attualmente dotato di una sola sala (è in progetto la realizzazione di una seconda sala utilizzando parte di un finanziamento di 25 miliardi).

Nel 1990 è stata fatta richiesta alla Regione, da parte dell'allora Direzione ospedaliera, di abilitare l'ospedale come punto di riferimento regionale per i trapianti di cuore, autorizzazione peraltro mai accordata.

La delegazione ha inoltre visitato al 2° piano il reparto di cardiologia II che è articolato in stanze di degenza a due posti letto con bagno (20 posti letto nel complesso) e presenta un aspetto moderno ed abbastanza ordinato.

Infine sono stati ispezionati gli ambulatori per esterni (9 in tutto) dotati di una sala di attesa capiente e luminosa ma, non essendo stato previsto un *display* che avverta i pazienti del loro turno, i pazienti sostano lungo il corridoio accanto alle stanze di visita. Per carenza di personale gli ambulatori sono aperti prevalentemente il mattino. Anche la dotazione strumentale è stata riferita insufficiente.

### 3. *L'attuazione della Carta dei servizi*

L'azienda sanitaria locale di Teramo ha un bacino di utenza di 294.000 abitanti, con una popolazione in crescita, anche per l'insediamento di extracomunitari, per i quali sono regolarmente previsti i livelli di assistenza garantiti dal Piano sanitario nazionale.

L'azienda ha approvato una Carta dei servizi nel gennaio 1996, elaborata da un gruppo di lavoro di 15 operatori. La Carta è stata stampata in 10.000 copie ed è stata diffusa a tutti gli operatori, alle istituzioni di riferimento e alle associazioni di cittadini. Gli standard non sono definiti all'interno della Carta, ma sono attualmente in elaborazione a cura del gruppo di lavoro. Vi è stata una particolare collaborazione e il totale coinvolgimento al processo Carta di tutta l'*équipe* che lavora presso l'Ufficio di relazioni con il pubblico. È prevista e realizzata per i servizi una scheda di aggiornamento della Carta.

Sono distribuiti questionari ai pazienti per valutare il gradimento della struttura, modalità verificata anche nel sopralluogo. Sono stati realizzati protocolli di intesa con il Tribunale dei diritti del malato, con la Croce Rossa, con l'AVIS, con le associazioni ANFAS e AVULS, anche se all'interno delle strutture non sono previsti spazi dedicati. Sono state censite tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio, ed è stata prevista una scheda notizie sui servizi che offrono. Con moltissime associazioni sono state raggiunte intese su temi diversi.

La Carta non è segnalata all'interno del presidio ospedaliero visitato. Sono state realizzate Carte dei servizi per il turista in quattro lingue, che sono state diffuse attraverso gli albergatori, le agenzie di soggiorno, e le associazioni di campeggiatori. Sono state inoltre elaborate Carte dei servizi per settore, guide all'utilizzo dei presidi ospedalieri dell'azienda, Carte per i portatori di handicap, guide per i percorsi integrati tra servizi comunali e sanitari, guide per gli immigrati. È previsto l'aggiornamento della Carta per il 1999.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è stato istituito nel 1996 e collocato funzionalmente nella direzione amministrativa dell'azienda. Le

postazioni aperte sono sei, con orario di apertura dalla ore 8 alle ore 14 tutti i giorni feriali; il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18. La banca dati contiene tutte le informazioni sull'offerta delle prestazioni e sulle modalità di accesso. Gli operatori dedicati sono 15 (di cui 3 dirigenti), il responsabile è uno psico-sociologo, ci sono 5 amministrativi e 6 assistenti sociali. La formazione del personale è permanente e viene attuata con corsi di aggiornamento specifici e con visite in altre strutture. L'analisi della domanda viene fatta sui contatti ricevuti e ha permesso di tracciare un quadro rappresentativo dei bisogni dei cittadini, raccogliere i bisogni informativi, verificare il grado di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi forniti. I reclami sono regolarmente censiti sia per tipologia sia per presidio. Nel 1998 sono stati catalogati 222 reclami; la maggior parte si riferisce al presidio ospedaliero di Teramo e riguarda per lo più il mancato rispetto dei tempi di attesa. A tutti i reclami viene data risposta. Attraverso l'analisi sistematica dei reclami sono stati attuati interventi di miglioramento dei rapporti tra operatori e cittadini, abbassati i tempi di attesa delle prestazioni. Esiste una modulistica per la presentazione dei reclami. L'azienda ha elaborato e attivato un regolamento di pubblica tutela.

L'azienda non ha attivato la forma di risarcimento bonus/malus, anche se avvengono rimborsi o restituzioni di ticket in caso di mancata prestazione.

Il regolamento per l'accesso ai documenti è stato deliberato ed è utilizzato dai cittadini e dal personale interno; sono stati individuati i responsabili del procedimento ed i tempi per l'accesso.

L'URP ha anche compiti di ufficio stampa, nonché di programmazione di progetti finalizzati al miglioramento qualitativo e funzionale delle strutture sanitarie.

La Conferenza dei servizi è stata convocata il 29 dicembre 1995. Le azioni di miglioramento concordate con le associazioni di cittadini riguardano l'attivazione del servizio Centro unico di prenotazione (CUP), l'unificazione del tariffario delle prestazioni sanitarie, un'intesa operativa tra ASL e Ministero del tesoro per le pratiche di invalidità civile, la divulgazione nelle scuole dei servizi forniti dall'URP, l'aggiornamento della segnaletica interna, la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni. È stata avviata una campagna per la donazione del sangue e per la sensibilizzazione in collaborazione con il provveditore agli studi di Teramo.

Il CUP ha quattro punti di prenotazione informatizzati, gli orari di apertura vanno dalle ore 8 alle ore 13,30, vi è un'informativa specifica sul servizio; attraverso le postazioni CUP si è aggiornati sulle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali. L'informatizzazione in rete dell'azienda non è ancora stata attivata.

Nel sopralluogo presso l'ospedale di Teramo, la delegazione parlamentare ha riscontrato uno spazio destinato a parcheggio per i visitatori e posti riservati per i portatori di handicap. Nell'ingresso del presidio la cartellonistica è insufficiente e di tipo artigianale, non c'è un *display* e neppure uno spazio di attesa. Al momento del sopralluogo, vi era una lunga fila di utenti alla postazione CUP. Anche al pronto soccorso sono

stati notati molti pazienti attendere in spazi inadeguati e con pochi posti a sedere. Il bagno per i visitatori è collocato presso la stanza del medico di guardia.

Tutti i reparti dell'ospedale sono segnalati da cartelli insufficienti, alcuni di tipo artigianale, ci sono gli orari di ricevimento dei medici e le liste di attesa per i ricoveri sono consultabili presso la direzione sanitaria del presidio, collocata nella parte nuova dell'ospedale; in tale sede un assistente sociale cura i rapporti con il cittadino. I questionari di soddisfazione sono a disposizione dei pazienti.

Tutto il personale è ben individuabile attraverso il cartellino di riconoscimento.

L'ospedale ha un aspetto prevalentemente ordinato, gli ascensori per i visitatori sono apparsi sufficienti.

#### 4. *Le audizioni in loco*

La delegazione parlamentare ha svolto nel pomeriggio di lunedì 29 novembre 1999 le audizioni dei vertici sanitari e amministrativi dell'azienda. È stato ascoltato per primo il direttore generale, dottor *Angiolino Di Francesco*, il quale ha fatto presente che l'azienda, istituita il 1° febbraio 1995, ha 3.300 dipendenti e dispone – a fronte di una popolazione residente nella provincia di circa 294.000 unità – di quattro presidi ospedalieri per complessivi 1.498 posti letto, dei quali 674 nell'ospedale di Teramo, 340 in quello di Atri, 270 in quello di Giulianova e 214 in quello di Sant'Omero. Nel 1998 la Regione ha assegnato all'azienda 451 miliardi, saliti a 480 nel 1999. Per lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Teramo e per la messa a norma sia degli altri presidi ospedalieri che di strutture della sanità territoriale sono attualmente aperti venti cantieri per complessivi 50 miliardi di investimenti *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Per quanto riguarda l'istituzione dei distretti, è attualmente al lavoro una commissione di studio che dovrà sottoporre alla conferenza dei sindaci uno specifico progetto, nell'ambito del quale si prevede al massimo di istituire cinque distretti: Teramo, Nereto–Martinsicuro, Giulianova–Roseto, Atri-Silvi e Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d'Italia con i comuni montani.

Rispondendo ad un quesito posto dalla senatrice Carla Castellani, il dottor Di Francesco ha poi affermato che è attualmente in corso la ristrutturazione della residenza sanitaria assistenziale di Casalena, mentre quella di altre due RSA è stata completata. Nell'ambito dell'azienda esiste una sola RSA accreditata (a Giulianova, con 60 posti letto) mentre tutte le altre strutture del comparto sono pubbliche: quella di Teramo è l'unica ASL abruzzese in cui il processo di deospedalizzazione – che coinvolge RSA, case protette e centri diurni – è stato compiuto senza il concorso dei privati. I finanziamenti per il complesso delle ristrutturazioni in corso non sono tuttavia adeguati alle esigenze.

Esiste una convenzione, che dovrà essere rinnovata nel 2000, tra l'Università de L'Aquila e il presidio ospedaliero di Teramo relativamente ai

reparti di clinica medica, chirurgia toracica, semeiotica chirurgica e urologia; tuttavia i rapporti tra l'ospedale e l'università non sono privi di conflittualità.

In ordine all'applicazione del vecchio contratto, il direttore generale ha rilevato che sulla retribuzione di risultato per la dirigenza non è ancora stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali. Quanto invece al rinnovamento tecnologico, è in corso un programma di acquisizioni per 25 miliardi, che è volto in gran parte a soddisfare le esigenze dell'ospedale di Teramo.

In seguito ad una serie di accorpamenti di attività, il personale dipendente dell'azienda è diminuito di 600 unità negli ultimi anni. I quattro presidi ospedalieri sono collegati per via telematica, le procedure sono state uniformate e tutta l'attività amministrativa è stata concentrata a Teramo; sono stati attivati i centri unici di prenotazione (uno per ogni ospedale più uno aggiuntivo, tra loro collegati in rete); è possibile conoscere i tempi di attesa in ogni presidio ed è altresì previsto il collegamento con le farmacie e i medici di base.

Problemi di mobilità passiva coinvolgono al momento l'ospedale di Atri – sovradimensionato, ad avviso del direttore generale – a causa del recupero di produttività registrato dall'ospedale di Pescara ed anche della crescita di strutture private.

Il direttore generale ha poi riconosciuto che si registra un certo ritardo nell'attivazione dei centri di costo, prevista per l'inizio del 2000; esiste un piano strategico aziendale 1998-2000 che è stato aggiornato nel 1999.

Per quanto concerne l'organico, i ruoli di secondo livello medico sono tutti coperti, salvo una decina per i quali sono stati già avviati i relativi concorsi. Le carenze nel settore infermieristico dovrebbero essere in buona misura colmate con le imminenti assunzioni a seguito dell'espletamento di un concorso per 104 posti.

In ordine all'attività libero-professionale *intra moenia*, gli spazi necessari sono assicurati per le attività ambulatoriali anche attraverso convenzioni con studi privati e si sta ora procedendo anche all'individuazione di spazi all'interno delle singole divisioni dei presidi ospedalieri.

Infine il direttore generale ha fatto presente che sono stati attivati i seguenti dipartimenti: medicina, chirurgia, diagnostica per immagini, materno-infantile, cardiologia e psichiatria.

Successivamente è stato ascoltato il dottor *Vincenzo Villante*, direttore amministrativo dall'8 febbraio 1995, il quale ha illustrato il sistema di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale. Il sistema di budget sarà adottato a partire dal 2000 secondo gli indirizzi della Regione.

Il direttore amministrativo ha quindi precisato che l'avviato piano di rinnovo strumentale – per un importo complessivo di 25 miliardi – pur non risolvendo tutti i problemi, consentirà tuttavia miglioramenti significativi.

Il sistema di pagamento dei ticket è articolato in punti cassa dislocati presso gli ospedali ed i singoli distretti, ma non sono previste forme di pagamento tramite banca, né con carta di credito o carta sanitaria.

La procedura di bonus/malus per mancate prestazioni non è ancora stata attivata. La Carta dei servizi ha attualmente un buon livello di applicazione. A seguito dell'attivazione di un comitato per le conflittualità emerse nei rapporti con il pubblico, si sono verificati diversi interventi a seguito di reclami. La procedura prevede l'intervento dell'Ufficio relazioni con il pubblico e dei responsabili dei quattro dipartimenti amministrativi (affari generali, personale, economato, ufficio tecnico) e dei cinque dipartimenti finanziari, con la collaborazione della direzione amministrativa. L'azienda non ha organizzato corsi di formazione per il personale dirigente e amministrativo, che però ha partecipato a corsi della Regione.

La gestione amministrativa ha risentito in passato della mancanza di un'organizzazione dipartimentale dei servizi amministrativi. Attualmente l'organizzazione dipartimentale prevede un ufficio di staff, collegato al servizio amministrativo, che si occupa delle relazioni con il pubblico.

Rispondendo a specifici quesiti posti dalla senatrice Carla Castellani in merito all'applicazione del contratto di lavoro, il direttore amministrativo ha spiegato che sono state individuate le unità operative ed i criteri per la graduazione delle funzioni, e che in merito è in atto il confronto con le organizzazioni sindacali. Metodologicamente si procede nel senso di individuare prima le funzioni, poi il connesso grado di responsabilità e quindi i soggetti.

In risposta a domande del senatore Tomassini, il direttore amministrativo ha quindi fatto presente che i servizi di lavanderia, di pulizia, di smaltimento rifiuti e di mensa sono in prevalenza affidati ad appalti esterni. Alla gestione interna è rimasta soltanto la lavanderia e il servizio mensa della struttura di Atri. A seguito dell'accorpamento delle quattro USL nell'azienda, si è dato corso all'accorpamento delle gare di appalto e dei concorsi per l'assunzione del personale.

Il trasporto dei malati è gestito dall'azienda con propri mezzi ed anche in convenzione con la Croce rossa, la Croce bianca e la Croce verde.

In merito alle normative sulla sicurezza, il direttore amministrativo ha precisato che l'adeguamento è in via di attuazione, che la valutazione dei rischi è stata realizzata nel 1998, mentre non si è dato luogo alla nomina dei responsabili interni a causa del ritardo delle rappresentanze sindacali pur ripetutamente sollecitate.

Sussiste un limitato ricorso al comodato d'uso per le apparecchiature con una preclusione della fornitura dei relativi materiali da parte degli stessi soggetti. La procedura di recupero dei materiali dalle radiologie risponde agli obblighi di legge e si procede regolarmente al monitoraggio dei gas tossici.

Infine, il direttore amministrativo ha ricordato le difficoltà nella gestione di un'azienda di dimensioni notevoli, difficoltà dovute anche alle vicende giudiziarie che hanno riguardato, nel 1995, l'ufficio di medicina

del lavoro ed ai reiterati esoneri, negli anni 1996-1998, del direttore generale.

Il dottor *Amedeo Budassi*, direttore sanitario in carica dal 16 maggio 1997, ha ricordato le problematiche derivanti dall'estensione del territorio di competenza dell'azienda e dalla complessità dell'articolazione risultante dall'accorpamento in essa di diversi presidi ospedalieri e strutture USL caratterizzate da distinte autonomie gestionali. A questo proposito ha sottolineato il persistere di resistenze diffuse alla trasformazione, giustificate in nome dell'esigenza di garantire comunque la facilità di accesso all'utenza, anche a costo di oneri crescenti e di un uso non razionale delle risorse. Ha inoltre evidenziato i problemi di mobilità passiva che si riscontrano a causa della situazione orogeografica e del sistema viario del territorio di competenza e che incidono in misura consistente sul bilancio. Il direttore sanitario ha portato l'esempio di Vallec Castellana, località scarsamente abitata, la cui mobilità passiva in direzione della più vicina Ascoli Piceno comporta un passivo di circa 1 miliardo l'anno. Il problema non appare peraltro risolvibile con la prevista attivazione di strutture ambulatoriali.

A seguito di una richiesta di precisazioni da parte del senatore Tomassini, il direttore sanitario ha spiegato che il potenziamento delle specializzazioni consentirebbe il recupero dell'emigrazione, ma comporterebbe lo smantellamento di alcune strutture, ipotesi che potrebbe essere percorribile a condizione di disporre sul territorio di distretti sanitari ben funzionanti. Ha tuttavia evidenziato le difficoltà di dar luogo ad un tale processo a causa della scarsità di risorse finanziarie e dell'impossibilità di sottrarre alle esigenze presenti delle strutture.

In risposta ad una domanda della senatrice Carla Castellani, il direttore sanitario ha illustrato l'esigenza di provvedere alla sostituzione del primario di cardiocirurgia dell'ospedale di Teramo (trasferitosi ad Ancona) - anche se tale trasferimento ha determinato una modesta perdita di DRG - e soprattutto di potenziare il reparto di emodinamica.

Il direttore sanitario ha poi illustrato l'istituzione dei dipartimenti, che in effetti consente di risolvere numerosi problemi di impiego sia di personale che di tecnologie, sottolineando peraltro l'attuale carenza di un'adeguata formazione culturale al riguardo.

Esistono nell'azienda quattro presidi con pronto soccorso ed un unico dipartimento di emergenza ed accettazione, di secondo livello, dislocato a Teramo dove ha sede anche il servizio «118». È in progetto l'ampliamento delle strutture dedicate e l'applicazione di un *triage*, che richiederà il potenziamento dell'organico.

È avvertita la carenza di personale infermieristico che però dovrebbe essere almeno in parte colmata entro breve con l'assunzione di 104 unità.

Le liste di attesa registrano aggravati per la fisioterapia. Esistono servizi di fisioterapia in convenzione a S. Stefano ma la maggior parte delle richieste sono evase dall'azienda, dando priorità alle situazioni acute. Le liste saranno rese pubbliche fra breve, allorché saranno definiti i previsti tempi di refertazione. Non è invece prevista la consegna a domicilio dei referti.



Rispondendo ad una domanda della senatrice Carla Castellani, il direttore sanitario ha poi specificato che, per far fronte alla domanda, si è provveduto a potenziare presso alcuni distretti gli orari di assistenza oculistica in convenzione, mentre per la chirurgia, per ovviare alla carenza di anestesisti, sono stati previsti incentivi a seduta che hanno portato a buoni risultati, sebbene non risolutivi.

L'azienda ha registrato difficoltà nell'attuazione dell'esercizio della libera professione intramuraria a causa dell'elevato numero di richieste soprattutto per l'attività ambulatoriale. Pertanto, si intende consentire lo svolgimento dell'attività negli studi privati.

Il dottor *Vito Liberati*, responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza dell'azienda dal marzo 1999, dirigente di primo livello, ha fatto presente che il servizio è attualmente costituito, oltre che dallo stesso responsabile, da un assistente tecnico che tuttavia è in procinto di cessare dall'incarico.

Precedentemente alla sua assunzione di incarico, era già stata effettuata una valutazione dei rischi risalente al marzo 1998 e nel servizio sussisteva una situazione complessivamente soddisfacente. L'attività di sorveglianza sanitaria è attualmente svolta da due medici con competenze territoriali differenziate. Non risultano invece nominate le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e di questo è stata investita la direzione generale.

Vengono periodicamente eseguite rilevazioni nelle sale operatorie, sia per i gas anestetici che per gli agenti microbiologici. Si sta altresì provvedendo alla rilevazione di agenti patogeni negli impianti di aria climatizzata ed in quelli idrici, particolarmente con riferimento alla legionella. Sono state avviate le attività di informazione e formazione, iniziando dal personale delle sale operatorie; a tal fine vengono anche utilizzate le aziende che hanno in appalto la manutenzione degli impianti maggiori.

È in corso un'importante ristrutturazione che riguarda anche le sale operatorie e l'adeguamento dei relativi impianti. Un ulteriore problema affrontato riguarda i farmaci antiblastici: è stato organizzato uno specifico convegno divulgativo per il personale infermieristico.

La sicurezza antincendio – ha proseguito il responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza – non è confortata da un piano di evacuazione. Tuttavia la dotazione dei presidi ospedalieri risulta soddisfacente, la compartimentazione della struttura di Teramo è stata completata, mentre nella struttura di Giulianova è stata ultimata per un padiglione e sarà completata con il ricorso a nuovi finanziamenti. La lunghezza dei corridoi risulta generalmente adeguata. È stato redatto un documento di analisi dello stato dei presidi ospedalieri sulla base del quale si è ipotizzato il ricorso ai finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la realizzazione dei necessari adeguamenti.

Il dottor Liberati ha quindi fornito risposte ai quesiti postigli dai componenti della delegazione in ordine ai controlli relativi agli apparecchi a pressione, agli ascensori, alle apparecchiature radiologiche. In merito a queste ultime, ha specificato che il servizio è stato esonerato dalle attività

di controllo delle radiazioni ionizzate. La manutenzione degli apparecchi elettromedicali è affidata ad una ditta esterna, ma sussiste la possibilità che talune apparecchiature nelle strutture periferiche non siano conformi alle vigenti prescrizioni normative.

Il dottor *Guido Canzio*, responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico, psicosociologo, ha illustrato lo sviluppo dell'ufficio (che dispone di 15 dipendenti, di cui 4 amministrativi, 3 sociologi ed i restanti assistenti sociali) e lo stato di attuazione della Carta dei servizi. La Carta, elaborata nel corso del 1995, è stata seguita da una Conferenza dei servizi e distribuita al pubblico in 10.000 copie; la sua attivazione vede coinvolti operatori esterni, associazioni di volontariato e il Tribunale dei diritti del malato. A causa delle vicende che hanno risolto la continuità della direzione generale, non ha avuto luogo la seconda Conferenza, che sarà svolta presumibilmente nel 2000.

Sono stati rilevati problemi riguardanti i portatori di handicap dovuti all'insufficienza dei fondi erogati dalla Regione a fronte dell'elevato numero dei soggetti disabili presenti; la situazione è migliorata in seguito ad un accordo di programma ed alla erogazione di risorse anche da parte dei comuni. Rilevante risulta l'incidenza dei problemi di tutela sociale. Nell'ambito dell'azione di educazione sanitaria viene svolta anche l'educazione sessuale ed è stato aperto un centro sociale nei vecchi locali dell'Università di Teramo dove si presta assistenza a bambini disabili. È attivo un accordo di programma con il Provveditorato agli studi e con i presidi della provincia di Teramo per sensibilizzare i ragazzi a donare il sangue. Ai fini di fornire comunque risposte operative ai problemi segnalati si dà particolare impulso alle forme di collaborazione con le associazioni del volontariato.

Il dottor Canzio ha quindi rilevato che la segnaletica relativa ai percorsi è stata modificata e sussiste una gamma di formulari attraverso cui si accolgono i reclami che possono altresì essere ricevuti telefonicamente. Si è inoltre proceduto, attraverso il ricorso a fonti di finanziamento private, alla pubblicazione di materiale informativo e, con un altro progetto, all'implementazione della segnaletica esterna sul territorio.

Il dottor *Lanfranco Rossetti*, responsabile del presidio ospedaliero di Giulianova, in carica da oltre undici anni, ha evidenziato l'avanzato stato di integrazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito delle diverse realtà accorpate in seno all'azienda, pur rilevando talune difficoltà cui tale processo va incontro in relazione alla nuova impostazione strategica che riduce l'autonomia delle amministrazioni periferiche.

Rispondendo a specifici quesiti del senatore Tomassini, il responsabile del presidio di Giulianova ha confermato che l'assimilazione delle procedure informatiche nei vari presidi è in via di completamento, ed ha ritenuto soddisfacente nell'ottica delle economie di scala l'accantonamento delle procedure di acquisto di beni e servizi; per ciascuna delle gare viene istituita una commissione *ad hoc*. La sopravvenuta strategia aziendale non ha modificato la specificità dei reparti del presidio di Giulianova, né ha intaccato il rispetto delle esigenze sanitarie: per quanto ri-

guarda l'adeguamento alle apparecchiature, il presidio ha provveduto a comunicare la scala delle priorità ed in funzione di questa ha ottenuto una risposta in tempi adeguati alla centralizzazione della procedura di fornitura. La manutenzione viene svolta attraverso contratti appositamente stipulati *in loco*.

I piani di evacuazione sono allo studio ed è in corso l'adeguamento della dotazione di sicurezza della struttura ultratrentennale, che risulta non idonea e necessita assolutamente di interventi per la messa a norma. Sono stati adottati i questionari di *customer satisfaction* ed è disponibile un opuscolo informativo relativo al presidio. La dirigenza è stata sensibilizzata in merito al consenso informato, che viene gestito da ciascuna divisione in ossequio alla specifica natura delle prestazioni. I registri relativi ai ricoveri programmati sono collocati presso le divisioni e sono pubblici.

In risposta a domande della senatrice Carla Castellani e del senatore Tomassini, il dottor Rossetti ha poi evidenziato l'aggravio dell'attività del pronto soccorso di Giulianova che si verifica durante la stagione turistica estiva, aggravio che non viene sufficientemente alleggerito dal servizio di guardia appositamente istituito dalla Regione a causa della preferenza attribuita dagli utenti alla struttura ospedaliera. Il pronto soccorso di Giulianova è inserito, per disposizione della direzione generale, nel dipartimento di medicina ed è dotato di proprio organico. Le situazioni di emergenza sono affrontate con ordini di servizio che attingono al personale dei reparti.

Il dottor *Michele Farinacci*, responsabile del presidio ospedaliero di Sant'Omero dal 15 settembre 1995 (salvo un periodo intermedio durante il quale ha ricoperto l'incarico di direttore sanitario dell'Ospedale civile di Teramo) ha spiegato che il presidio di Sant'Omero, inaugurato il 5 maggio 1985, serve una zona territoriale costituita da dodici comuni con 67.000 abitanti, contigua ai territori di San Benedetto e di Ascoli Piceno. La struttura ha una dimensione media con 210 posti letto nella sede più altri 4 in una struttura situata nel vicino comune di Nereto, dedicati alla psichiatria, e per la qualità delle prestazioni erogate è definibile come medio alta.

Il dottor Farinacci ha sottolineato le problematiche derivanti dalla scarsità di personale del comparto e dalla insufficienza degli spazi in rapporto al numero di posti letto, con conseguente situazione di disagio per pazienti, controbilanciato però da consolidato livello di fiducia nel personale medico. La situazione logistica sarà alleviata con l'utilizzo di alcune strutture ex USL in via di ristrutturazione. Nella struttura di Sant'Omero sono confluite le divisioni preesistenti in due vecchie strutture dislocate a Nereto ed a Sant'Omero: sono attive le discipline di chirurgia, generale ed ortopedica, pediatria e medicina generale; un precedente modulo di cardiologia è confluito nella riabilitazione cardiologica; salvo quest'ultima variazione, l'avvento dell'azienda non ha comportato modifiche nell'assetto dei reparti. Il trasporto dei malati poggia anche sulla collaborazione delle Croci sulla base di una convenzione e risente dell'insufficiente rete viaria. L'informatizzazione, tempestivamente avviata già prima della con-

fluenza del presidio nell'azienda, è soddisfacente, anche se personalmente il dottor Farinacci ha espresso perplessità su una estensione troppo spinta delle procedure informatizzate centralizzate. La manutenzione è organizzata a livello centrale dall'azienda e le forniture si svolgono con regolarità.

L'attività libero-professionale è svolta a livello ambulatoriale, anche se in forma limitata dalle carenze strutturali e dalla scarsa disponibilità del personale di supporto (dovuta ad una retribuzione poco conveniente). Anche sugli acquisti di attrezzature particolarmente sofisticate influisce la scarsità del personale addetto. Sono stati individuati posti letto per l'attività libero professionale, ma non sussiste una effettiva richiesta. Il monitoraggio delle liste d'attesa era già attivo prima dell'emanazione della relativa normativa ed attualmente i controlli sono svolti periodicamente attraverso il centro unico dei prenotazioni del presidio, con il raccordo della direzione sanitaria. È inoltre stato realizzato un opuscolo informativo distribuito ai pazienti, con allegato un questionario che ha peraltro avuto una risposta numericamente scarsa.

In merito alla sicurezza interna alla struttura, il responsabile di presidio ha specificato che sono state individuate le linee di fuga ma il piano necessita di un adeguamento per talune carenze della dotazione antincendio difficilmente rimediabili a causa della scarsità di risorse finanziarie. Particolare cura viene rivolta agli aspetti igienici ed estetici.

Il dottor *Italo Tilli*, responsabile del presidio ospedaliero di Atri, ha spiegato che il presidio, che conta 340 posti letto, ha mantenuto l'antica strutturazione in reparti ed ha avviato l'istituzione di una unità di terapia intensiva cardiologica con 4 posti letto per i quali è stata avviata la fornitura di macchinari finanziata dalla Regione. Il pronto soccorso è una unità autonoma con 6 medici; non è dotata di un dirigente di secondo livello, ma di un responsabile che fa riferimento al direttore sanitario. Durante il periodo estivo i turni vengono rafforzati.

La struttura, che soffre della vicinanza di tre cliniche private dotate dal Piano sanitario regionale di servizi di degenza, gode di una ottima tradizione e per anni ha attratto pazienti dall'ospedale di Pescara, che però è attualmente in fase di recupero. Atri eccelle ancora nei servizi (soprattutto diabetologia ed endoscopia), ma registra qualche problema nelle degenze divisionarie; l'istituzione della terapia intensiva cardiologica dovrebbe peraltro coprire una domanda specifica già presente, in un quadro che esalta l'alta tradizione della struttura.

Il dottor Tilli ha evidenziato come la dotazione di apparecchiature sia soddisfacente (in particolare sono all'avanguardia quelle del reparto di endoscopia) e i tempi di espletamento delle gare nel complesso accettabili.

La struttura attuale risale per una parte agli anni '50 per una seconda parte al 1979. È in via di completamento l'adeguamento alle normative sulla sicurezza, comprensivo dei nuovi percorsi, delle porte degli ascensori e degli altri requisiti secondo le prescrizioni del comando dei Vigili del fuoco.

Per l'adeguamento alle disposizioni in tema di libera professione intramuraria, si registrano alcune difficoltà che sono tuttavia in fase di superamento. È stato recentemente avviato il monitoraggio delle liste di attesa in coordinamento con gli altri tre presidi dell'azienda. Il rapporto con i medici di famiglia è stretto e spesso questi accompagnano i pazienti, ma non è ancora applicato alcun protocollo di preospedalizzazione.

La delegazione ha proseguito le audizioni nella mattinata del 30 novembre ascoltando la dottoressa *Gabriella Palmeri*, responsabile del presidio ospedaliero di Teramo dall'ottobre 1990, la quale ha posto in evidenza la mancata realizzazione dei benefici che avrebbero dovuto far seguito alla trasformazione in azienda. In particolare, ha rilevato la mancata attuazione dell'accentramento amministrativo, che è rimasto sulla carta. Le USL accorpate, difatti, hanno mantenuto il personale amministrativo ed il presidio di Teramo ne è rimasto sprovvisto. Detta grave carenza di personale riguarda altresì l'area medica e quella infermieristica in particolare, anche se per quest'ultima è stato finalmente completato il concorso per 104 posti indetto nel dicembre 1996; di questi l'ospedale ne ha richiesti 40 per far fronte ai pensionamenti e consentire di allungare a 12 ore l'orario di servizio del poliambulatorio. Tale situazione di carenza ha determinato la costituzione di divisioni promiscue, come specificamente quella che vede accorpate la geriatria con la pneumologia; analoghe condizioni di disagio per carenza di personale si riscontrano in chirurgia di urgenza e vascolare, mentre pure la semeiotica chirurgica è costretta a coabitare con la chirurgia generale. La successiva riduzione di posti letto ha marginalmente ridotto il problema, accrescendo però il tasso di occupazione dei posti letto all'87%. Il gruppo operatorio produce circa 6.000 interventi (1000 per sala), con considerevoli risultati di performance. Complessivamente l'attività degenziale ammonta a 115-110 miliardi e quella ambulatoriale a 18-20 miliardi.

La responsabile di presidio di Teramo ha stimato inadeguata ed inattuale la ristrutturazione prevista ed ha svolto considerazioni sul mancato recepimento di una richiesta di variazione del progetto da lei avanzata. In particolare per quanto concerne il previsto rafforzamento a 12 posti letto della rianimazione, ha sottolineato che l'originaria previsione di istituire una terapia intensiva post-operatoria di neurochirurgia al posto della neurologia appare superata a seguito del trasferimento del chirurgo specializzato negli interventi sui tumori alla base del cranio: risulta pertanto più coerente con un razionale impiego delle risorse istituire una unità di terapia intensiva indistinta. Inoltre, la responsabile di presidio ha fatto presente la necessità di destinare i locali in precedenza occupati dal servizio di cucina al servizio farmaceutico. A proposito della cucina, ha evidenziato che per questo servizio si è resa necessaria la chiusura per l'inadeguatezza dei locali.

A proposito del pronto soccorso – dei cui locali è prevista la ristrutturazione – ha osservato come la chiamata per gli interni, che si svolge la mattina, sia indistinta per le diverse esigenze, risentendo anch'essa della ristrettezza dei locali; fra le necessarie modifiche di struttura, è attesa la

ricollocazione del SERT, che attualmente occupa la seconda via di accesso al pronto soccorso.

È stato richiesto un aggiornamento della segnaletica interna ed esterna. Con un finanziamento in conto capitale *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 è prevista l'umanizzazione di una sola ala della struttura, che accoglierà una parte del reparto materno infantile, che opera circa 600 parti l'anno, una divisione di chirurgia, la pneumologia, l'urologia, l'oncologia e la neurologia. È stata avviata la richiesta di strumenti per gli ambulatori ed è atteso l'espletamento delle relative gare.

La dottoressa Palmeri ha quindi rilevato che la riorganizzazione per dipartimenti è rimasta priva di effetti concreti e che la turnazione nei reparti è gestita dalla direzione sanitaria. Il servizio per le 24 ore è garantito con una guardia nel pronto soccorso, due in anestesia e rianimazione, una in ostetricia e ginecologia, in neurochirurgia, cardiocirurgia, due in medicina ed una in chirurgia. L'attuazione delle norme igienico-sanitarie è regolata dalle linee guida della direzione sanitaria tramite affissioni e circolari. Nel corso degli ultimi due anni si è registrato uno sviluppo del contenzioso con conseguenti richieste di risarcimento di danni.

Rispondendo a domande della senatrice Carla Castellani, la responsabile del presidio di Teramo ha poi ribadito l'insufficienza di organico che influisce anche sulla pratica di *day hospital* che è in fase di razionalizzazione con l'accorpamento nelle rispettive divisioni.

A fronte di un fabbisogno per l'innovazione strumentale quantificabile in 30 miliardi, la direzione generale ne ha resi disponibili 10, di cui 2 per il cablaggio e l'informatizzazione a beneficio del distretto. Pertanto, delle priorità individuate, sarà soddisfatta soltanto quella della sala di emodinamica, del rinnovo della diagnostica per il pronto soccorso, degli apparecchi mobili di radiologia; resterà tra l'altro insoddisfatta, l'esigenza di disporre di un acceleratore lineare.

La delegazione parlamentare ha quindi ascoltato la rappresentanza sindacale nella persona del dottor *Cosimo Napoletano*, segretario regionale della ANAAO ASSOMED, che ha sottolineato l'importante ruolo storicamente svolto dall'ospedale osservando, tuttavia, che il perdurare di una fase di transizione organizzativa concomitante con l'introduzione dei nuovi criteri di gestione economica ha causato il declino del presidio: si sono scontate in tal modo, a detrimento dei pazienti e degli operatori, politiche incentrate esclusivamente sul risparmio, poste in atto da direttori generali talvolta privi di alcuna competenza specifica nel settore sanitario. Il dottor Napoletano ha lamentato il grave ritardo nell'applicazione dei benefici derivanti dal nuovo contratto; le esigenze di gestione ed il ritardo nella erogazione dei fondi regionali, inoltre, hanno penalizzato l'ammmodernamento delle attrezzature ed hanno avuto ripercussioni negative sulla qualità complessiva delle prestazioni. Il dottor Napoletano, infine, ha manifestato perplessità circa i criteri adottati dalla direzione generale nell'individuazione di alcune figure professionali assunte per concorso, che hanno avuto esiti inadeguati alle potenzialità della struttura, ed ha richiamato i problemi relativi all'individuazione degli spazi per l'*intra moenia*.

Non essendosi presentati in sede di audizione altri rappresentanti sindacali, a causa di un possibile problema di comunicazione con la direzione generale, la Commissione ha successivamente invitato le rappresentanze a trasmettere documenti scritti di valutazione del funzionamento dell'azienda.

In risposta a tale sollecitazione, è pervenuta la memoria del dottor *Guido Malvezzi*, responsabile provinciale della FESMED, in cui sono poste in evidenza le principali carenze dell'ospedale di Atri, derivanti principalmente dall'inadeguatezza degli investimenti conferiti, ed in particolare le carenze relative alla pianta organica, al rinnovo delle attrezzature ed all'adeguamento degli impianti di ventilazione delle camere operatorie alle norme sulla sicurezza. In merito al trattamento economico del personale, il rappresentante della FESMED ha osservato che l'erogazione degli incentivi è effettuata «a pioggia» e che non viene rispettata la necessaria procedura previsionale per i budget di spesa. Ha altresì sottolineato la carenza di ambienti per l'esercizio libero professionale *intra moenia*.

Sono altresì pervenute anche le memorie della CGIL del comparto e del CGIL medici che sottolineano come la ASL di Teramo si trova ad essere penalizzata per non aver mantenuto il passo con la innovazione tecnologica non provvedendo né al rinnovo delle tecnologie di base né a quelle di alta specializzazione. Sottolineano anche le gravi carenze degli organici medici (di 1° e 2° livello), infermieristici, le inadempienze contrattuali ed una disomogenea organizzazione dell'attività libero-professionale ambulatoriale *intra moenia* nei quattro presidi, oltre ad un atteggiamento di sufficienza della direzione generale dell'ASL verso le organizzazioni sindacali e nei confronti degli operatori che determinerebbe situazioni di conflittualità e demotivazione degli operatori stessi.

##### 5. Considerazioni finali

L'azienda sanitaria locale di Teramo, istituita il 1° febbraio 1995, deriva dall'accorpamento di quattro ex USL (Teramo, Giulianova, Sant'Omero ed Atri).

È dotata complessivamente di 1498 posti letto (674 nel presidio ospedaliero di Teramo, 270 nel presidio ospedaliero di Giulianova, 214 nel presidio ospedaliero di Sant'Omero e 340 nel presidio ospedaliero di Atri) per un bacino di utenza di una popolazione residente di 294.000 abitanti.

Il personale dipendente dell'azienda ammonta a circa 3.300 unità; negli ultimi anni c'è stata una contrazione del personale, soprattutto infermieristico, di circa 600 unità, ed una riduzione di posti letto in linea con la normativa nazionale.

Il vertice aziendale è in carica rispettivamente: il direttore generale dal febbraio 1995, il direttore amministrativo dal febbraio 1995, il direttore sanitario dal maggio 1997.

Va evidenziato che la sanità provinciale teramana è ad indirizzo totalmente pubblico; non esistono, come invece accade per le altre tre pro-

vincie abruzzesi, strutture private-accreditate o private-private, fatta eccezione per una sola R.S.A. (accreditata) per anziani con 60 posti letto e con sede a Giulianova.

La delegazione ha svolto una visita ispettiva presso il presidio di Teramo, degli altri tre presidi ha avuto notizie ed informazioni da parte dei rispettivi direttori sanitari nel corso delle audizioni effettuate.

Nel complesso la visita ispettiva non ha evidenziato gravissime carenze strutturali, pur rilevando che soprattutto l'ospedale generale, più che trentennale, come del resto i presidi di Giulianova ed Atri, (il presidio di S. Omero è attivo dal 1985), rispondono a criteri e requisiti, anche di tipo alberghiero, oggi ampiamente superati dalle nuove norme per l'accreditamento e meritevoli certamente di una maggiore attenzione per quanto attiene alle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

È emersa una sostanziale carenza di adeguati spazi di degenza, di attesa e di sosta per pazienti e visitatori, oltre che di spazi dedicati al personale sanitario, specialmente quello del gruppo operatorio.

La cartellonistica di indirizzo interna ed esterna alla struttura è apparsa insufficientemente esplicativa, non aggiornata e spesso di tipo artigianale.

Nessuno dei servizi igienici ispezionati è provvisto di ausili per portatori di handicap.

Particolarmente carente è apparsa alla delegazione la condizione logistico-organizzativa del Pronto Soccorso.

La mancanza di una sala di attesa per i pazienti e gli accompagnatori che aspettano il loro turno lungo uno stretto ed affollato corridoio di transito con scarsi posti a sedere, la mancanza di *triage* e di letti di osservazione, l'obsolescenza e l'inadeguatezza delle attrezzature e della strumentazione medico chirurgica, il non adeguamento dell'impiantistica alle norme di sicurezza, ma più ancora la carenza di spazi e servizi che rendono difficile non solo il lavoro degli operatori sanitari, ma anche il rispetto dei più elementari diritti di *privacy* dei pazienti, rendono questo reparto l'anello più critico del presidio di Teramo.

Al momento dell'ispezione risultavano aperti ed operanti i cantieri per l'ampliamento del Pronto Soccorso, delle sale operatorie e per la realizzazione di un tunnel di collegamento tra l'ospedale generale e l'ex ospedale sanatoriale in gran parte ristrutturato, messo a norma qualche anno fa e attualmente non utilizzato.

È peraltro emerso nel corso di una audizione che la prevista ristrutturazione potrebbe risultare inadeguata ed inattuale.

Per i lavori di ristrutturazione del presidio di Teramo e per la messa a norma sia degli altri presidi ospedalieri che di strutture della sanità territoriale, sono attualmente aperti venti cantieri per complessivi 50 miliardi di investimenti *ex* articolo 20 della legge n° 67 del 1998.

I finanziamenti per il complesso delle ristrutturazioni in corso non sono tuttavia adeguati alle reali esigenze.

Il Servizio di prevenzione e sicurezza è stato formalmente istituito nel gennaio del 1996 ma è dotato di organico carente considerata la com-



plexità dell'azienda. L'attuale responsabile è un dirigente medico a tempo pieno, nominato nel marzo del 1999, ed è stato affiancato da un altro componente (con la qualifica di assistente tecnico) che però è in procinto di cessare dall'incarico. Non risultano nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La mappatura dei rischi risale al 1998 e sembra in via di aggiornamento.

La sicurezza antincendio non è confortata da un piano di evacuazione.

L'attività di sorveglianza sanitaria è attualmente svolta da due medici con competenze territoriali differenziate.

Per i controlli sull'inquinamento da gas anestetici ed i valori di contaminazione microbica nelle sale operatorie di tutti e quattro i presidi ospedalieri il servizio di prevenzione e sicurezza si è avvalso fino al 1998 del Presidio multizonale di igiene e profilassi e successivamente dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.).

Le valutazioni sono eseguite con cadenza semestrale per quanto riguarda i gas anestetici e trimestrale per la contaminazione microbica.

Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di partecipazione dei cittadini e delle associazioni; l'U.R.P. appare ben avviato e gestito, e particolarmente curata è stata la compilazione della Carta dei Servizi.

Il processo di aziendalizzazione è invece ancora in una fase iniziale nonostante l'azienda sia stata istituita il 1° febbraio del 1995.

Il processo di budget non è stato attivato, né sono stati individuati i centri di responsabilità ed i centri di costo. Il bilancio viene ancora redatto sulla base della doppia contabilità, sia quella finanziaria che quella economico-patrimoniale.

Nell'azienda non è stato identificato alcun sistema di verifica della qualità, finalizzato al controllo delle fasi critiche, né sono stati previsti ed effettuati specifici corsi di formazione per gli operatori svolti alla acquisizione di tecniche di valutazione e revisione della qualità.

Le procedure relative alla gestione delle attività pre-ospedalizzazione ed ospedalizzazione domiciliare non hanno sostanziale attuazione.

Anche l'attivazione dei distretti sanitari di base è ancora nella fase prodromica, è attualmente al lavoro una commissione di studio che dovrà sottoporre alla Conferenza dei sindaci uno specifico progetto nell'ambito del quale si prevede di istituire al massimo cinque distretti.

Il tasso di ospedalizzazione è del 232 per mille (per tutti i ricoveri dei residenti nella ASL di Teramo compresa la mobilità passiva) tasso che, rispetto a quello nazionale del 160 per mille, è tra i più alti riscontrati dalla Commissione e può essere un segnale della scarsa organizzazione della sanità territoriale che non riesce così a svolgere la funzione di filtro per i ricoveri impropri presso i presidi ospedalieri che erogano servizi di medio - alta specialità.

Anche il *day hospital*, che potrebbe sensibilmente ridurre le degenze ospedaliere per alcune patologie, è parzialmente praticato per le carenze degli organici.

Per quanto attiene agli organici, negli ultimi anni c'è stata una contrazione, riguardante soprattutto gli infermieri di circa 600 unità complessive, contrazione che ha portato all'accorpamento, con oggettive difficoltà di alcuni reparti.

La prevista assunzione di oltre cento unità infermieristiche essendo spalmata su tutti e quattro i presidi e sul territorio potrà risolvere solo in parte il problema.

Anche il personale amministrativo dell'azienda risulta numericamente carente; sono però in atto concorsi in questo settore.

Gli organici medici sono carenti per diverse figure professionali di primo e secondo livello, soprattutto in settori strategici come l'emodinamica, la chirurgia vascolare e l'anestesia sia generale che cardiocirurgica.

La carenza di anestesisti è un altro dei punti critici dell'azienda, ma particolarmente sentito nel presidio ospedaliero di Teramo che è ad indirizzo prevalentemente chirurgico: ben 12 chirurgie tra cui alcune specialità ed alte specialità.

La soluzione di questo problema (comune tra l'altro ad altre aziende sanitarie già visitate) necessita di una più attenta e coraggiosa strategia aziendale anche in vista della prossima apertura di 4 nuove sale operatorie.

L'istituzione di alcuni dipartimenti è rimasta sostanzialmente sulla carta, non avendo prodotto effetti concreti di ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e tecnologiche.

L'applicazione integrale del contratto dell'area medica e del comparto è ancora lontana ed anche la retribuzione del sistema incentivante avviene con estremo, incomprensibile ritardo, causando spesso conflittualità tra operatori sanitari e vertice aziendale.

Il rinnovo del patrimonio tecnologico in gran parte oramai obsoleto e carente, talora non adeguabile alle normative di sicurezza e comunque abisognevole di ammodernamento in molti settori di rilievo strategico, procede anch'esso con una preoccupante e poco comprensibile lentezza pur essendo stati da tempo destinati dalla Regione finanziamenti (anche se insufficienti rispetto alle oggettive necessità).

L'informatizzazione in rete delle strutture è ancora in via di programmazione, ad oggi solo i CUP dei quattro presidi sono stati collegati in rete.

I tempi di attesa per alcune indagini diagnostiche, per alcuni interventi chirurgici e soprattutto per la fisioterapia e la riabilitazione sono ancora lunghi.

L'attività libero professionale intramuraria è stata regolamentata ma, essendo stata scelta dalla gran parte dei sanitari, è difficilmente organizzabile per carenza di spazi adeguati, attrezzature e personale di supporto. L'azienda è orientata verso la stipula di convenzioni con gli studi privati per quella ambulatoriale; per quella in regime di ricovero la richiesta è assai modesta, secondo quanto riferito.

Esiste una convenzione, che dovrà essere rinnovata nel 2000, tra l'Università dell'Aquila ed il presidio ospedaliero di Teramo relativamente ai

reparti di clinica medica, chirurgica toracica, semeiotica chirurgica ed urologia. I rapporti tra ospedale e università non sono privi di conflittualità.

Concludendo, l'ASL teramana è certamente un'azienda complessa per estensione territoriale e presenta non poche difficoltà gestionali.

Dalla visita ispettiva, dalle audizioni effettuate (in alcuni punti contrastanti), dalla documentazione fornita alla Commissione è emerso che il cammino verso un compiuto processo di aziendalizzazione appare ancora lento e caratterizzato da luci ed ombre.

Nonostante l'azienda sia stata istituita nel febbraio 1995 e si sia dotata di strumenti di pianificazione e di due piani strategici triennali in linea con quanto previsto dal Piano sanitario regionale e dalle normative di legge, strumenti in cui erano ben delineate le scelte strategiche da perseguire nell'ottica della aziendalizzazione (integrazione in rete dei quattro presidi per razionalizzare l'utilizzo di risorse finanziarie, attivazione del processo di budget, dipartimentalizzazione per ottimizzare le risorse umane e tecnologiche, differenziazione delle risposte sanitarie implementando la sanità territoriale in relazione ai mutati bisogni di salute di una popolazione sempre più anziana, potenziamento delle alte specialità presenti nell'azienda per incentivare gli accessi anche da fuori Regione), nel concreto queste scelte strategiche, fino ad oggi, non sono state perseguite.

L'azienda in questi ultimi anni ha trasferito all'esterno i servizi di pulizia, di lavanderia, di smaltimento rifiuti, di mensa, ha definitivamente chiuso l'ospedale psichiatrico (il processo di deospedalizzazione che ha coinvolto RSA, case protette, centri diurni è stato compiuto senza il concorso di privati), ha avviato i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei presidi ospedalieri e di altri edifici sanitari alle norme di sicurezza; ma ha poco investito nella formazione professionale e manageriale del personale sanitario amministrativo, nella modernizzazione gestionale attraverso l'attivazione dei budget con l'individuazione dei centri di responsabilità e di costo e di un sistema di verifica della qualità, nello snellimento e velocizzazione delle procedure burocratiche, nella innovazione tecnologica e strumentale, nella concreta valorizzazione delle professionalità presenti (le due figure apicali delle alte specialità cardiocirurgica e neurochirurgica hanno lasciato l'azienda teramana per le aziende sanitarie rispettivamente di Ancona e dell'Aquila) punti cardine questi, senza la realizzazione dei quali si è determinata una diminuzione di competitività dell'azienda che, nonostante le ottime professionalità che esprime a tutti i livelli, a fronte di forti realtà sanitarie pubbliche e private della Regione e fuori Regione, ha visto non solo l'utenza locale rivolgersi sempre più spesso, con oggettivi disagi, verso queste realtà con un aggravio di spesa sul bilancio di circa 50 miliardi annui per mobilità passiva, ma anche una progressiva, giustificata demotivazione di molti operatori sanitari e una connessa perdita di posti di lavoro.

È auspicabile che questa fase di transizione possa trovare un rapido sbocco attraverso anche un rinnovato, più attento e più incisivo impegno delle Istituzioni preposte, affinché anche l'Azienda sanitaria teramana

possa ritrovare quei livelli di efficacia ed efficienza che le competono e che storicamente ha sempre avuto, nell'interesse precipuo dei cittadini e della loro salute, e nel rispetto di tutte le professionalità che operano all'interno dell'azienda sanitaria stessa.

Carla CASTELLANI, *relatrice*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*

Franco FRATTINI

*Indi del Vice Presidente*

Andrea PAPINI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*AUDIZIONE*

**Audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, in qualità di ex direttore del SISMI**

Il Comitato procede all'audizione dell'ammiraglio Fulvio MARTINI, in qualità di *ex* direttore del SISMI, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente PAPINI rende alcune brevi comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

**98ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

Lino DUILIO

*Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, dottor Pietro Angelo Sardi, il Segretario nazionale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, dottor Mario Sellini, il Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi, dottor Demetrio Houlis, accompagnato dal dottor Antonio Azzolini, Vicepresidente, dal dottor Francesco Rabotti, direttore, e dal dottor Ernesto Del Sordo, componente del Collegio sindacale e, in rappresentanza della Federazione italiana medici di medicina generale e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, il professor Angelo Pizzini, accompagnato dalla dottoressa Elena Cascio, direttore generale dell'Enpam, e dal dottor Giovanni Troso.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

**PROCEDURA INFORMATIVA**

**Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, del Segretario nazionale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, del Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi (Enpap), del Presidente della Federazione nazionale ordini dei medici, del Segretario nazionale della Federazione italiana medici di medi-**

**cina generale e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (Enpam)**

Prima di dare avvio all'audizione, il presidente Duilio avverte che il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha comunicato di aver delegato il Presidente dell'Enpam a intervenire non essendosi la Federazione occupata istituzionalmente di problemi previdenziali.

Il Presidente ritiene di rilevare che la comunicazione – della quale dà atto – non sembra cogliere lo spirito dell'iniziativa della Commissione che tende a sollecitare dalle diverse articolazioni istituzionali delle categorie professionali, al di là delle specifiche competenze e dei riconosciuti livelli di rappresentatività, il più ampio contributo di opinioni e di proposte. A tale impostazione di metodo hanno aderito i rappresentanti degli Ordini professionali invitati, assicurando un qualificato contributo ai lavori della Commissione che – ricorda – non è sede negoziale ma luogo di aperto confronto.

Rivolto un grato saluto, anche a nome del presidente De Luca, impossibilitato a presiedere la seduta odierna, agli interlocutori della Commissione, il presidente Duilio si sofferma ad illustrare le tematiche oggetto della procedura informativa.

Tra le competenze attribuite alla Commissione dall'atto istitutivo (l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989 n. 88) è ricompresa (lettera C) la vigilanza sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Nell'esercizio di tale funzione, la Commissione, nell'attuale legislatura, ha approfondito diversi argomenti riguardanti la previdenza pubblica – dal riordino degli enti pubblici di previdenza alla riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive – sviluppando procedure informative concluse con relazioni comunicate al Parlamento e che hanno avuto un seguito nella legislazione.

La Commissione è ora impegnata, secondo un programma approvato nel febbraio scorso, in una riflessione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati al fine di verificarne, nel quadro della procedura informativa in atto, l'adeguatezza ed i possibili interventi migliorativi.

Le Casse privatizzate adempiono una funzione pubblica con l'erogazione di prestazioni previdenziali, secondo il dettato dell'articolo 38 della Costituzione, e la loro attività in materia è regolata da una legislazione sostanzialmente riconducibile ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, oltre che da disposizioni rintracciabili in alcune leggi finanziarie.

Oggetto della riflessione della Commissione è dunque la normativa vigente che disciplina l'attività delle Casse privatizzate perché sia sempre meglio tutelato, con la buona salute degli enti, l'interesse dei lavoratori iscritti alle diverse gestioni. Come più volte è stato ribadito dal Presidente della Commissione, deve intendersi come dato acquisito il processo di pri-



vatizzazione delle Casse, inaugurato dal decreto del 1994, inseparabile dal riconoscimento dell'autonomia delle gestioni, aspetto che si intende valorizzare nell'approfondire i temi che si affrontano nella procedura informativa. Un'iniziativa, questa, che tende, in primo luogo, ad evitare il fenomeno, sempre latente e spesso concretamente registrato, della cosiddetta incursione legislativa di provvedimenti parziali ed episodici riferiti a questa o a quella gestione. Il disordinato legiferare per iniziative particolari determina, come peraltro è stato denunciato da taluni enti, in particolare la Cassa forense, disorganicità e frantumazioni lesive dell'autonomia degli enti privatizzati che devono, al contrario, in piena libertà, costruire, rinnovare e modificare i rispettivi ordinamenti con riferimento alla specificità delle professioni. Le tradizioni, le storie e le funzioni diverse che configurano le libere professioni rappresentano una ricchezza da conservare.

Si vuole, con un indirizzo legislativo razionalizzatore, al quale conferire particolare vincolatività sul modello delle leggi sulle autonomie locali e sulla previdenza pubblica, assicurare un quadro certo fondato su pochi principi a tutela dei valori ora ricordati. Il presidente Duilio propone quindi, come spunti di riflessione, alcuni temi che meritano di essere approfonditi: l'armonizzazione delle diverse generazioni di enti con l'adozione del sistema contributivo, attualmente programmato per quelli costituiti nel 1994 e obbligatorio per gli altri nati successivamente alla riforma pensionistica del 1995, l'adeguamento della riserva matematica al quale peraltro molti enti hanno già autonomamente provveduto, la determinazione del periodo di attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini previdenziali, l'estensione del periodo temporale di riferimento del bilancio tecnico, così da consentire agli enti di disporre di un migliore strumento previsionale, e una diversa disciplina di carattere fiscale che tenga conto della funzione pubblica svolta dagli enti di previdenza privatizzati. Su questi, come su altri temi che dovessero emergere nel corso dell'audizione, la Commissione ha inteso sollecitare il contributo di tutti i soggetti istituzionali interessati, secondo una scelta di metodo che coinvolge nel dialogo gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali e le Casse al fine di raccogliere la più ampia panoramica di opinioni.

La Commissione si impegnerà successivamente in un lavoro di sintesi delle idee e delle proposte per indicare al Parlamento, in una relazione, le linee di una legislazione a garanzia, in prospettiva futura a lungo termine, delle gestioni degli enti, nel rispetto della loro autonomia, e a tutela dell'interesse degli iscritti ad una adeguata prestazione previdenziale.

Conclusa l'esposizione introduttiva il presidente Duilio ricorda che l'audizione odierna è dedicata agli psicologi e integra, con l'intervento dei rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale e dell'Enpam quella già svolta con i rappresentanti di associazioni professionali dei medici nella seduta del 10 maggio scorso.

Interviene il dottor Sardi, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, che ricorda preliminarmente come la categoria degli psicologi, giovane ma già matura, si sia trovata a fronteggiare, sotto il profilo previdenziale, problemi di dimensionamento sui quali si sono determi-

nate anche resistenze da parte del Ministero del lavoro all'atto della costituzione dell'ente di previdenza. La categoria ora è in forte crescita e dalla riforma degli studi universitari che consentirebbe di ricondurre alla contribuzione una serie di mestieri minori di tipo psicologico, esercitabili a seguito di corsi di studio più brevi, la gestione previdenziale trarrebbe indubbi benefici. Rilevato che la riforma potrebbe ricalcare il modello inglese e americano da estendere all'Europa, il dottor Sardi dichiara che la categoria crede molto a tale processo di innovazione che, ribadisce, porterebbe ad un raddoppio delle contribuzioni alla Cassa di previdenza. Occorre evitare la tentazione di cancellazioni dall'Ordine, peraltro presente in molti psicoterapeuti, che la difficoltà a pagare il minimo contributivo determina: a tale situazione si potrebbe ovviare provvedendo all'auspicato accorpamento di professioni psicologiche con la creazione di elenchi speciali all'interno dell'Albo professionale.

Il dottor Sellini, Segretario nazionale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, sottolinea come il dimensionamento della categoria professionale rappresenti un problema reale con riflessi sulla funzionalità dell'ente di previdenza e, conseguentemente, sull'erogazione della prestazione previdenziale. Definita condivisibile l'ipotesi di schema di riforma prodotto dal Consiglio nazionale, segnala il livello eccessivo dei minimi contributivi che, svincolati dai redditi reali prodotti, impedisce ai professionisti più giovani, in particolare i neolaureati, di entrare nel mondo del lavoro determinando distorsioni alle quali è necessario porre rimedio. Il problema – che non riguarda la quantità di risorse e di contribuzioni versate – va risolto con misure di liberalizzazione per l'accesso al mercato del lavoro. Rileva infine la necessità di prevedere la libertà di scelta di iscrizione all'ente di previdenza al quale dovrebbero poter accedere anche gli psicologi che in questi mesi hanno optato per l'attività intramuraria.

Richiamate le considerazioni di ordine generale illustrate dal Presidente dell'AdEPP nell'audizione del 30 marzo scorso, particolarmente in ordine all'autonomia degli enti di previdenza che misurano con gli iscritti la loro capacità ed efficienza di gestione, il dottor Houlis, Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi, fa presente che gli organi statutari della Cassa sono espressioni democratiche degli iscritti i cui interessi coincidono con quelli dell'ente e dunque non è ipotizzabile, al riguardo, alcuna divaricazione.

Ricordato poi che la Cassa è stata costituita direttamente come fondazione privata, con il decreto legislativo del 1996, il dottor Houlis rileva che il sistema di calcolo contributivo a capitalizzazione – che caratterizza l'ente – per sua natura non pone particolari problemi di certezza nell'erogazione della prestazione previdenziale: l'ente incassa somme non virtuali, ma importi reali a garanzia dei futuri pagamenti. In tal senso il dimensionamento della categoria non costituisce un problema particolare e, d'altra parte, l'ente registra un tasso di crescita degli iscritti che supera, dal 1996, il 10 per cento annuo. Tuttavia le questioni toccate dal dottor Sardi in riferimento alla riforma degli studi universitari hanno una indubbia ricaduta

sulla gestione della Cassa incidendo sull'entità delle contribuzioni. Riferendosi quindi all'ipotesi di ampliamento del periodo di riferimento temporale del bilancio tecnico, il dottor Houlis osserva come il metodo contributivo risenta meno delle oscillazioni demografiche della categoria professionale non presentando i rischi dei sistemi a ripartizione. Tuttavia se il sistema contributivo assicura stabilità di gestione e certezza di prestazione, determina comunque una indubbia riduzione della quantità della pensione erogata, certamente inferiore a quella che si determina con il sistema retributivo.

Posto in evidenza il rilievo che il trattamento fiscale assume per gli enti che operano al fine di conseguire una rivalutazione, in funzione dei rendimenti, dei capitali raccolti, il dottor Houlis lamenta la penalizzazione, sotto tale profilo, rispetto ai fondi di previdenza complementare integrativa e auspica che il legislatore possa porre rimedio ad una sperequazione a danno degli enti che erogano previdenza obbligatoria. Apprezzate le proposte di legge in tema di totalizzazione, un istituto che consentirebbe il recupero di periodi previdenziali dispersi, segnala l'esigenza di coordinare l'eventuale nuova normativa in materia con la peculiare situazione degli enti nati con il decreto legislativo del 1996. Del pari è auspicabile un coordinamento, sotto l'aspetto previdenziale, delle nuove norme sul lavoro parasubordinato con quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995. Rilevato che le contribuzioni minime permettono al professionista di accedere ad una prestazione previdenziale decorosa, fa presente che l'ente si è già fatto carico, con apposita modifica regolamentare, delle attività marginali. Notato che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, l'attività intramuraria è ormai assimilata all'attività libero professionale, il dottor Houlis assicura infine che l'ente non può che ispirarsi, nell'operare le scelte, a principi solidaristici infra e intra generazionali.

Prende quindi la parola, in rappresentanza della Federazione italiana medici di medicina generale e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, il professor Pizzini che avverte preliminarmente che il Presidente dell'ENPAM, professor Parodi, non può intervenire all'odierna audizione a causa di gravissimi motivi familiari. Ringraziata la Commissione per l'invito al dialogo, osserva in primo luogo come il tema della previdenza vada affrontato sul piano generale tenuto conto delle tendenze demografiche di una società in rapida evoluzione. Scopo della previdenza è quello di garantire un livello di reddito quanto più vicino possibile a quanto conseguito dal professionista nel corso della vita lavorativa attiva, dando corpo ai valori sostanziali della responsabilità, dell'equità e della solidarietà infragenerazionale. Ma tali obiettivi non possono essere conseguiti solo ricorrendo a modifiche di calcolo, essendo invece necessario rivedere la complessa materia alla luce dei mutamenti sociali: oggi il problema della previdenza è profondamente avvertito, anche dalla categoria dei medici, assai più che in passato.

Dichiarato poi di condividere quanto espresso dal Presidente dell'AdEPP nel corso della audizione del 30 marzo scorso, il professor Pizzini ritiene che l'introduzione della previdenza complementare, agevolata

dallo Stato con misure fiscali, rappresenti un fattore particolarmente rilevante. Il trattamento fiscale più favorevole accordato ai fondi di previdenza integrativa crea scompensi agli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria. La tassazione incide sui contributi versati e poi sulle pensioni erogate e, nel caso specifico, l'ENPAM, costretto nel passato ad operare investimenti nel settore immobiliare, assai meno redditizio di quello mobiliare, paga l'ICI che è tassa sul patrimonio, ed è escluso, essendo sottoposto all'IRPEG, dai benefici fiscali previsti per le opere di manutenzione edilizia. Dichiarato di condividere l'esigenza di realizzare un trattamento fiscale più equo, il professor Pizzini conclude facendo presente che l'adeguamento della riserva tecnica deve essere utilizzato ai fini previdenziali ed esprimendo l'auspicio che il bilancio degli enti da costi di gestione onerosi, come quelli, appena ricordati, relativi al settore immobiliare.

Il deputato Lo Presti, rilevato in linea generale che le risultanze della audizione odierna si iscrivono nel quadro generale che sta emergendo dalla procedura informativa in atto e ribadito che la Commissione non ha alcuna intenzione di incidere sulla autonomia degli enti previdenziali privati, sottolinea particolarmente l'opportunità di intervenire per ridurre la pressione fiscale che incide negativamente sulla gestione delle Casse.

A seguito di una specifica richiesta del deputato Lo Presti, il dottor Sardi si sofferma ad esemplificare talune figure di professioni psicologiche che potrebbero essere inserite in elenchi speciali nel quadro dell'Albo professionale e ammesse ad aderire alla Cassa previdenziale, riservandosi di far pervenire al riguardo una dettagliata documentazione alla Commissione.

Il presidente Duilio, ringraziato le personalità intervenute, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*indi del Vice Presidente*  
Anna Maria DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimaste stabilito).*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol: Audizione dell'onorevole Elena Ornella Paciotti, componente della Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, l'onorevole Elena Ornella PACIOTTI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI), Antonietta RIZZA (DS-U) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde l'onorevole PACIOTTI.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto**  
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, rileva che i provvedimenti in esame costituiscono l'adempimento amministrativo conclusivo della procedura di conferimento delineata dal decreto legislativo n. 469 del 1997, in base al quale viene trasferito alle regioni tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego con contratto di diritto privato, nonché il 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, settore politiche del lavoro, e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura. La restante percentuale del 30 per cento rimane nei ruoli del Ministero del lavoro.

Precisa che gli schemi di decreto in esame riguardano singolarmente ciascuna regione a statuto ordinario fatta eccezione per la regione Puglia il cui relativo provvedimento non ha ancora completato l'istruttoria.

La struttura di ciascun provvedimento è sostanzialmente identica, componendosi di un numero di articoli variabili da tre a quattro, nonché di una serie di allegati che costituiscono parte integrante del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, trasferisce alla regione le risorse finanziarie, indicate nell'allegato 1, per regione e per singola provincia, relative al trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, in-

dennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità di amministrazione o di posizione), concernenti il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale individuato nella tabella A di cui al DPCM 5 agosto 1999, nonché le risorse finanziarie relative al personale cessato dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data dell'effettivo trasferimento.

Il comma 2 del medesimo articolo trasferisce alla regione le risorse, indicate nell'allegato 2, relative al trattamento economico accessorio del medesimo personale.

Con un successivo comma, presente solo negli schemi di decreto relativi alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Umbria sono trasferite alla regione le risorse, indicate nell'allegato apposito, relative al personale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla tabella A del DPCM 5 agosto 1999.

L'ultimo comma dell'articolo 1 specifica che gli importi di cui ai commi 1 e 3 – nel caso in cui sia interessato anche personale del Ministero per i beni culturali – devono intendersi individuati in via provvisoria con riferimento al trattamento annuo lordo; pertanto saranno soggetti a conguaglio quando il Ministero del tesoro fornirà i dati definitivi relativi alle singole posizioni retributive.

L'articolo 2 trasferisce alla regione le risorse, indicate nell'allegato apposito per regione e per provincia, relative a funzioni e compiti conferiti dal decreto legislativo 469/97.

L'articolo 3 riguarda le modalità di trasferimento delle risorse alle province e prevede che tali risorse a decorrere dal 1° gennaio 2001 siano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno previa riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Conclude precisando che agli schemi di decreto sono allegati i pareri favorevoli dell'Unioncamere e della Conferenza Stato-regioni.

Preannunciando il deposito di una proposta di parere favorevole sui provvedimenti in esame, precisa che l'ammontare complessivo dei trasferimenti è di circa 391 miliardi e mezzo ripartito tra le diverse regioni.

Relativamente poi all'ammontare del personale da trasferire, fa notare che il dato varia da regione a regione. Appare invece omogeneo il decentramento limitato alle qualifiche professionali più basse.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendo pervenute richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame.

Comunica che la proposta di parere sarà depositata lunedì 5 giugno, entro le ore 13; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 7 giugno, ore 10.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 maggio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale sul provvedimento in esame. Comunica che la proposta di parere sarà depositata venerdì 2 giugno entro le ore 11; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per martedì 6 giugno, ore 18.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,45.*